XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

Giunta delle elezioni	*Pag.*	3
Commissioni riunite (III e IV)	»	4
Commissioni riunite (VII e IX)	»	17
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni (I)	»	18
Affari esteri e comunitari (III)	»	49
Difesa (IV)	»	50
Bilancio, tesoro e programmazione (V)	»	52
Finanze (VI)	»	98
Cultura, scienza e istruzione (VII)	»	100
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)	»	101
Attività produttive, commercio e turismo (X)	»	102
Affari sociali (XII)	»	109
Politiche dell'Unione europea (XIV)	»	120

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Partito Democratico: PD; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Cambiamo!-Alleanza di Centro: Misto-NI-USEI-C!-AC; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Centro Democratico-Radicali Italiani-+Europa: Misto-CD-RI-+E; Misto-MAIE - Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE; Misto-Popolo Protagonista - Alternativa Popolare: Misto-PP-AP.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE . . . . . *Pag.* 127

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA . . . . . » 129

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ « IL FORTETO » . . . . . » 130

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO . . . . . » 132

INDICE GENERALE . . . . . *Pag.* 134

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

AVVERTENZA 3

Martedì 7 luglio 2020.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO DI VERIFICA PER LA REVISIONE DELLE SCHEDE ELETTORALI RELATIVE ALLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO – RIPARTIZIONE EUROPA

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

ESAME DI DELIBERAZIONI DEL GOVERNO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2 E 3 DELLA LEGGE 21 LUGLIO 2016, N. 145:

Sulla pubblicità dei lavori 4

Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2020, adottata il 21 maggio 2020 (Doc XXV, n. 3).

Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita al periodo 1º gennaio – 31 dicembre 2019, anche al fine della relativa proroga per il periodo 1º gennaio – 31 dicembre 2020, deliberata dal Consiglio dei ministri il 21 maggio 2020 (Doc XXVI, n. 3) *(Seguito dell'esame congiunto e conclusione)* 4

ALLEGATO 1 (Emendamenti presentati) 8

ALLEGATO 2 (Emendamenti approvati) 9

ALLEGATO 3 (Relazione approvata per l'Assemblea) 10

ESAME DI DELIBERAZIONI DEL GOVERNO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2 E 3 DELLA LEGGE 21 LUGLIO 2016, N. 145

Martedì 7 luglio 2020. — Presidenza del presidente della IV Commissione, Gianluca RIZZO. – Intervengono il sottosegretario per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano e il sottosegretario alla Difesa, Guido Calvisi.

La seduta comincia alle 15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte la pubblicità della seduta sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2020, adottata il 21 maggio 2020.
(Doc XXV, n. 3).

Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita al periodo 1º gennaio – 31 dicembre 2019, anche al fine della relativa proroga per il periodo 1º gennaio – 31 dicembre 2020, deliberata dal Consiglio dei ministri il 21 maggio 2020.
(Doc XXVI, n. 3).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione).

Le Commissioni proseguono l'esame congiunto, rinviato nella seduta del 1º luglio 2020.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ricorda che l'esame è iniziato il 17 giugno 2020 e che, successivamente, nella seduta del 25 giugno 2020, i ministri Di Maio e Guerini hanno reso comunicazioni, di fronte anche alle omologhe Commissioni del Senato della Repubblica. Il 29 giugno 2020 si è poi svolta l'audizione informale del Capo di Stato maggiore della Difesa, Generale Vecciarelli, accompagnato dal Comandante del COI, Generale Portolano. Il successivo giorno 30, le Commissioni riunite della Camera hanno ascoltato l'ambasciatore Marrapodi, Direttore generale della cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri. Agli altri soggetti, inizialmente proposti per un ciclo di audizioni informali, è stato chiesto di presentare memorie scritte entro il 3 luglio. Ricorda, infine, che nella seduta del 1° luglio, i relatori hanno depositato la loro proposta di relazione per l'Assemblea ed è stato fissato al 6 luglio 2020, alle ore 14, il termine per la presentazione di emendamenti alla parte dispositiva della proposta (non essendo – per prassi – ammissibili emendamenti alla parte discorsiva). Comunica, quindi, che sono pervenute entro il termine stabilito due proposte emendative, l'emendamento Ermellino 21.1, relativo alla missione in Libia, di cui alla scheda 21/2020 e l'emendamento dei relatori 44.1, sulla scheda 44/2020 (*vedi allegato 1*). Gli emendamenti e le memorie sono in distribuzione.

Luigi IOVINO (M5S), *relatore per la IV Commissione*, anche a nome della relatrice per la III Commissione, invita la collega Ermellino a ritirare la sua proposta emendativa, sottolineando l'esigenza che, su un tema così delicato ed importante quale quello della crisi in Libia, ogni iniziativa sia concordata preventivamente con il governo nazionale libico. Raccomanda, infine, l'approvazione dell'emendamento 44.1 dei relatori, auspicando un'ampia convergenza di tutti i gruppi in considerazione della finalità volta a tutelare la salute e la sicurezza del personale impegnato nelle missioni all'estero.

Il sottosegretario Giulio CALVISI invita i relatori a riflettere sulla possibilità di approvare l'emendamento Ermellino 21.1, se riformulato nel senso di estendere l'intervento sanitario oltre Misurata subordinatamente a una richiesta da parte del Governo di Accordo Nazionale libico.

Luigi IOVINO (M5S), *relatore per la IV Commissione*, anche a nome della relatrice per la Commissione affari esteri, propone di riformulare l'emendamento Ermellino 21.1, nel senso indicato dal rappresentante del Governo.

Paolo FORMENTINI (LEGA) condivide la proposta di riformulazione avanzata dal rappresentante del Governo sull'emendamento Ermellino 21.1, purché sia anche espunto il riferimento a specifiche città libiche, considerata la sensibilità della materia.

Luigi IOVINO (M5S), *relatore per la IV Commissione*, condivide le considerazioni del collega Formentini e propone un'ulteriore riformulazione dell'emendamento Ermellino 21.1 (*vedi allegato 2*).

Alessandra ERMELLINO (MISTO) accetta la riformulazione proposta.

Paolo FORMENTINI (LEGA) nel preannunciare il voto favorevole della Lega sull'emendamento dei relatori 44.1, auspica che esso sia approvato all'unanimità, quale segno tangibile di un'attenzione condivisa da tutte le forze politiche alla sicurezza nazionale e all'attività dei nostri militari all'estero.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano la nuova formulazione dell'emendamento Ermellino 21.1 e l'emendamento dei relatori 44.1 (*vedi allegato 2*).

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che non sono state presentate proposte di relazioni alternative.

Laura BOLDRINI (PD) intervenendo in dichiarazione di voto sul complesso della

proposta di relazione all'Assemblea, preannuncia il proprio voto non favorevole e sottolinea che, mentre talune missioni da autorizzare ai sensi della Deliberazione in esame – come la Missione UNIFIL in Libano – sono del tutto condivisibili e apprezzate dalla popolazione locale, la missione bilaterale di assistenza alla Guardia costiera libica presenta molteplici aspetti critici e suscita profonde preoccupazioni al punto da non potere essere approvata: infatti, numerosi rapporti delle Nazioni Unite e di *Amnesty International*, nonché diverse inchieste giornalistiche hanno definitivamente acclarato le pesanti responsabilità di diversi esponenti della medesima Guardia costiera libica nel traffico di esseri umani, nonché le loro connivenze con gli aguzzini che gestiscono i centri di detenzione dei migranti, veri e propri *lager* in cui le donne subiscono stupri sistematici e gli uomini sono sottoposti a indicibili torture, come molte immagini di sbarchi di migranti sulle nostre coste hanno comprovato. Fa presente che, d'altra parte, in Libia è in corso una guerra vera e propria, che sta provocando esodi forzati e che non permette di trattare questo Paese come se il tempo intercorso in questi ultimi tre anni non fosse passato. Ricordando di aver presentato, lo scorso anno, insieme alla collega Quartapelle Procopio un atto di sindacato ispettivo, con cui si manifestava il sostegno al Piano delle Nazioni Unite per lo svuotamento dei centri di detenzione e la creazione di corridoi umanitari per i migranti verso i Paesi europei al fine di fare dell'Italia il Paese europeo capofila sui temi umanitari, ribadisce la necessità di rivedere – e sottoporre allo scrutinio parlamentare – le disposizioni del *Memorandum of Understanding* sottoscritto dal Governo italiano e dalle autorità libiche nel 2017, vincolando queste ultime in maniera perentoria al rigoroso rispetto dei diritti umani, senza accontentarsi di mere dichiarazioni di principio e impegni generici, e insistendo, soprattutto, sull'esigenza indifferibile di svuotare i centri di detenzione. Alla luce di queste motivazioni ribadisce di non potere esprimere voto favorevole sulla missione bilaterale di assistenza alla Guardia costiera libica.

Gennaro MIGLIORE (IV) a fronte di una condivisione sulle restanti parti della proposta di relazione all'Assemblea, preannuncia che il gruppo di Italia Viva in entrambe le Commissioni non parteciperà al voto, in ragione dei profili critici che connotano la missione bilaterale di assistenza alla Guardia costiera libica: a suo avviso, la partecipazione a tale missione viola i principi fondamentali della nostra Costituzione e il suo mandato deve essere pertanto modificato. Concorda sull'opportunità di rafforzare la presenza italiana in Libia a fronte del protagonismo e della crescente egemonia di potenze come la Turchia e la Russia, puntando tuttavia sulle attività di cooperazione e di *partnership* politica ed economica, non certo sul sostegno alla Guardia costiera libica, che si è macchiata di ripetuti e certificati crimini e che, in ben note sue articolazioni interne, collude con i trafficanti di esseri umani, come certificato dai rapporti delle Nazioni Unite. Oltretutto sono finora mancati meccanismi di monitoraggio sulla destinazione da parte della Guardia costiera libica delle ingenti risorse finanziarie assicurate dal nostro Paese ed è mancato, nella controparte, un vero atteggiamento collaborativo nei confronti dell'Italia. Invita pertanto il Governo a riconsiderare il mandato della missione per tutelare al meglio l'interesse nazionale e i nostri valori costituzionali in materia di diritti umani e libertà fondamentali.

Maria TRIPODI (FI) preannuncia il voto favorevole di Forza Italia, rimarcando come il suo gruppo abbia sempre sostenuto l'utilità e l'importanza delle Forze armate e delle missioni all'estero. Si rammarica, quindi, delle divisioni che la maggioranza ha manifestato al suo interno, che rischiano di portare il dibattito su un binario ideologico che potrebbe arrecare seri danni.

Salvatore DEIDDA (FDI) preannuncia, a sua volta, il voto favorevole del gruppo

di Fratelli d'Italia, evidenziando come il personale militare italiano si sia sempre distinto per la professionalità e per l'eccellente comportamento nelle missioni internazionali. Si tratta di operazioni che consentono di mantenere la pace, assicurando sicurezza alle popolazioni che vivono nelle aree di crisi e che dovrebbero riscuotere unanime sostegno. Lasciano, dunque, perplessi le divisioni tra le forze politiche che sostengono la maggioranza e che rischiano di indebolire il prestigio del nostro Paese all'estero.

Alessandra ERMELLINO (MISTO) preannuncia il suo voto favorevole, evidenziando l'importanza del ruolo che i nostri militari svolgono all'estero. Osserva, tuttavia, che la relazione per l'Assemblea presenta alcuni punti di debolezza, soprattutto nelle premesse. In particolare, lamenta una falla nella missione IRINI, la quale – pur comandata dall'Italia – non ha efficaci poteri d'interdizione sul traffico di armi. Anche il richiamo alle modifiche al *Memorandum of Understanding* (MoU) con la Libia appare poco significativo, dal momento che non si conoscono, oggi, quali saranno gli esiti degli accordi che dovranno portare alla sua revisione. I rapporti con la Guardia costiera libica devono subire una decisa sterzata e occorre che cessino immediatamente le minacce a giornalisti italiani che sono attualmente sotto scorta. Evidenzia, infine, le incongruenze tra la deliberazione oggi in esame e le dichiarazioni programmatiche del Ministro della difesa rese lo scorso autunno, poiché non vi è traccia della missione nello stretto di Hormuz, che pure era stata annunciata, mentre viene avviata una nuova missione sulle coste occidentali dell'Africa, di cui non si era mai parlato. Conclude condividendo le riflessioni del deputato Fassino, svolte nella precedente seduta, riguardo la presenza italiana in Afghanistan, che deve essere mantenuta fino a quando non saranno assicurate adeguate condizioni di pace e sicurezza in quel Paese.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) preannuncia il voto favorevole del Partito democratico sulla proposta di relazione all'Assemblea, a conferma del pieno e convinto sostegno del suo Gruppo alle missioni dei nostri militari all'estero. Auspica che nella successiva fase di esame dei provvedimenti in titolo presso l'Assemblea sia possibile tenere in maggior conto quanto rappresentato dalla collega Boldrini.

Paolo FORMENTINI (LEGA) preannunciando il voto favorevole del suo gruppo, si dichiara allibito per la spaccatura profonda che emerge in seno alla maggioranza. Associandosi alle considerazioni del collega Deidda, ritiene auspicabile che il Parlamento voti all'unanimità a sostegno dei nostri militari impegnati all'estero in delicate operazioni di *peacekeeping*. Ricorda, altresì, che il precedente Esecutivo si era dimostrato fermo e determinato nel sollecitare l'intervento delle competenti Agenzie delle Nazioni Unite per affrontare la problematica dei centri di detenzione in Libia, ma aveva dimostrato altrettanto rigore e severità nel combattere il fenomeno odioso del traffico di esseri umani. L'attuale maggioranza, invece, consente alla RAI di spendere denaro del contribuente per finanziare la messa in onda di un documentario su Carola Rackete, la comandante della *Sea Watch* che trasportava a bordo ben tre torturatori libici e che ha speronato una motovedetta della Guardia di Finanza: la trasmissione del documentario, a suo avviso, è un gesto inqualificabile, che la Lega denuncerà in ogni sede.

Le Commissioni approvano, quindi, la relazione all'Assemblea come risultante dagli emendamenti approvati (*vedi allegato 3*).

La seduta termina alle 15.35.

ALLEGATO 1

Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2020, adottata il 21 maggio 2020 (Doc XXV, n. 3).

Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita al periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2019, anche al fine della relativa proroga per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2020, deliberata dal Consiglio dei ministri il 21 maggio 2020 (Doc XXVI, n. 3).

EMENDAMENTI PRESENTATI

Nella missione di cui alla scheda 21/2020, aggiungere le seguenti parole: con possibile estensione dell'assistenza sanitaria da Misurata ad altre città quali Bengasi, Tripoli e Tobruk, soprattutto nel momento presente e con una pandemia ancora in atto.

21. 1. Ermellino.

Con riferimento alla scheda 44/2020 si propone di autorizzarla impegnando il Governo ad assicurare un rafforzamento di risorse, delle attività a tutela della sicurezza nazionale, anche in ragione della volatilità dei contesti in cui si opera.

44. 1. I Relatori.

ALLEGATO 2

Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2020, adottata il 21 maggio 2020 (Doc XXV, n. 3).

Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita al periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2019, anche al fine della relativa proroga per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2020, deliberata dal Consiglio dei ministri il 21 maggio 2020 (Doc XXVI, n. 3).

EMENDAMENTI APPROVATI

Nella missione di cui alla scheda 21/2020, aggiungere le seguenti parole: con possibile estensione dell'assistenza sanitaria, qualora richiesta dal Governo di Accordo Nazionale libico, da Misurata ad altre città, soprattutto nel momento presente e con una pandemia ancora in atto.

21. 1. (*Nuova formulazione*) Ermellino.

Con riferimento alla scheda 44/2020 si propone di autorizzarla impegnando il Governo ad assicurare un rafforzamento di risorse, delle attività a tutela della sicurezza nazionale, anche in ragione della volatilità dei contesti in cui si opera.

44. 1. I Relatori.

ALLEGATO 3

Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2020, adottata il 21 maggio 2020 (Doc XXV, n. 3).

Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita al periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2019, anche al fine della relativa proroga per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2020, deliberata dal Consiglio dei ministri il 21 maggio 2020 (Doc XXVI, n. 3).

RELAZIONE APPROVATA PER L'ASSEMBLEA

Le Commissioni III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa) della Camera dei deputati,

discusse congiuntamente la Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2020, adottata il 21 maggio 2020 (Doc. XXV, n. 3) e la Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita al periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2019, anche al fine della relativa proroga per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2020, deliberata il 21 maggio 2020 (Doc. XXVI, n. 3), adottate ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2 e 3 della legge 21 luglio 2016, n. 145;

richiamate le comunicazioni del Governo sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali nell'ambito dell'esame delle Deliberazioni adottate dal Consiglio dei Ministri il 21 maggio 2020 ai sensi della legge 21 luglio 2016, n. 145, svolte il 25 giugno 2020, davanti alle Commissioni riunite affari esteri e difesa della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché gli ulteriori elementi conoscitivi acquisiti in occasione delle audizioni dal Capo di Stato maggiore della Difesa, del Direttore Generale del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale per la Cooperazione allo sviluppo e del Comandante del Comando Operativo di Vertice Interforze (COI);

richiamata la legge 21 luglio 2016, n. 145, recante Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, che conferisce al Parlamento un ruolo centrale nel processo decisionale sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, leva cruciale della politica estera e della politica di difesa del nostro Paese;

premesso che:

la decisione parlamentare consiste, nello specifico, in una valutazione di adeguatezza degli interventi, di natura militare e civile, oggetto delle citate Deliberazioni rispetto agli interessi nazionali, così pure in relazione al sistema di alleanze e al posizionamento dell'Italia nelle organizzazioni internazionali e rispetto ai partner di riferimento;

l'impegno dell'Italia nelle missioni internazionali, profondamente ancorato ai valori e ai principi della Carta costituzionale, mantiene come propri obiettivi la stabilizzazione delle crisi in atto, la ge-

stione ordinata dei processi di transizione, il sostegno ad agende riformiste inclusive, concorrendo così allo sforzo di tutta la comunità internazionale per la pace e la sicurezza a livello globale;

le missioni internazionali cui l'Italia partecipa hanno nel tempo consolidato il profilo della nostra identità mediterranea, della nostra vocazione europeista, del nostro legame transatlantico insieme ad un convinto sostegno al multilateralismo. Nei confronti della comunità internazionale l'Italia deve spendersi, in particolare, affinché non cessi l'impegno contro il terrorismo, a sostegno dei diritti umani e delle libertà fondamentali, contro ogni forma di discriminazione nei confronti delle minoranze e anche per una condivisione più equa e responsabile delle conseguenze del fenomeno migratorio;

in questo quadro, sul versante libico, nell'impegno a scongiurare – da una parte – l'*escalation* militare con interventi diretti degli attori esterni e – dall'altra – un congelamento della situazione che si traduca in una spartizione di fatto del Paese, l'Italia deve sostenere i meccanismi di seguito dell'iniziativa di Berlino recepiti nella risoluzione n. 2510 del 2020 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite del 12 febbraio scorso, per l'avvio di tre esercizi di dialogo intra-libico sul piano militare, economico e politico. Per tali ragioni è del tutto condivisibile l'adesione dell'Italia alle decisioni prese in ambito europeo ad avere posto fine entro il mese di marzo 2020 alla missione EUNAVFOR MED operazione *Sophia* al fine di deliberarne una nuova – EUNAVFOR MED *IRINI* – con l'obiettivo di dare attuazione, tramite assetti aerei, satellitari e marittimi, all'*embargo* di armi in Libia disposto dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. La nuova missione potrà auspicabilmente evolvere sul terreno dell'addestramento e della formazione, ad oggi prestata nella missione bilaterale a supporto della Guardia costiera libica;

a tal fine, appare strategico proseguire nel nostro impegno in Libia su richiesta del Governo Nazionale libico, volto a fornire assistenza specialistica nell'addestramento e nella condotta delle operazioni di sminamento e bonifica di ordigni disseminati nelle aree urbane di Tripoli, a valere sulle risorse già stanziate;

nell'ambito dello sforzo profuso dall'Italia sul piano diplomatico per la pacificazione e la stabilizzazione della Libia è di particolare rilievo, inoltre, il processo in atto finalizzato alla revisione del *Memorandum of Understanding* sottoscritto con le autorità libiche nel 2017, che ha già trovato riscontro in esplicite rassicurazioni da parte libica sul terreno del rispetto dei diritti umani e sulla maggiore presenza delle Organizzazioni internazionali in Libia;

quanto al quadrante mediorientale in Iraq l'Italia deve mantenere fermo il proprio impegno per le attività di formazione di forze militari e di polizia irachene e curde, operando al contempo in favore della stabilizzazione delle aree liberate dal *Daesh* e sostenendo il fondo dell'UNDP per la ripresa post-bellica di quelle aree. A questo si associa il nostro peculiare impegno per la salvaguardia del patrimonio storico e archeologico iracheno e quello nel contesto della Coalizione globale contro *Daesh* e del Gruppo finanziario di contrasto al sedicente Stato islamico, insieme ad Arabia Saudita e Stati uniti. In tale prospettiva si colloca la nuova operazione dell'UE denominata *European Union Advisory Mission in support of Security Sector Reform in Iraq* (EUAM Iraq) ed intesa a fornire consulenza e competenze alle autorità irachene per lo sviluppo di strategie di contrasto e prevenzione del terrorismo e della criminalità organizzata, di valutare un potenziale ulteriore impegno dell'Unione europea e di assistere la delegazione dell'Unione europea nel Paese;

l'Italia deve esprimere una posizione avanzata in Europa per quanto concerne le problematiche che attraversano l'Africa nella quale i temi dello sviluppo s'intrecciano con l'instabilità politica e istituzionale determinando una situazione di dif-

fusa e perdurante emergenza caratterizzata da una mobilità forzata della popolazione. In questo quadro rischiano di fondersi in un'unica area di crisi il nodo saheliano, che si estende progressivamente verso l'area del Golfo di Guinea, e quella del Corno d'Africa, dove una molteplicità di attori anche esterni determina una situazione di instabilità che dura da diversi decenni e le cui propaggini di fondamentalismo violento si vanno sempre più estendendo verso sud, arrivando a coinvolgere Tanzania e Mozambico;

a tal proposito, giova ricordare, in particolare, la decisione assunta nel corso del Summit NATO di Varsavia del luglio 2016, di costituire un « Polo (HUB) » per la direzione strategica dell'Alleanza atlantica su Medio Oriente, Nordafrica, Sahel e Africa Subsahariana, allo scopo di rafforzare la comprensione dell'Alleanza sull'Africa e sul Medio Oriente, fornendo prospettive e analisi e promuovendo lo scambio di informazioni con Paesi e organizzazioni partner, al fine di evidenziare le dinamiche regionali rilevanti per la sicurezza euro-atlantica;

la Coalizione per il Sahel intende essere una piattaforma di coordinamento integrata, finalizzata a mobilitare un più efficace sostegno alla stabilizzazione e sicurezza dei Paesi del G5 nei 4 pilastri di assistenza: cooperazione militare, del *capacity building* securitario, di quello civile e dello sviluppo. Per l'Italia, che avrà la possibilità di contribuire alla elaborazione dell'indirizzo politico della Coalizione per il Sahel, i nuovi assetti rappresentano un'opportunità per valorizzare in maniera più strutturata il proprio contributo per la stabilizzazione della regione. Un contributo che potrà aumentare ulteriormente negli anni a venire, tenuto conto della crescente rilevanza strategica del Sahel per la visione italiana di un Mediterraneo allargato;

è in tale contesto che sono chiamate a dare un contributo decisivo due nuove iniziative. Da un lato, la partecipazione di un contingente italiano alla forza multinazionale di contrasto alla minaccia terroristica nel Sahel denominata Task Force TAKUBA; dall'altro, la partecipazione alla missione di sorveglianza e sicurezza navale nel Golfo di Guinea, volta a fronteggiare le esigenze di prevenzione e contrasto della pirateria e delle rapine a mano armata in mare, con l'obiettivo di assicurare la tutela degli interessi strategici nazionali nell'area, con particolare riferimento alle acque prospicienti la Nigeria;

preme sottolineare la conferma dell'impegno da parte dell'Italia per l'anno 2020 nel Sahel con la partecipazione alla missione bilaterale in Niger, alla missione dell'ONU MINUSMA, nonché alle missioni dell'Unione europea EUTM Mali, EUCAP Sahel Mali e EUCAP Sahel Niger;

in coerenza con tale approccio sarebbe altamente auspicabile che nell'ambito delle disposizioni contenute nei Documenti all'esame, potesse trovare spazio un rafforzamento del personale italiano militare e civile, nelle seguenti missioni:

EUTM Mali (missione militare di formazione condotta dall'UE per contribuire al ripristino della capacità militare delle forze armate maliane);

EUCAP Sahel Mali (missione civile a sostegno delle forze di sicurezza interna maliane (polizia, gendarmeria e guardia nazionale);

EUCAP Sahel Niger (missione civile per sostenere lo sviluppo delle capacità degli operatori della sicurezza nigerini);

su impulso italiano e anche grazie all'intenso lavoro svolto dalla delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare della NATO, l'Alleanza si concentra oggi maggiormente sui pericoli e le criticità del suo versante meridionale, sia in termini di pianificazione militare che di rafforzamento della cooperazione pratica e del dialogo politico con i Paesi *partner* della regione MENA. In tale contesto si colloca coerentemente la nuova missione relativa alla partecipazione di personale militare all'iniziativa della NATO denominata *Implementation of the Enhancement of the*

Framework for the South, che è finalizzata al rafforzamento della stabilità delle regioni poste lungo il fianco sud della NATO, interessate da crescenti sfide e minacce alla sicurezza, attraverso attività di formazione e di supporto dei paesi dell'area nell'ambito della sicurezza e difesa del territorio;

con riferimento alle missioni di cui si propone la proroga nell'anno 2020, 9 missioni sono svolte in Europa, 10 in Asia e 18 in Africa;

con riferimento alle missioni in corso di svolgimento, è opportuno sottolineare il quadro cautamente positivo concernente l'Afghanistan alla luce dell'accordo per la nascita di un governo nazionale e in vista del negoziato con i talebani per promuovere la pacificazione del Paese. L'impegno italiano, che prosegue nella regione di Herat nell'ambito della NATO *Resolute Support Mission* nella prospettiva di progressiva riduzione in fase di negoziato tra alleati e che potrà compiersi nel 2021, potrà persistere sul versante politico e civile a salvaguardia dei progressi ottenuti in questi anni di forte impegno internazionale e italiano in materia di diritti umani, libertà fondamentali, stato di diritto e condizione della donna;

con riferimento agli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione – per i quali è previsto per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale uno stanziamento complessivo per l'anno 2020 pari a 121 milioni di euro a fronte di un fabbisogno per il 2019 di 115 milioni, di cui 50 milioni per interventi di emergenza e 70 milioni per quelli legati allo sviluppo, per un investimento che sommato alle spese di bilancio arriva a 603 milioni di euro complessivi – rappresentano a loro volta uno strumento fondamentale di politica estera per la loro valenza strategica nel sostenere intere comunità: la cooperazione è, infatti, uno strumento essenziale per rafforzare la resilienza delle comunità fragili e per creare le condizioni per l'avvento di società più democratiche e più stabili;

gli interventi oggetto delle deliberazioni governative sono mirati a sostenere l'azione della cooperazione italiana in tre grandi aree geografiche: Africa, Medio Oriente e Asia con obiettivi prioritari come la ricostruzione civile in situazioni di conflitto o post-conflitto, il miglioramento delle opportunità lavorative *in loco*, la sicurezza alimentare, la prevenzione e il contrasto alla violenza sessuale sulle donne e le bambine, lo sminamento umanitario;

va in questa direzione un auspicabile impegno del Governo italiano al rifinanziamento per il periodo 2021-2024 del Piano d'Azione Nazionale in attuazione della risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1325 del 2000 e delle ulteriori risoluzioni dell'ONU in tema di donne pace e sicurezza, dei piani di azione nazionali sulla medesima materia, nel rispetto di quanto previsto dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 145 del 2016, al fine di dare sostegno alla *leadership* conseguita dall'Italia nel settore e assicurare continuità ai progetti realizzati, tra cui spicca il *network* delle Donne mediatrici del Mediterraneo;

nell'opportuno sforzo di approfondimento sulle *best practice* maturate a livello internazionale nella risoluzione dei conflitti e nella prevenzione delle crisi, posto in essere anche dalle Nazioni Unite, e volto ad individuare metodi sempre più efficaci ed alternativi all'uso della forza, appare opportuno in prospettiva valorizzare maggiormente l'impiego, anche in aree di crisi, di leve civili per il *peace building* qualificate alla mediazione e alla riconciliazione sul piano culturale, sociale e anche politico, con compiti di miglioramento del quadro umanitario, di assistenza tecnica allo sviluppo democratico, di facilitazione del dialogo politico tra le parti e di ripristino di relazioni di fiducia a livello locale, in linea con gli indirizzi della UN *Peacebuilding Commission* e con il consistente contributo italiano al *Peacebuilding Fund;*

ritenuto, pertanto che il quadro complessivo delle missioni internazionali sot-

toposto dal governo all'autorizzazione parlamentare appare precipuamente finalizzato ad assicurare la tutela degli interessi strategici nazionali in aree geografiche di immediata prossimità al nostro territorio nazionale e con riferimento ad ambiti securitari di assoluto rilievo per l'Italia,

propongono all'Assemblea di autorizzare, per il periodo 1º gennaio – 31 marzo 2020, la prosecuzione della seguente missione internazionale in corso, di cui al punto 5 della Relazione analitica DOC XXVI n. 3:

EUNAVFOR MED operazione SOPHIA (scheda n. 9/2020);

propongono, inoltre, all'Assemblea di autorizzare, per il periodo 1º gennaio – 31 dicembre 2020, la prosecuzione delle missioni internazionali in corso e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno ai processi di pace e di stabilizzazione, di cui al punto 5 della Relazione analitica DOC XXVI n. 3, di seguito riportate:

EUROPA

NATO Joint Enterprise (scheda n. 1/2020);

European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) – *personale militare (scheda n. 2/2020)*;

European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) – *personale civile (scheda n. 3/2020)*;

United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) (scheda n. 4/2020);

EUFOR ALTHEA (scheda n. 5/2020);

Missione bilaterale di cooperazione delle Forze di Polizia nei Paesi dell'area balcanica e Missione di assistenza alla polizia albanese (scheda n. 6/2020);

United Nations Peacekeeping Force in Cyprus – UNFICYP (scheda n. 7/2020);

NATO *Sea Guardian* (scheda n. 8/2020);

ASIA

NATO *Resolute Support Mission* (scheda n. 10/2020);

United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) (scheda n. 11/2020);

Missione bilaterale di addestramento delle Forze armate libanesi (MIBIL) (scheda n. 12/2020);

Missione bilaterale di addestramento delle Forze di sicurezza palestinesi (scheda n. 13/2020);

European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah) (scheda n. 14/2020);

European Union Police – Coordination Office for Palestinian Police Support (EUPOL COPPS) (scheda n. 15/2020);

Coalizione Internazionale di contrasto alla minaccia terroristica del *Daesh* (scheda n. 16/2020);

NATO *Mission* in Iraq NM-I (scheda n. 17/2020);

United Nations Military Observer Group in India and Pakistan – UNMOGIP (scheda n. 18/2020);

personale militare, incluso il personale del Corpo della Croce rossa, impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, in Qatar e a Tampa per le esigenze connesse con le missioni internazionali in Medio Oriente e Asia (scheda n. 19/2020);

AFRICA

United Nations Support Mission in Lybia (UNSMIL) (scheda n. 20/2020);

Missione bilaterale di assistenza e supporto in Libia (scheda n. 21/2020), con possibile estensione dell'assistenza sanitaria, qualora richiesta dal Governo di Accordo Nazionale libico, da Misurata ad altre città, soprattutto nel presente e con una pandemia ancora in atto;

Missione bilaterale di assistenza alla Guardia costiera libica della Marina mili-

tare libica e alla *General Administration for Coastal Security* – Corpo della Guardia di finanza (scheda n. 22/2020);

European Union Border Assistence Mission in Libya (EUBAM LIBYA) (scheda n. 23/2020);

Missione bilaterale di cooperazione in Tunisia (scheda n. 24/2020);

United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali – MINUSMA (scheda n. 25/2020);

European Union Training Mission Mali (EUTM Mali) (scheda n. 26/2020);

EUCAP *Sahel Mali* (scheda n. 27/2020);

EUCAP *Sahel Niger* (scheda n. 28/2020);

Missione bilaterale di supporto nella Repubblica del Niger (scheda n. 29/2020);

United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara (MINURSO) (scheda n. 30/2020);

Multinational Force and Observers in Egitto – MFO (scheda n. 31/2020);

European Union Training Mission Repubblica Centrafricana (EUTM RCA) (scheda n. 32/2020);

European Union Military Operation denominata *Atalanta* (scheda n. 33/2020);

European Union Training Mission Somalia (EUTM Somalia) (scheda n. 34/2020);

EUCAP Somalia (scheda n. 35/2020);

Missione bilaterale di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane e dei funzionari yemeniti (scheda n. 36/2020);

Personale impiegato presso la base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti per le esigenze connesse con le missioni internazionali nell'area del Corno d'Africa e zone limitrofe (scheda n. 37/2020);

POTENZIAMENTO DI DISPOSITIVI NAZIONALI E DELLA NATO

dispositivo aeronavale nazionale per la sorveglianza e la sicurezza dei confini nazionali nell'area del Mediterraneo centrale, denominato *Mare Sicuro*, comprensivo della missione in supporto alla Guardia costiera libica richiesta dal Consiglio presidenziale-governo di accordo nazionale libico (scheda n. 38/2020);

dispositivo NATO per la sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza (scheda n. 39/2020);

dispositivo NATO per la sorveglianza navale nell'area sud dell'Alleanza (scheda n. 40/2020);

potenziamento della presenza della NATO in Lettonia *(Enhanced Forward Presence)* (scheda n. 41/2020);

Air Policing della NATO per la sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza (scheda n. 42/2020);

Esigenze comuni a più teatri operativi delle Forze armate (scheda n. 43/2020);

Supporto info-operativo a protezione del personale delle Forze armate, impegnando il Governo ad assicurare un rafforzamento, in termini di risorse, delle attività a tutela della sicurezza nazionale, anche in ragione della volatilità dei contesti in cui si opera (scheda n. 44/2020);

INTERVENTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO PER IL SOSTEGNO DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE

Iniziative di cooperazione allo sviluppo e di sminamento umanitario (scheda n. 45);

Interventi di sostegno ai processi di pace, stabilizzazione rafforzamento della sicurezza (scheda n. 46);

Partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per la pace e la sicurezza (scheda n. 47);

Contributo a sostegno delle forze di sicurezza afghane, comprese le forze di polizia (scheda n. 48);

Interventi operativi di emergenza e di sicurezza (scheda n. 49);

propongono, altresì, all'Assemblea di autorizzare la partecipazione dell'Italia alle seguenti cinque nuove missioni, di cui alla Deliberazione del Consiglio dei ministri del 21 maggio 2020 (Doc. XXV, n. 3), di seguito riportate:

EUROPA

per il periodo 1º aprile – 31 dicembre 2020 European Union Military Operation in the Mediterranean – EUNAVFOR MED *Irini* (scheda n. 9-*bis*/2020);

e per il periodo 1º gennaio – 31 dicembre 2020 la partecipazione dell'Italia alle seguenti missioni, di cui alla Deliberazione del Consiglio dei ministri del 21 maggio 2020 (Doc. XXV, n. 3), di seguito riportate:

ASIA

European Union Advisory Mission in support of Security Sector Reform in Iraq (EUAM Iraq) (scheda n. 17-*bis*/2020);

AFRICA

Forza multinazionale di contrasto alla minaccia terroristica nel Sahel *Task Force* TAKUBA (scheda n. 29-*bis*/2020);

Impiego di un dispositivo aeronavale nazionale per attività di presenza, sorveglianza e sicurezza nel Golfo di Guinea (scheda n. 38-*bis*/2020);

NATO *Implementation of the Enhancement of the Framework for the South* (scheda n. 41-*bis*/2020).

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla diffusione intenzionale, seriale e massiva di informazioni false (cosiddette *fake news*). C. 1056 Fiano, C. 2103 Boschi, C. 2187 Mollicone e C. 2213 Lattanzio 17

COMITATO RISTRETTO

Martedì 7 luglio 2020.

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla diffusione intenzionale, seriale e massiva di informazioni false (cosiddette *fake news*). C. 1056 Fiano, C. 2103 Boschi, C. 2187 Mollicone e C. 2213 Lattanzio.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 16.40 alle 17.15.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di Valerio Onida, Presidente emerito della Corte costituzionale, nell'ambito dell'esame della proposta di legge costituzionale C. 2238 Fornaro, recante modifiche agli articoli 57 e 83 della Costituzione, in materia di base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica e di riduzione del numero dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica 19

Audizione informale, in videoconferenza, di Costantino Murgia, professore di diritto costituzionale italiano e comparato presso l'Università di Cagliari, nell'ambito dell'esame della proposta di legge costituzionale C. 2238 Fornaro, recante modifiche agli articoli 57 e 83 della Costituzione, in materia di base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica e di riduzione del numero dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica 19

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di Triantafillos Loukarelis, Direttore dell'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica – UNAR, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1794 Brescia, recante istituzione dell'Autorità garante per il contrasto delle discriminazioni e delle proposte di legge C. 1323 Scagliusi e C. 855 Quartapelle Procopio, recanti istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali 19

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, in videoconferenza, di rappresentanti di CGIL-FP, CISL-FP e UIL-FP, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 242 Fiano, C. 255 Guidesi, C. 318 Rampelli, C. 451 Bordonali, C. 705 Polverini, C. 837 Sandra Savino, C. 1121 Vito e C. 1859 Brescia, recanti disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale 19

Audizioni informali, in videoconferenza, di rappresentanti di CSA RAL – Dipartimento Polizia Locale nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 242 Fiano, C. 255 Guidesi, C. 318 Rampelli, C. 451 Bordonali, C. 705 Polverini, C. 837 Sandra Savino, C. 1121 Vito e C. 1859 Brescia, recanti disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale 20

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. Atto n. 181 *(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni)* 20

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 40

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador, con Allegati. C. 2091 Governo (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 20

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 43

Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra. C. 2121 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 22

ALLEGATO 3 (Parere approvato) 44

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo. C. 875 e abb.-A (Parere alla IV Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 27

ALLEGATO 4 (Parere approvato) 45

DL 33/2020: Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2554 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)* 36

ALLEGATO 5 (Parere approvato) 47

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 39

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 7 luglio 2020.

Audizione informale, in videoconferenza, di Valerio Onida, Presidente emerito della Corte costituzionale, nell'ambito dell'esame della proposta di legge costituzionale C. 2238 Fornaro, recante modifiche agli articoli 57 e 83 della Costituzione, in materia di base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica e di riduzione del numero dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.45 alle 12.05.

Audizione informale, in videoconferenza, di Costantino Murgia, professore di diritto costituzionale italiano e comparato presso l'Università di Cagliari, nell'ambito dell'esame della proposta di legge costituzionale C. 2238 Fornaro, recante modifiche agli articoli 57 e 83 della Costituzione, in materia di base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica e di riduzione del numero dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.05 alle 12.20.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 7 luglio 2020.

Audizione informale, in videoconferenza, di Triantafillos Loukarelis, Direttore dell'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica – UNAR, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1794 Brescia, recante istituzione dell'Autorità garante per il contrasto delle discriminazioni e delle proposte di legge C. 1323 Scagliusi e C. 855 Quartapelle Procopio, recanti istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.30 alle 12.45.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 7 luglio 2020.

Audizioni informali, in videoconferenza, di rappresentanti di CGIL-FP, CISL-FP e UIL-FP, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 242 Fiano, C. 255 Guidesi, C. 318 Rampelli, C. 451 Bordonali, C. 705 Polverini, C. 837 Sandra Savino, C. 1121 Vito e

C. 1859 Brescia, recanti disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13 alle 13.30.

Audizioni informali, in videoconferenza, di rappresentanti di CSA RAL – Dipartimento Polizia Locale nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 242 Fiano, C. 255 Guidesi, C. 318 Rampelli, C. 451 Bordonali, C. 705 Polverini, C. 837 Sandra Savino, C. 1121 Vito e C. 1859 Brescia, recanti disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 13.45.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 7 luglio 2020. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. – Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Matteo Mauri.

La seduta comincia alle 13.55.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. Atto n. 181.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 giugno 2020.

Sabrina DE CARLO (M5S), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni *(vedi allegato 1)*.

Il Sottosegretario Matteo MAURI prende atto delle condizioni e delle osservazioni formulate nella proposta di parere e assicura l'intendimento del Governo di adottare le modifiche dello schema di decreto necessarie per porre rimedio alle criticità evidenziate, anche alla luce dei rilevi del Consiglio di Stato richiamati nella proposta di parere.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, richiama, in particolare, l'attenzione del Governo sull'osservazione di cui alla lettera *b)* della proposta di parere, in cui si ravvisa l'opportunità di accelerare l'adozione dei decreti attuativi mancanti per dare piena attuazione alla legge 7 aprile 2017, n. 47.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 14.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 7 luglio 2020. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI.

La seduta comincia alle 14.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador, con Allegati.
C. 2091 Governo.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2091, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione del-

l'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 novembre 2016.

Andrea DE MARIA (PD), *relatore*, segnala innanzitutto come il disegno di legge sia finalizzato a ratificare l'adesione dell'Ecuador all'Accordo commerciale tra l'Unione europea, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra (cosiddetto « Accordo multipartito »).

L'Accordo tra l'UE, la Colombia e il Perù, che costituisce il primo accordo commerciale concluso dall'UE dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, rappresenta uno strumento importante per la crescita e lo sviluppo dell'integrazione regionale oltre che per il rafforzamento delle relazioni politico-economiche biregionali. Il rispetto dei princìpi democratici, dello Stato di diritto e dei diritti umani forma parte essenziale dell'Accordo.

Sul piano commerciale e degli investimenti, l'Accordo multipartito istituisce un importante quadro giuridico per la liberalizzazione degli scambi di merci, servizi e capitali tra le Parti, prevedendo una progressiva e reciproca liberalizzazione degli scambi grazie all'eliminazione dei dazi su tutti i prodotti industriali e della pesca e un miglioramento dell'accesso al mercato dei prodotti agricoli.

L'Accordo, inoltre, rappresenta un solido quadro giuridico per settori importanti come quelli degli appalti pubblici, dei servizi e degli investimenti, facilita la riduzione delle barriere tecniche e stabilisce una disciplina comune in materia di diritti di proprietà intellettuale, trasparenza e concorrenza. L'articolo 329 dell'Accordo stabilisce le disposizioni in base alle quali altri Paesi membri della Comunità andina possono diventare parti dell'Accordo medesimo.

Il Protocollo di cui si propone la ratifica si compone di 29 articoli, suddivisi in 11 sezioni, e XX allegati.

L'articolo 1, che costituisce la Sezione I, stabilisce che l'Ecuador diviene Parte dell'Accordo.

L'articolo 2, che costituisce la Sezione II, stabilisce le modifiche all'Accordo multipartito conseguenti all'adesione dell'Ecuador per quanto concerne l'elenco dei servizi oggetto di reciproca liberalizzazione con l'UE.

La Sezione III (composta dagli articoli da 3 a 5) concerne la Tabella di soppressione dei dazi.

L'articolo 6, che costituisce la Sezione IV, riguarda le modifiche necessarie per tenere conto dell'adesione dell'Ecuador con riferimento alle regole d'origine.

La Sezione V (composta dall'articolo 7) e la Sezione VI (composta dagli articoli 8 e 9) riguardano rispettivamente le misure di salvaguardia agricola e le misure sanitarie e fitosanitarie.

La Sezione VII, che reca gli articoli da 10 a 19, aggiorna, in conseguenza dell'adesione dell'Ecuador, gli impegni in materia di scambi di servizi, attività economiche liberalizzate, stabilimento e commercio elettronico.

La Sezione VIII (composta dagli articoli 20 a 23) riguarda gli appalti pubblici e reca, fra l'altro, la precisazione della definizione di « servizi prestati nell'esercizio di poteri governativi » (articolo 20) e la descrizione per l'Ecuador degli appalti compresi nell'accordo, l'elenco delle amministrazioni e delle altre stazioni appaltanti, nonché l'indicazione degli appalti esclusi dall'Accordo (articolo 21).

La Sezione IX (composta dagli articoli da 24 a 25) concerne le indicazioni geografiche, prevedendo che specifici prodotti siano considerati a indicazione geografica dell'Ecuador.

L'articolo 26, che costituisce la Sezione X, prevede l'inserimento nell'allegato XX dell'Accordo di dichiarazioni comuni concernenti precisazioni relative ai diritti di proprietà intellettuale e il mantenimento in vigore delle misure di applicazione della tassa sulle bevande alcoliche per due anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, nonché – previa verifica della loro necessità

ogni cinque anni – delle misure relative all'importazione di indumenti e calzature usati e di veicoli usati.

La Sezione XI reca le disposizioni generali e finali. In particolare, l'articolo 27 concerne la notifica del completamento delle procedure di ratifica, l'applicazione provvisoria e l'entrata in vigore del Protocollo e il depositario dell'atto (individuato nel Segretariato generale del Consiglio dell'UE), mentre l'articolo 29 stabilisce che il Protocollo costituisce parte integrante dell'Accordo e che gli allegati del Protocollo costituiscono parte integrante dello stesso Protocollo.

Per quanto attiene al contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di 4 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quel che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a)*, della Costituzione.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 2)*.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra.
C. 2121 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2121, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra l'Unione europea e l'Australia, fatto a Manila il 7 agosto 2017.

Andrea DE MARIA (PD), *relatore*, segnala preliminarmente come l'Accordo consolidi e rafforza i tre pilastri della collaborazione tra le Parti, consistenti nella:

1) cooperazione in materia di politica estera e di sicurezza di interesse comune, anche nell'ambito di armi di distruzione di massa, armi leggere e di piccolo calibro, lotta al terrorismo, promozione della pace e della sicurezza internazionale;

2) cooperazione economica e commerciale volta a facilitare gli scambi e i flussi di investimenti bilaterali, la soluzione di questioni economiche e commerciali settoriali, la riduzione degli ostacoli tecnici al commercio ed all'accesso agli appalti pubblici;

3) cooperazione settoriale, relativa a ricerca e innovazione, istruzione e cultura, migrazione, lotta contro il terrorismo, lotta contro criminalità organizzata e criminalità informatica, cooperazione giudiziaria, tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

In particolare, l'Accordo contempla un'ampia gamma di settori nei quali possano essere sviluppate forme di cooperazione, tra cui: il commercio agricolo, le questioni sanitarie e fitosanitarie, il commercio e gli investimenti, l'ambiente e i cambiamenti climatici, l'energia, la salute, l'istruzione, la cultura, il lavoro, la gestione delle catastrofi, la pesca e gli affari marittimi, i trasporti, la cooperazione giuridica, oltre ad altri settori chiave quali il riciclaggio del denaro, il contrasto al finanziamento del terrorismo, la criminalità organizzata e la corruzione.

In tale quadro sono previste ampie forme di cooperazione in ambito di agricoltura, commercio e proprietà intellettuale, tutte tematiche di estrema importanza per una convergenza fra le politiche australiane, caratterizzate da ostacoli tariffari e non tariffari, e quelle dell'Unione europea e dei suoi Stati membri.

Passando a sintetizzare il contenuto dell'Accordo di cui si propone la ratifica, esso si compone di 64 articoli, suddivisi in dieci titoli: Finalità e fondamenti dell'accordo (Titolo I); Dialogo politico e cooperazione in materia di politica estera e sicurezza (Titolo II); Cooperazione in materia di sviluppo globale e aiuti umanitari (Titolo III); Cooperazione in materia economica e commerciale (Titolo IV); Cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza (Titolo V); Cooperazione nei settori della ricerca, dell'innovazione e della società dell'informazione (Titolo VI); Cooperazione nei settori dell'istruzione e della cultura (Titolo VII); Cooperazione nei settori dello sviluppo sostenibile, dell'energia e dei trasporti (Titolo VIII); Quadro istituzionale (Titolo IX) e Disposizioni finali (Titolo X).

Quanto al Titolo I, relativo alle finalità e ai fondamenti dell'Accordo (costituito dagli articoli 1 e 2), le Parti definiscono i fondamenti della cooperazione basati sul rafforzamento delle loro relazioni strategiche a livello bilaterale, regionale e mondiale, sulla base di valori condivisi e interessi comuni, confermando la loro adesione ai valori comuni sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite e il loro impegno a rispettare i princìpi democratici e i diritti umani, le libertà fondamentali e lo Stato di diritto, conformemente alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo ed agli strumenti internazionali inerenti ai diritti umani. Le Parti ribadiscono l'impegno a promuovere una crescita economica sostenibile, per affrontare le sfide ambientali mondiali connesse al cambiamento climatico.

Ai sensi dell'articolo 2 l'attuazione dell'Accordo si fonda sui princìpi del dialogo, del rispetto reciproco, del partenariato paritario, del consenso e del rispetto del diritto internazionale.

Quanto al Titolo II, relativo al Dialogo politico e alla cooperazione in materia di politica estera e sicurezza (costituito dagli articoli da 3 a 11), ai sensi dell'articolo 3 le Parti stabiliscono un dialogo regolare, con l'obiettivo di sviluppare le relazioni bilaterali individuando forme di cooperazione nell'ambito delle sfide mondiali e regionali. Il dialogo si svolgerà attraverso forme definite quali: consultazioni, riunioni e visite a livello di leader, a livello ministeriale, a livello di alti funzionari nelle materie previste; dialoghi settoriali su questioni di interesse comune; scambi di delegazioni e altri contatti tra il Parlamento australiano e il Parlamento europeo.

In base all'articolo 4 l'impegno delle Parti a favore dei princìpi democratici, dei diritti umani e dello Stato di diritto è attuato attraverso la promozione, la collaborazione e coordinamento, ove opportuno anche con Paesi terzi. È inoltre incoraggiata la partecipazione democratica, attraverso l'istituzione di misure tendenti a facilitare la partecipazione alle missioni di osservazioni elettorali.

Ai sensi dell'articolo 5 le Parti ribadiscono l'impegno di promuovere la pace e la stabilità a livello internazionale, esaminando le possibilità di coordinare e cooperare nella gestione delle crisi.

Con l'articolo 6, le Parti riaffermano che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e loro vettori a livello di attori statali o non statali è una delle più gravi minacce per la stabilità e la sicurezza a livello internazionale, e convengono di cooperare contro tale proliferazione garantendo l'attuazione degli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali in materia di disarmo e non proliferazione o di altri pertinenti accordi ai quali le Parti hanno aderito.

Viene inoltre stabilito di cooperare contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa mediante: *a)* l'adozione delle misure necessarie per firmare, rati-

ficare, attuare integralmente e promuovere tutti gli strumenti internazionali pertinenti; *b)* il mantenimento di controlli nazionali all'esportazione esteso anche al transito dei beni collegati alle armi di distruzione di massa, verificando l'impiego finale delle tecnologie a duplice uso in relazione alle armi di distruzione di massa, e prevedendo sanzioni in caso di violazione dei controlli; *c)* la promozione dell'attuazione di tutte le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; *d)* la cooperazione nei consessi multilaterali e nei regimi di controllo delle esportazioni per promuovere la non proliferazione delle armi di distruzione di massa; *e)* la collaborazione e il coordinamento di attività di sensibilizzazione in materia di sicurezza chimica, biologica, radiologica e nucleare, sicurezza, non proliferazione e sanzioni; *f)* la condivisione di informazioni pertinenti, se del caso e in conformità delle rispettive competenze.

Nell'articolo 7 le Parti convengono che la fabbricazione, il trasferimento e la circolazione illecita di armi leggere e di piccolo calibro e delle relative munizioni, la loro eccessiva accumulazione, i depositi non sufficientemente sicuri e la diffusione incontrollata continuano a rappresentare una grave minaccia per la pace e la sicurezza internazionali. Viene quindi stabilito di attuare i rispettivi obblighi di contrasto del commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro e relative munizioni, ai sensi degli accordi internazionali vigenti ratificati dall'Australia e dall'Unione europea o dagli Stati membri con le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Viene inoltre riconosciuta l'importanza dei sistemi di controllo nazionali, l'impegno ad attuare pienamente il trattato sul commercio delle armi, garantendo l'efficace applicazione degli embarghi sulle armi, decisi dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in conformità alla Carta delle Nazioni Unite.

Per quanto riguarda i crimini gravi di rilevanza internazionale, all'articolo 8 le Parti ribadiscono che questi non devono rimanere impuniti, ma perseguiti con provvedimenti nazionali o internazionali anche presso la Corte penale internazionale. È ribadito il sostegno all'adesione universale e alla piena applicazione dello Statuto di Roma.

Ai sensi dell'articolo 9 la cooperazione in materia di lotta al terrorismo avviene in linea con le convenzioni internazionali applicabili e con il diritto internazionale umanitario, tenendo conto della Strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo, contenuta nella risoluzione n. 60/288 dell'8 settembre 2006 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Le Parti si impegnano a mantenere un regolare dialogo, attraverso la promozione della cooperazione con gli Stati membri delle Nazioni Unite, scambiando informazioni, mezzi e modi per contrastare il terrorismo. Le Parti inoltre convengono di cooperare strettamente nel quadro del forum globale antiterrorismo (Global Counter-Terrorism Forum) e dei suoi gruppi di lavoro.

L'articolo 10 stabilisce l'impegno delle Parti a condividere opinioni nell'ambito delle organizzazioni internazionali e regionali, tra cui l'Organizzazione delle Nazioni Unite e le sue agenzie specializzate, l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), il Gruppo dei Venti (G20), il Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB), l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), il Gruppo della Banca Mondiale e le Banche di sviluppo regionali, l'Asia-Europe Meeting (ASEM), l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il Forum regionale dell'ASEAN (ARF), il Forum delle isole del Pacifico (PIF) e il Segretariato della Comunità del Pacifico.

L'importanza della cooperazione e condivisione di informazioni tra le Parti in materia di sicurezza internazionale e cyberspazio è richiamata nell'articolo 11.

Quanto al Titolo III, relativo alla Cooperazione in materia di sviluppo globale e aiuti umanitari (composto dagli articoli 12 e 13), le Parti riaffermano il loro impegno a contribuire ad una crescita economica sostenibile, volta a ridurre la povertà, rafforzando la cooperazione in materia di aiuti e conducendo regolari dialoghi,

scambi di informazioni e promozione delle sinergie dei rispettivi programmi di sviluppo.

L'articolo 12 consente l'instaurazione di una cooperazione delegata per conto dell'altra parte, basandosi su modalità concordate congiuntamente, mentre l'articolo 13 conferma l'impegno comune nell'ambito degli aiuti umanitari per dare risposte coordinate.

Quanto al Titolo IV, sulla Cooperazione in materia economica e commerciale (composto dagli articoli da 14 a 31), nel convenire di mantenere un dialogo per la condivisione di informazioni e di esperienze sulle rispettive politiche e tendenze macroeconomiche, le Parti si impegnano a stabilire le condizioni necessarie per incrementare gli scambi commerciali e gli investimenti, eliminando gli ostacoli non tariffari e migliorando la trasparenza.

A tale proposito, ai sensi degli articoli 14 e 15 si stabiliscono un dialogo annuale a livello alti funzionari e dialoghi settoriali sui prodotti agricoli e sulle questioni sanitarie e fitosanitarie. Inoltre, le Parti confermano il loro impegno a collaborare nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) per una maggiore liberalizzazione degli scambi.

Con gli articoli 16 e 17, le Parti promuovono meccanismi per una migliore comprensione reciproca e più trasparenza negli investimenti e negli appalti pubblici.

All'articolo 18 le Parti concordano di cooperare nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio per quanto riguarda gli ostacoli tecnici agli scambi, attraverso il reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità dei certificati e marchi tra la Comunità europea e l'Australia.

In tema di questioni sanitarie e fitosanitarie, ai sensi dell'articolo 19, si richiamano le pertinenti norme OMC contenute nell'accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie (*Sanitary and Phytosanitary* – SPS). Inoltre, l'Unione europea e l'Australia condividono informazioni sul benessere degli animali attraverso incontri periodici, nei quadri multilaterali pertinenti, quali l'OMC, la Commissione del *Codex Alimentarius*, la Convenzione internazionale sulla protezione delle piante (*International Plant Protection Convention* – IPPC) e l'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE).

Secondo gli articoli 20 e 21 le Parti cooperano per semplificare le procedure doganali, rispettare gli standard internazionali, tutelare i diritti d'autore, la proprietà intellettuale, i marchi e le indicazioni geografiche.

L'articolo 22 prevede che la politica di concorrenza venga promossa attraverso il rafforzamento delle rispettive Autorità.

Gli articoli 23 e 24 stabiliscono l'avvio di dialoghi per promuovere i servizi e il miglioramento dei sistemi di contabilità e di vigilanza dei settori bancari e assicurativi, mentre all'articolo 25 le Parti riconoscono e s'impegnano ad attuare i princìpi del buon governo nel settore della fiscalità, attraverso lo scambio di informazioni e la prevenzione di pratiche fiscali dannose.

L'Unione europea e l'Australia riconoscono, nell'articolo 26, l'importanza della trasparenza e del rispetto dell'applicazione delle rispettive leggi e normative in ambito commerciale, a norma dell'articolo X del GATT 1994 e dell'articolo III del GATS.

L'articolo 27 stabilisce che le Parti, mediante il dialogo nell'ambito delle organizzazioni internazionali multilaterali, potranno creare un quadro normativo rafforzato e trasparente dei mercati mondiali delle materie prime, che comprenda la politica mineraria, il rilascio di licenze e la pianificazione territoriale.

Per il raggiungimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile, all'articolo 28 le Parti riaffermano il loro impegno allo scambio di informazioni e alla condivisione di esperienze sulle iniziative volte a promuovere reciproche sinergie.

L'articolo 29 incoraggia la cooperazione tra le imprese e di queste con i governi, anche nell'ambito ASEM (*Asia-Europe Meeting*), attraverso incentivi per trasferire le tecnologie, le buone prassi e le informazioni inerenti alle norme e alle valutazioni sulla conformità.

L'articolo 30 incoraggia la promozione degli scambi commerciali e il dialogo con la società civile, mentre nell'articolo 31 si conviene circa una collaborazione tra le Parti per promuovere il turismo in ambedue le direzioni.

In relazione al Titolo V, sulla Cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza (composto dagli articoli da 32 a 40), nell'articolo 32 le Parti riconoscono l'importanza di rafforzare la loro cooperazione in materia di giustizia e sicurezza, incoraggiando il ricorso all'arbitrato qualora si presentassero controversie civili e commerciali.

Ai sensi dell'articolo 33 le Parti assicurano la cooperazione tra le rispettive autorità, agenzie e servizi di contrasto alla criminalità transnazionale, attraverso forme di assistenza alle indagini investigative, corsi di formazione e addestramento di operatori.

Negli articoli da 34 a 37, le Parti ribadiscono l'impegno a cooperare per prevenire e combattere il terrorismo, la criminalità organizzata transnazionale, la corruzione, le droghe illecite, la criminalità informatica, il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Tale impegno sarà concretizzato attraverso scambio di informazioni nell'ambito delle rispettive disposizioni di legge.

Con l'articolo 38 viene concordata tra le Parti la cooperazione in materia di migrazione irregolare, traffico di persone, tratta di esseri umani, asilo, partecipazione sociale ed economica dei migranti, gestione delle frontiere, dei visti e dati biometrici e di sicurezza dei documenti. Al fine di prevenire la migrazione irregolare, l'Australia e ciascuno Stato membro dell'Unione europea accettano di riammettere i propri cittadini presenti irregolarmente nel territorio dell'altra parte, senza ritardo e senza particolari formalità.

Gli articoli 39 e 40 garantiscono la protezione consolare e la protezione dei dati personali secondo le norme internazionali, tra cui le linee guida dell'OCSE sulla protezione della sfera privata e sui flussi transfrontalieri di dati personali.

Quanto al Titolo VI, sulla Cooperazione nei settori della ricerca, dell'innovazione e della società dell'informazione (composto dagli articoli 41 e 42), con l'articolo 41 le Parti convengono di rafforzare la cooperazione nei settori della scienza, ricerca e innovazione, previo esame del Comitato misto istituito dall'articolo 56 dell'Accordo, da attivarsi migliorando le possibilità a disposizione degli attori pubblici, privati e delle PMI, potenziando le varie infrastrutture di ricerca, finanziando e definendo le priorità e intensificando la mobilità dei ricercatori per ottenere risultati reciprocamente vantaggiosi in campo commerciale e sociale.

Nell'articolo 42 le Parti convengono di scambiare opinioni sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in particolare sulle politiche e sulle normative riguardanti le comunicazioni elettroniche, le licenze, la tutela della privacy, la sicurezza delle reti internet e l'efficienza delle autorità di regolamentazione del settore.

In ordine al Titolo VII, sulla Cooperazione nei settori dell'istruzione e della cultura (costituito dagli articoli 43 e 44), secondo l'articolo 43 le Parti cooperano nel settore dell'istruzione per sostenere opportunità lavorative a favore dei giovani, attraverso la mobilità di studenti, docenti, personale amministrativo e la promozione dello scambio di esperienze e di *know-how*.

La promozione di una cooperazione più stretta nei settori culturali e creativi è stabilita nell'articolo 44, attraverso la realizzazione di iniziative culturali, la circolazione di professionisti e di opere d'arte, il dialogo interculturale tra le organizzazioni della società civile, il dialogo politico in sede UNESCO, la cooperazione culturale nell'ambito dell'ASEM e le attività della Fondazione Asia-Europa (ASEF).

Quanto al Titolo VIII, sulla Cooperazione nei settori dello sviluppo sostenibile, dell'energia e dei trasporti (costituito dagli articoli da 45 a 54), le Parti stabiliscono l'intensificazione della cooperazione in materia di protezione, conservazione e gestione delle risorse naturali e della diversità biologica, mantenendo il dialogo ad

alto livello su questioni ambientali, partecipando ad accordi multilaterali, incoraggiando l'accesso alle risorse genetiche e al loro uso sostenibile, conformemente alle legislazioni nazionali e ai trattati internazionali.

In base all'articolo 45 le Parti inoltre si impegnano a promuovere lo scambio di pratiche ambientali nei settori della conservazione della biodiversità e dell'ambiente marino, della gestione dei rifiuti delle sostanze chimiche e della politica delle acque.

La necessità di adottare misure per la riduzione delle concentrazioni di gas a effetto serra è stabilita nell'articolo 46, attraverso il rafforzamento di un dialogo regolare per facilitare azioni nazionali di attuazione, condivisione di conoscenze, scambio di informazioni sugli strumenti di finanziamento di azioni a favore del clima, trasferimento di tecnologie a basse emissioni di anidride carbonica, scambio di migliori prassi per controllo e analisi degli effetti dei gas serra.

Con l'articolo 47 le Parti sostengono la necessità di promuovere misure di prevenzione e riduzione al minimo delle catastrofi naturali causate dall'uomo.

Ai sensi dell'articolo 48, per contribuire a conseguire gli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale, le Parti riconoscono l'importanza di un mercato dell'energia sostenibile e si adoperano per scambiare informazioni su politiche e tecnologie pulite, sostenibili ed efficienti, condividendo al contempo le migliori pratiche in materia di esplorazione e di produzione.

Segnala come l'Accordo in esame sia stato ratificato finora dei seguenti Paesi membri dell'UE: Australia, Belgio, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Irlanda, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Repubblica ceca, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, che è composto da quattro articoli, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, a decorrere dalla sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo 61 dell'Accordo medesimo.

L'articolo 3 stabilisce che dall'attuazione dell'Accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge, a partire dal giorno successivo della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala come il disegno di legge attenga alla materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 3)*.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo.
C. 875 e abb.-A.
(Parere alla IV Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente*, rileva come il Comitato permanete per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla IV Commissione Difesa, il nuovo testo della proposta di legge C. 875 Corda, adottata come testo base, cui sono abbinate le proposte di legge C. 1060 Maria Tripodi, C. 1702 Pagani e C. 2330 Ferrari, recante norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il

coordinamento normativo, come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente presso la IV Commissione.

Antonio VISCOMI (PD), *relatore*, ricorda preliminarmente che il Comitato permanente aveva già esaminato il provvedimento nel corso dell'esame in sede referente svolto dalla IV Commissione prima del predetto rinvio, esprimendo su di esso parere favorevole senza osservazioni o condizioni nella seduta del 14 maggio 2019.

Passando a sintetizzare il contenuto del testo, che si compone ora di 19 articoli, l'articolo 1, al comma 1, sostituisce il comma 2 dell'articolo 1475 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, al fine di stabilire il principio generale in forza del quale « I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata o Corpo di polizia ad ordinamento militare o Interforze alle condizioni e con i limiti stabiliti dalla legge ».

Ai sensi dei commi 2 e 6 non possono aderire alle richiamate associazioni professionali a carattere sindacale il personale della riserva e in congedo, gli allievi delle scuole militari e delle accademie militari.

Nel precisare, al comma 5, che l'adesione alle associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari è libera, volontaria e individuale, il comma 3 pone il divieto agli appartenenti alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento di aderire ad associazioni professionali a carattere sindacale diverse da quelle costituite ai sensi del provvedimento in esame. Inoltre, ai sensi del comma 4, gli appartenenti alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare possono aderire ad una sola associazione professionale a carattere sindacale tra militari.

Al riguardo ricorda che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 120 del 2018, innovando il proprio precedente orientamento giurisprudenziale su questo tema, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1475, comma 2, del richiamato Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, in quanto prevede che « I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali », invece di prevedere che « I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali ».

Nella richiamata sentenza la Corte, nel riconoscere la legittimità di associazioni professionali a carattere sindacale, ha sottolineato la necessità di una puntuale regolamentazione della materia, in considerazione della specificità dell'ordinamento militare e della sussistenza di peculiari esigenze di « coesione interna e neutralità », che distinguono le Forze armate dalle altre strutture statali. In tale settore, sottolinea la Corte, non è concepibile alcun vuoto normativo, « vuoto che sarebbe di impedimento allo stesso riconoscimento del diritto di associazione sindacale ». In attesa del varo dell'intervento legislativo, al fine di non ledere o comprimere l'esercizio del diritto di associazione sindacale tra i militari, il Ministero della Difesa, con circolare del 21 settembre 2018, ha provveduto a integrare le disposizioni interne in materia di associazionismo tra militari, indicando specifiche condizioni per consentire l'avvio delle procedure di costituzione delle associazioni professionali a carattere sindacale.

L'articolo 2, al comma 1 prevede che le associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari operano nel rispetto dei principi di democrazia, trasparenza e partecipazione, nonché nel rispetto dei principi di coesione interna, neutralità ed efficienza prontezza operativa delle forze armate e di polizia a ordinamento militare

Il comma 2 reca norme concernenti gli statuti delle predette associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari, stabilendo che i medesimi devono ispirarsi ai principi di:

democraticità dell'organizzazione sindacale ed elettività delle relative cariche;

neutralità, estraneità alle competizioni politiche e ai partiti e movimenti politici;

assenza di finalità contrarie ai doveri derivanti dal giuramento prestato dai militari;

assenza di scopo di lucro;

rispetto di tutti gli altri requisiti previsti dalla legge.

L'articolo 4 specifica le attività che non possono essere svolte dalle predette organizzazioni.

In particolare, la disposizione pone il divieto di:

assumere la rappresentanza di lavoratori non appartenenti alle Forze armate o ai corpi di polizia ad ordinamento militare;

proclamare lo sciopero o parteciparvi, anche se proclamato da organizzazioni sindacali estranee al personale militare e agli appartenenti ai corpi di polizia ad ordinamento militare;

promuovere manifestazioni pubbliche in uniforme o con armi di servizio o sollecitare o invitare gli appartenenti alle Forze armate o ai corpi di polizia ad ordinamento militare a parteciparvi;

assumere la rappresentanza in via esclusiva di singole categorie di personale;

assumere una denominazione che richiami, anche in modo indiretto, quella di organizzazioni sindacali, per cui sussiste il divieto di adesione ai sensi della legge, o di organizzazioni politiche;

promuovere iniziative di organizzazioni politiche, supportare a qualsiasi titolo campagne elettorali afferenti alla vita politica del Paese;

stabilire domicilio sociale presso unità o strutture del Ministero della difesa o dell'economia e delle finanze;

assumere rappresentanza a carattere interforze.

L'articolo 3 definisce il procedimento relativo alla costituzione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari.

Al riguardo il comma 1 stabilisce il principio generale in forza del quale le associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari, entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla loro costituzione, sono tenute a depositare lo statuto presso il Ministero della difesa o, per le associazioni professionali a carattere sindacale tra appartenenti al Corpo della guardia di finanza, presso il Ministero dell'economia e delle finanze. A sua volta il competente dicastero, accertata, entro e non oltre i sessanta giorni successivi, la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, ne dispone la trascrizione in apposito albo ai fini dell'esercizio delle attività previste dallo statuto e della raccolta dei contributi sindacali.

Secondo il comma 2, in caso di accertate previsioni statutarie in contrasto con le disposizioni vigenti, il Ministero ne dà tempestiva comunicazione all'associazione, che può presentare, entro e non oltre dieci giorni e per iscritto, formali osservazioni. Entro e non oltre i successivi trenta giorni, il Ministero competente adotta il provvedimento finale.

In caso di successivo accertamento della perdita anche di uno solo dei requisiti o di violazione delle prescrizioni di legge, ai sensi del comma 4 il Ministero competente ne dà tempestiva comunicazione all'associazione, che può presentare, entro e non oltre dieci giorni e per iscritto, le proprie osservazioni.

Entro e non oltre i successivi trenta giorni, il Ministero competente adotta il provvedimento finale, informandone, nel caso di un provvedimento di cancellazione dall'albo, il Ministro della pubblica amministrazione.

Ai sensi del comma 5 l'associazione incorsa nel provvedimento di cancellazione decade dalle prerogative sindacali e non può esercitare alcuna delle attività previste. Conseguentemente, perdono effi-

cacia le deleghe rilasciate dagli associati per il pagamento dei contributi sindacali ai sensi dell'articolo 7.

Per quanto concerne la competenza per materia delle associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari, l'articolo 5 stabilisce che le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari curano la tutela individuale e collettiva dei diritti e degli interessi dei propri rappresentati nelle materie espressamente indicate dal comma 2 del medesimo articolo 5. Si tratta delle materie afferenti:

a) ai contenuti del rapporto di impiego del personale militare;

b) all'assistenza fiscale e alla consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti;

c) all'inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;

d) alle provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;

e) alle pari opportunità;

f) alle prerogative sindacali sulle misure di tutela della salute e sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro;

g) agli spazi e alle attività culturali, assistenziali, ricreative e di promozione del benessere personale e dei familiari.

In base al comma 4, in relazione alle predette materie, le associazioni professionali, possono:

a) presentare ai Ministeri competenti osservazioni e proposte sull'applicazione delle leggi e dei regolamenti e segnalare le iniziative di modifica da essi eventualmente ritenute opportune;

b) essere ascoltati dalle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, secondo le norme dei rispettivi regolamenti;

c) chiedere di essere ricevuti dai ministri competenti, dagli organi di vertice delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare.

Il comma 3 esclude da tale competenza le materie afferenti all'ordinamento militare, all'addestramento, alle operazioni, al settore logistico-operativo, al rapporto gerarchico – funzionale, nonché all'impiego del personale in servizio.

Gli articoli 6, 7 e 8 recano, rispettivamente, disposizioni in merito alla possibilità che gli statuti prevedano la costituzione di articolazioni periferiche delle associazioni professionali a carattere sindacale, al finanziamento e alla trasparenza dei bilanci e alle cariche elettive nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.

In particolare, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, gli statuti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari possono prevedere articolazioni periferiche di livello regionale o territoriale.

In tali casi, ai sensi del comma 2 gli statuti definiscono le competenze delle articolazioni periferiche, nei limiti dei rispettivi ambiti regionali o territoriali, nelle seguenti materie:

a) informazione e consultazione degli iscritti;

b) esercizio delle prerogative sindacali, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 81 del 2008, sulle misure di tutela della salute e sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro;

c) rispetto e applicazione della contrattazione nazionale di comparto, interloquendo con l'amministrazione centrale di riferimento;

d) formulazione di pareri e proposte agli organismi elettivi direttivi delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.

L'articolo 7 prevede che le associazioni professionali di carattere sindacale tra militari siano finanziate esclusivamente

con i contributi sindacali degli iscritti, corrisposti nelle forme previste dall'articolo. Le associazioni non possono ricevere eredità o legati, donazioni o sovvenzioni in qualsiasi forma.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, le cariche nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono esclusivamente elettive e possono essere ricoperte solo da militari in servizio effettivo, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio nelle Forze armate o nei corpi di polizia ad ordinamento militare e da militari in ausiliaria iscritti all'associazione stessa.

Ai sensi del comma 3 la durata delle cariche elettive è di quattro anni e non può essere frazionata. Non è consentita la rielezione per più di due mandati consecutivi. Coloro che hanno ricoperto per due mandati consecutivi le cariche elettive di cui all'articolo sono nuovamente rieleggibili trascorsi tre anni dalla scadenza del secondo mandato. Secondo il comma 4 nessun militare può essere posto in distacco sindacale per più di cinque volte.

In base al comma 2 è eleggibile il personale militare in servizio che non si trovi in stato di sospensione dall'impiego o di aspettativa non sindacale e che non sia impiegato in funzioni di comando obbligatorio o incarico equipollente per l'avanzamento al grado superiore, in attribuzione specifica o che non rivesta l'incarico di comandante di Corpo, che non risulti frequentatore o allievo delle scuole o delle accademie militari, purché in possesso dei seguenti requisiti:

non avere riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di stato;

non essere imputato in procedimenti penali per delitti non colposi.

L'articolo 9 regola lo svolgimento dell'attività a carattere sindacale e conferisce una delega al Governo per la disciplina dell'esercizio dei diritti sindacali da parte del personale impiegato in luogo di operazioni.

A tal proposito il principio generale, stabilito dal comma 1, è quello in forza del quale i rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari svolgono le attività sindacali fuori dell'orario di servizio.

In base al comma 2, ai fini dello svolgimento dell'attività sindacale, alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 13 sono riconosciuti distacchi e permessi sindacali retribuiti, nonché permessi e aspettativa sindacale non retribuiti.

Secondo il comma 3 con la contrattazione nazionale di comparto di cui all'articolo 11, è fissato:

a) il contingente massimo di distacchi autorizzabili per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare, nonché il numero massimo annuo di permessi retribuiti per i rappresentanti delle associazioni rappresentative;

b) la misura dei permessi e delle aspettative sindacali non retribuiti che possono essere concesse ai rappresentanti sindacali.

In tale contesto il comma 14 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio dell'attività a carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente. A tal fine il Governo dovrà consentire l'esercizio e la tutela dei diritti sindacali del personale militare, salvaguardando le preminenti esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza operativa correlate alle specifiche operazioni militari.

In base al comma 15 il predetto decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della funzione pubblica, previa acquisizione del parere del Consi-

glio di Stato e sentite le associazioni professionali a carattere sindacale rappresentative a livello nazionale. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

L'articolo 10 disciplina il diritto di assemblea, prevedendo, al comma 1, che i militari fuori dall'orario di servizio, possono tenere riunioni anche in uniforme, in locali dell'amministrazione, messi a disposizione dalla stessa, che concorda le modalità d'uso; in luoghi aperti al pubblico, senza l'uso dell'uniforme.

Ai sensi del comma 2 sono autorizzate riunioni durante l'orario di servizio nel limite di dieci ore annue individuali, secondo le disposizioni che regolano l'assenza dal servizio, con almeno cinque giorni di anticipo, previa comunicazione ai comandanti delle unità o dei reparti interessati da parte dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari richiedente.

In base al comma 3 le modalità di tempo e di luogo per lo svolgimento delle riunioni devono essere concordate con i comandanti al fine di renderle compatibili con le esigenze di servizio.

L'articolo 11 stabilisce le procedure della contrattazione nazionale di comparto, mentre l'articolo 13 stabilisce i requisiti per il riconoscimento del carattere rappresentativo a livello nazionale delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.

In particolare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 13 le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono considerate rappresentative a livello nazionale quando raggiungono un numero di iscritti almeno pari al quattro per cento della forza effettiva complessiva della Forza armata Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare. Qualora l'associazione professionale a carattere sindacale sia invece costituita da militari appartenenti a due o più Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare, la stessa dovrà avere una rappresentatività in misura non inferiore al 3 per cento della forza effettiva, in ragione della singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare.

In tale ambito segnala come, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, limitatamente alla prima elezione dei rappresentanti delle associazioni professionali sindacali tra i militari la richiamata quota percentuale di iscritti sia ridotta al tre per cento.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 13, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, sono riconosciute le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale.

Con riferimento al potere di contrattazione di cui all'articolo 11, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo alle richiamate associazioni riconosciute a livello nazionale sono attribuiti i poteri negoziali al fine della contrattazione nazionale di comparto.

Ai sensi del comma 2 le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale militare, stabilite dal provvedimento, si concludono con l'emanazione di distinti decreti del Presidente della Repubblica, concernenti, rispettivamente, il personale delle Forze armate e il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare, mentre il comma 3 specifica che i predetti decreto del Presidente della Repubblica sono emanati a seguito di accordi sindacali stipulati dalle delegazioni della parte pubblica della parte sindacale, di cui si detta la composizione (la delegazione di parte sindacale è composta da rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, individuate con il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 13, comma 2).

Ai sensi del comma 4, per le Forze armate le materie oggetto di contrattazione sono quelle di cui all'articolo 5 del

decreto legislativo n. 195 del 1995; per le forze di polizia ad ordinamento militare le materie sono invece quelle indicate dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 195 del 1995.

Per quanto riguarda l'articolo 4, da ultimo richiamato (quindi per le forze di polizia ad ordinamento militare), tali materie sono:

il trattamento economico fondamentale e accessorio;

il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo 26, comma 20, della legge n. 448 del 1998;

la durata massima dell'orario di lavoro settimanale;

le licenze;

l'aspettativa per motivi privati e per infermità;

i permessi brevi per esigenze personali;

il trattamento economico di missione, di trasferimento e di lavoro straordinario;

i criteri di massima per l'aggiornamento professionale ai fini dei servizi di polizia;

i criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonché per la gestione degli enti di assistenza del personale;

l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 229 del 1999.

Per quanto riguarda invece l'articolo 5 del decreto legislativo n. 195 del 1995 (quindi per le Forze armate), tali materie sono:

il trattamento economico fondamentale ed accessorio;

la durata massima dell'orario di lavoro settimanale;

le licenze;

l'aspettativa per motivi privati e per infermità;

i permessi brevi per esigenze personali;

il trattamento economico di missione e di trasferimento;

i criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonché per la gestione degli Enti di assistenza del personale.

Segnala in merito che la nuova formulazione del citato articolo 5 del decreto legislativo n. 195, introdotta dal decreto legislativo n. 129 del 2000, ha introdotto tra le materie oggetto di concertazione anche le seguenti:

il trattamento economico di lavoro straordinario;

il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari (ai sensi dell'articolo 26, comma 20, della legge n. 448 del 1998);

l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale.

Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo 5 del decreto legislativo n. 195, aggiunto dal decreto legislativo n. 129 del 2000, dispone che le procedure di concertazione per le Forze armate individuano e disciplinano le modalità attraverso le quali si esercitano, nei confronti del COCER, l'informazione e le forme di partecipazione in ordine alle materie oggetto di concertazione.

Ai sensi dell'articolo 12 le amministrazioni del Ministero della difesa, del Ministero dell'interno, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunicano

alle organizzazioni sindacali ogni iniziativa volta a modificare il rapporto d'impiego con il personale militare, con particolare riferimento alle direttive interne della Forza armata o del Corpo di appartenenza o alle direttive di carattere generale che direttamente o indirettamente riguardano la condizione lavorativa del personale militare.

Gli articoli 14 e 15 recano, rispettivamente, norme in materia di tutela e diritti del personale militare che ricopre cariche elettive, e pubblicità dell'attività sindacale svolta dalle associazioni di rappresentanza.

In particolare, ai sensi dell'articolo 14, i militari che ricoprono cariche elettive nelle associazioni professionali a carattere sindacale:

a) non sono perseguibili in via disciplinare per le opinioni espresse nello svolgimento dei compiti connessi con l'esercizio delle loro funzioni, fatti salvi i limiti della correttezza formale e i doveri derivanti dal giuramento prestato, dal grado, dal senso di responsabilità e dal contegno da tenere anche fuori del servizio a salvaguardia del prestigio istituzionale;

b) non possono essere trasferiti a un'altra sede o reparto ovvero essere sostituiti nell'incarico ricoperto al momento dell'elezione, se non previa intesa con l'associazione professionale a carattere sindacale tra militari alla quale appartengono, salvi i casi di incompatibilità ambientale, di esigenza di trasferimento dovute alla necessità di assolvere i previsti obblighi di comando, le attribuzioni specifiche di servizio;

c) non possono essere impiegati in territorio estero singolarmente, fatte salve le esigenze delle unità di appartenenza;

d) possono manifestare il loro pensiero in ogni sede e su tutte le questioni non soggette a classifica di segretezza che riguardano la vita militare, nei limiti previsti dalla legge e nelle materie di cui all'articolo 5; possono interloquire con enti e associazioni di carattere sociale, culturale o politico, anche estranei alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare, e partecipare a convegni e assemblee aventi carattere sindacale, nei modi e con i limiti previsti dalla legge;

e) possono inviare comunicazioni scritte al personale militare sulle materie di loro competenza, nonché visitare le strutture e i reparti militari presso i quali opera il personale da essi rappresentato quando lo ritengono opportuno.

L'articolo 16, comma 1, delega il Governo ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento normativo delle disposizioni del decreto legislativo n. 195 del 1995 e del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.

Rammenta al riguardo che il decreto legislativo n. 195 del 1995, ha attuato l'articolo 2 della legge n. 216 del 1992, relativa alle procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

Con l'articolo 2 del predetto decreto legislativo n. 195 del 1995 è stato sancito il principio della partecipazione degli organismi di rappresentanza militare alla fase di concertazione che precede l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica – previsti dall'articolo 1 – con i quali vengono regolamentati i rapporti relativi alle due richiamate categorie di personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e delle Forze armate.

In relazione alla richiamata delega sono stabiliti i seguenti principi e criteri direttivi:

1) abrogazione delle disposizioni normative e regolamentari che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare;

2) novella del decreto legislativo n. 66 del 2010, al fine di inserirvi le disposizioni della legge;

3) modificazioni e integrazioni normative per il necessario coordinamento

con la nuova legge delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti;

4) semplificazione e maggiore efficienza delle procedure di contrattazione del comparto sicurezza e difesa, attraverso la previsione di un primo livello di negoziazione nel quale regolare gli aspetti comuni a tutte le Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, nonché un secondo livello attraverso cui regolare gli aspetti più caratteristiche delle singole Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, ivi compresi la distribuzione della retribuzione accessoria e di produttività.

In base al comma 2 sugli schemi di decreto è prevista l'acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione.

Il comma 3 dell'articolo 16 attribuisce ad un apposito decreto, adottato dal Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, il compito di determinare il contingente dei distacchi e dei permessi sindacali per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare, da ripartire tra le associazioni professionali a carattere sindacale, sulla base della rappresentatività calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 13 del provvedimento.

Il predetto decreto dovrà essere adottato entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 17 reca disposizioni in materia di giurisdizione, prevedendo al comma 1 che siano riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie promosse nell'ambito disciplinato dalla legge, anche quando la condotta antisindacale incide sulle prerogative dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari.

Secondo il comma 2 i giudizi in questa materia sono soggetti al rito abbreviato di cui all'articolo 119 del codice del processo amministrativo.

Se la controversia è relativa a condotte antisindacali consistenti in diniego ingiustificato dei diritti e delle prerogative sindacali di cui alla legge, ai sensi del comma 4 l'associazione professionale a carattere sindacale tra militari legittimata ad agire ai sensi del comma 2 può promuovere un previo tentativo di conciliazione presso l'apposita commissione istituita presso il Ministero della difesa ai sensi del comma 1 dell'articolo 17-*bis*.

Il comma 2 dell'articolo 17-*bis* prevede, inoltre, la costituzione, presso unità organizzative di livello non inferiore a quello regionale o paritetico delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, di almeno cinque commissioni periferiche di conciliazione, per la risoluzione in via bonaria delle aventi rilievo locale.

Ricorda in tale ambito che, ai sensi del comma 1 dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 165 del 2001, sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni con le eccezioni indicate dal medesimo comma. A sua volta l'articolo 28 della legge n. 300 del 1970 stabilisce il principio secondo il quale, qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il Tribunale in composizione monocratica del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.

Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, dalla data di entrata in vigore della legge sono abrogati gli articoli da 1476 a 1482 del codice dell'ordinamento militare, concernenti gli organismi della rappresentanza militare.

Il comma 2 stabilisce inoltre che i delegati della rappresentanza militare il cui mandato è in corso alla data di entrata in vigore della legge, restano in carica esclusivamente per le attività di ordinaria amministrazione fino all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 4 dell'articolo 16 e comunque non oltre il novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il comma 2-*bis* precisa altresì che non possono essere iscritti ad associazioni professionali a carattere sindacale tra militari coloro che ricoprono i gradi di vertice di cui agli articoli 25, 32 e 40 del decreto legislativo n. 66 del 2010, né il Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza.

Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento definisca i principi generali del diritto di associazione sindacale del personale militare e le caratteristiche essenziali delle nuove organizzazioni sindacali e il relativo ambito di operatività, oltre a recare norme sulla giurisdizione in relazione alle controversie relative a comportamenti antisindacali nell'ambito disciplinato dalla legge.

Il provvedimento appare pertanto riconducibile alle materie « difesa e Forze armate » e « giurisdizione e norme processuali », attribuite alla potestà legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117 secondo comma, lettere *d)* ed *l)*, della Costituzione.

Come in precedenza rilevato, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 120 del 2018, innovando il proprio precedente orientamento giurisprudenziale su questo tema, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1475, comma 2, del decreto legislativo n. 66 del 2010, recante il Codice dell'ordinamento militare, in quanto prevede che « I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali », invece di prevedere che « I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali ».

In estrema sintesi, con la sentenza n. 120 del 2018 la Corte costituzionale:

1) ha riconosciuto la legittimità di associazioni professionali di personale militare a carattere sindacale;

2) ha rinviato ad un apposito provvedimento legislativo la definizione delle condizioni e dei limiti di tale riconoscimento;

3) ha confermato la legittimità del comma 2 dell'articolo 1475, nella parte in cui ha stabilito il divieto per il personale militare di aderire ad altre associazioni sindacali, « divieto dal quale consegue la necessità che le associazioni in questione siano composte solo da militari e che esse non possano aderire ad associazioni diverse ».

Quanto al rispetto degli altri princìpi costituzionali, in relazione alle finalità del provvedimento, volto a prevedere una disciplina organica dell'esercizio del diritto sindacale dei militari, rilevano gli articoli 39 e 52, terzo comma, della Costituzione, concernenti, rispettivamente, il diritto di organizzazione sindacale e il principio di democraticità dell'ordinamento militare.

Formula quindi una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 4)*.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

DL 33/2020: Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
C. 2554 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Fausto RACITI (PD), *presidente e relatore*, rileva come il Comitato permanente per i pareri della I Commissione sia chiamato ad esaminare, ai fini del parere alla XII Commissione Affari sociali, il disegno

di legge C. 2554, approvato dal Senato, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Segnala quindi come il decreto-legge, il quale si compone, dopo l'esame al Senato, di 5 articoli, all'articolo 1, al comma 1, dispone la cessazione delle limitazioni imposte ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 19 del 2020, con effetto dal 18 maggio 2020.

Per quanto concerne la circolazione tra Regioni, la cessazione delle misure restrittive è posticipata dai commi 2 e 3, quanto a decorrenza, al 3 giugno 2020. La medesima scansione temporale è determinata – dal comma 4 – per gli spostamenti da e per l'estero.

Il comma 5 dispone che gli spostamenti tra lo Stato della Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni con essi rispettivamente confinanti, non siano soggetti ad alcuna limitazione.

Il comma 6 ha per oggetto la quarantena dell'ammalato, il quale deve permanere nella propria abitazione o dimora, se sottoposto, in quanto positivo al virus Covid-19, alla misura di quarantena per provvedimento dell'autorità sanitaria.

Il comma 7, modificato dal Senato, impone l'applicazione della quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente, con provvedimento dell'autorità sanitaria, ai soggetti che abbiano avuto « contatti stretti » con soggetti confermatisi positivi al virus (o con altri soggetti che siano indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020).

Il comma 8 stabilisce un divieto di assembramento per le riunioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Il comma 9 attribuisce al sindaco la facoltà di disporre la chiusura temporanea di aree pubbliche o aperte al pubblico qualora non sia possibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale, pari ad almeno un metro.

Al riguardo, segnala l'opportunità di precisare se al sindaco sia attribuita una facoltà, e non un obbligo, di procedere alla chiusura delle suddette aree, chiarendo se la norma consenta al sindaco di mantenere aperte aree pubbliche o aperte al pubblico anche qualora risultasse impossibile assicurare, in modo adeguato, il rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro.

Il comma 10 dispone che le riunioni si svolgano garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Il comma 11 prevede che lo svolgimento di funzioni religiose con la partecipazione di persone sia tenuto al rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle confessioni religiose rispettive.

Il comma 12 abilita i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, a stabilire termini di efficacia diversificati, ove dispongano in merito a:

quarantena precauzionale (di cui al comma 7);

partecipazione del pubblico a eventi, spettacoli, convegni ecc. (comma 8) o a riunioni (comma 10) o a funzioni religiose (comma 11).

Il comma 13, modificato dal Senato, demanda ai provvedimenti attuativi del decreto-legge n. 19 del 2020 le modalità di svolgimento delle attività didattiche nelle scuole e nei servizi educativi per l'infanzia, della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, nonché di altri corsi formativi e professionali.

Con riferimento a tali norme in materia d'istruzione, alla luce dell'articolo 3, comma 1, sembra doversi escludere che i provvedimenti richiamati (DPCM) potranno disciplinare il periodo successivo al 31 luglio 2020 e quindi l'anno scolastico 2020/2021; al riguardo, segnala dunque l'opportunità di approfondire tale aspetto.

Al contempo, rileva l'opportunità di precisare con quale atto e sulla base di quale autorizzazione legislativa potrà essere disciplinato, successivamente al 31 luglio 2020, l'avvio del nuovo anno scolastico 2020/2021 in relazione ai diversi aspetti concernenti il

contenimento dell'epidemia da COVID-19 non già affrontati dal decreto del Ministro dell'istruzione del 26 giugno 2020 (tale questione è stata posta dal Comitato per la legislazione nel parere reso sul provvedimento nella seduta del 30 giugno 2020).

Ricorda al riguardo che, in sede di Conferenza Stato-regioni è stata raggiunta, lo scorso 26 giugno, l'intesa prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge n. 22 del 2020, la quale però, ai sensi del citato articolo 2, può avere ad oggetto esclusivamente la « definizione della data di inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2020/2021 ».

Inoltre, sulla base dell'accordo raggiunto tra Stato e regioni e del parere reso dalla Conferenza è stato adottato il decreto del Ministro dell'istruzione n. 39 del 26 giugno 2020 che disciplina diversi aspetti in materia.

Il comma 14 stabilisce che le attività economiche, produttive e sociali si svolgano nel rispetto dei protocolli o delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.

Al riguardo, segnala l'opportunità di stabilire un criterio di prevalenza in caso di compresenza e contrasto tra protocolli o linee guida regionali, da un lato, e protocolli e linee guida stabilite dalla Conferenza, dall'altro lato.

Nel caso di mancato rispetto di detti documenti, che non assicuri adeguati livelli di protezione, il comma 15 dispone la sospensione dell'attività fintanto che non siano state ripristinate le condizioni di sicurezza.

Al riguardo, rileva l'opportunità di specificare se la sospensione dell'attività è disposta come mera conseguenza del mancato rispetto dei protocolli o delle linee guida, ovvero se occorre una violazione grave, tale da non poter assicurare adeguati livelli di protezione.

Il comma 16 demanda alle Regioni l'effettuazione di un monitoraggio, con cadenza giornaliera, dell'evoluzione della situazione epidemiologica, in esito al quale è consentito alle stesse di introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, nelle more dell'adozione di DPCM.

L'articolo 1-*bis*, introdotto al Senato, modifica i poteri del Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19, disponendo che il Commissario possa stipulare appositi protocolli con le associazioni di categoria delle imprese distributrici al fine di disciplinare i prezzi massimi di vendita al dettaglio e i rapporti economici necessari ad assicurare l'effettiva fornitura e distribuzione dei beni, ivi incluse le misure idonee a ristorare gli aderenti dell'eventuale differenza rispetto ai prezzi di acquisto.

L'articolo 2 introduce una disciplina sanzionatoria destinata a trovare applicazione nei casi di inosservanza delle misure di contenimento previste dal decreto-legge, nonché dai decreti e dalle ordinanze emanati in attuazione del medesimo.

Il comma 2-*bis*, introdotto al Senato, stabilisce che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni previste dal decreto – legge, accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, siano devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, e siano devoluti invece alle Regioni, alle Province e ai Comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle Regioni, delle Province e dei Comuni.

L'articolo 3, al comma 1, prevede che le misure di cui al decreto-legge si applichino dal 18 maggio 2020 al 31 luglio 2020, fatti salvi i diversi termini previsti dall'articolo 1.

Al riguardo, rileva l'opportunità di approfondire il combinato disposto tra l'articolo 1, comma 12, e l'articolo 3, comma 1, in quanto l'articolo 1, comma 12, stabilisce infatti che le disposizioni di cui ai commi 7 (quarantena precauzionale), 8 (divieto di assembramento), 10 (distanza nelle riunioni) e 11 (svolgimento delle funzioni religiose) sono attuate con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 (vale a dire DPCM o, nelle more, ordinanze del Ministero della salute),

che possono anche stabilire diversi termini di efficacia, laddove invece l'articolo 3, comma 1, prevede che le misure di cui al decreto si applichino dal 18 maggio al 31 luglio 2020, fatti salvi i diversi termini previsti dall'articolo 1. In proposito, ricorda che, in via generale, l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020 prevede che le misure di contenimento dell'epidemia possono essere adottate « per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020 ». Il successivo comma 2 precisa anche che le misure possono essere adottate « secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio ».

Sul punto rammenta che il Comitato per la Legislazione, nel già richiamato parere sul provvedimento espresso il 30 giugno 2020, ha posto una condizione volta a richiedere di « approfondire il combinato disposto dell'articolo 1, comma 12, e dell'articolo 3, comma 1, al fine di escludere un'interpretazione dello stesso che consenta un'applicazione delle misure previste dall'articolo 1 successivamente al 31 luglio 2020 »; le premesse del parere segnalano infatti che il richiamo « dell'articolo 3, comma 1, deve intendersi invece come esclusivamente riferito ad altri termini temporali fissi, anteriori al 31 luglio, previsti dall'articolo 1, commi 2 e 3, in materia di mobilità sul territorio nazionale mentre « i termini di efficacia » indicati dall'articolo 1, comma 12, devono intendersi come i termini iniziali di efficacia » e che « una possibilità di applicazione delle misure previste dall'articolo 1, comma 12, successiva al 31 luglio 2020, con termine temporale non previamente fissato per legge, potrebbe infatti porre problemi di coerenza con il carattere temporaneo e proporzionato che le misure di contrasto dell'epidemia incidenti su libertà fondamentali devono avere ».

Il comma 2 prevede che le disposizioni del decreto-legge si applichino alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione.

Il comma 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala che il provvedimento appare riconducibile alle materie « ordinamento civile » e « profilassi internazionale », entrambe di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *l)* e *q)*, della Costituzione.

Assumono inoltre rilievo le materie « istruzione », « tutela della salute » e « tutela e sicurezza del lavoro », attribuite alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e la materia « commercio e attività produttive », attribuita alla competenza legislativa residuale regionale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma.

Segnala inoltre come il comma 14 dell'articolo 1 stabilisce che le attività economiche, produttive e sociali si svolgano nel rispetto dei protocolli o delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni *(vedi allegato 5)*.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 7 luglio 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.50.

ALLEGATO 1

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati (Atto n. 181).

PARERE APPROVATO

La Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati (Atto n. 181);

rilevato come lo schema di decreto sia stato adottato in attuazione dell'articolo 22 della legge n. 47 del 2017, recante disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati, il quale prevede l'adeguamento alle nuove previsioni della medesima legge n. 47 dei regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 1999, n. 535 (Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri);

sottolineata la grande rilevanza del provvedimento, volto ad attuare le novità introdotte dalla citata legge n. 47 del 2017 sulla disciplina relativa al rilascio dei permessi di soggiorno per i minori stranieri non accompagnati e alla conversione dei permessi di soggiorno al raggiungimento della maggiore età, introducendo una serie di misure per il rafforzamento dei diritti e delle tutele in favore dei minori, a partire dalle fasi di accoglienza;

premesso che il provvedimento era atteso entro un mese dalla data di entrata in vigore della suddetta legge, n. 47, avvenuta il 6 maggio 2017; lo schema di decreto introduce in particolare all'interno dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, un permesso per minore età e un permesso per motivi familiari, come previsto dall'articolo 10 della legge 7 aprile 2017, n. 47; tali permessi di soggiorno ampliano il livello di garanzie e tutele a favore dei minori stranieri non accompagnati;

rilevato che solo dopo tre anni il Governo ha provveduto all'attuazione della norma di cui alla legge n. 47 del 2017, anche a seguito di alcune interrogazioni parlamentari e di diverse sollecitazioni da parte dell'Autorità Garante per l'Infanzia e rilevato altresì che l'atto in esame è solo il primo di tre provvedimenti attuativi previsti dalla stessa legge n. 47 del 2017: si ricorda infatti che sono attese anche le modifiche al DPCM n. 535 del 1999 (Regolamento concernente i compiti del comitato per i minori stranieri, a norma dell'articolo 33, commi 2 e 2-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), previsto anch'esso dall'articolo 22 della legge, n. 47, e un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulle procedure relative al primo colloquio con il minorenne a cura della struttura di accoglienza: quest'ultimo, di fondamentale importanza e previsto dall'articolo 19-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, aggiunto dall'articolo 5 della legge 7 aprile 2017, n. 47,

era atteso entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della predetta legge n. 47 del 2017;

considerato il parere espresso sul provvedimento dal Consiglio di Stato il 27 febbraio 2020, nel quale si evidenzia, tra l'altro, come sullo schema non risultino acquisiti i concerti di tutte le amministrazioni concertanti rispetto al decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999;

rilevato in particolare come l'articolo 1, comma 1, lettera *e)*, numero 2), dello schema, nel sostituire interamente la lettera a-*bis*) del comma 1 dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, preveda il rilascio del permesso per motivi familiari al minore straniero non accompagnato, purché affidato, includendo in tale ipotesi anche l'affidamento cosiddetto « di fatto » ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge n. 184 del 1983, ovvero sottoposto alla tutela di un cittadino italiano o di un cittadino straniero regolarmente soggiornante conviventi con il minore, senza dunque distinguere tra minori infra-quattordicenni e ultra-quattordicenni, laddove l'articolo 10, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 47 del 2017, opera tale distinzione, prevedendo che il permesso per motivi familiari viene rilasciato: al minore di quattordici anni affidato, anche in via « di fatto », o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano con lo stesso convivente; al minore ultra-quattordicenne affidato, anche in via « di fatto », o sottoposto alla tutela di uno straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale o di un cittadino italiano con lo stesso convivente;

segnalato al riguardo come il Consiglio di Stato, nel parere espresso sullo schema, chieda di riformulare la predetta disposizione di cui alla nuova lettera a-*bis*) del comma 1 dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394, col fine di renderla aderente alla norma primaria di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 47 del 2017, in ossequio al principio di gerarchia delle fonti, che non consente alla fonte secondaria di contraddire la fonte primaria;

rilevato inoltre come l'articolo 1, comma 1, lettera *e)*, dello schema, nel modificare l'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394, in materia di rilascio del permesso di soggiorno nei casi in cui sono vietati l'espulsione o il respingimento, al comma 1 non faccia riferimento ai casi di divieto di respingimento, laddove la citata legge n. 47 del 2017, all'articolo 10, disciplina il rilascio dei permessi di soggiorno per minori stranieri sia per i casi di divieto espulsione sia per i casi di divieto di respingimento;

rilevato altresì come il nuovo articolo 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *d)*, dello schema di regolamento, nel disciplinare il parere richiesto al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la conversione del permesso di soggiorno per minore età, da un lato, al comma 1, estende la previsione del parere del Ministero del lavoro a tutti i casi di domanda di conversione, laddove l'articolo 32, comma 1-*bis*, del Testo unico dell'immigrazione limita tale parere ai casi di richiesta da parte dei minori stranieri affidati o sottoposti a tutela e, dall'altro, ai commi 4 e 5, prevede alcune deroghe alla necessità del predetto parere che non sono invece contemplate dal Testo unico dell'immigrazione;

segnalato come il Consiglio di Stato, nel parere reso sullo schema, abbia rilevato al riguardo che « la previsione del comma 1 dell'articolo 14-*bis* dello schema regolamentare in esame risulta non compatibile con la fonte primaria espressamente richiamata alla quale intenderebbe dare attuazione » e che « Analoghe considerazioni attengono i commi 4 e 5 dell'articolo 14-*bis* », in quanto, per assicurare il rispetto del principio di gerarchia delle fonti, non è possibile per la fonte regolamentare generalizzare un parere obbligatorio e vincolante estendendolo a tutti i casi di rilascio di permesso di soggiorno al minore straniero non accompagnato, divenuto maggiorenne, per motivi di studio, accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo;

considerato che, secondo i dati diffusi dal Ministero del Lavoro e delle Politiche

sociali, a fine maggio 2020 erano 5.156 i minori stranieri non accompagnati presenti e censiti nel nostro Paese, di cui il 28 per cento di cittadinanza albanese e il 18,3 per cento accolto in Sicilia e che a fine 2019 erano 5.383 i minori irreperibili, vale a dire minori stranieri non accompagnati per i quali è stato segnalato dalle autorità competenti l'allontanamento e visto che nei primi 5 mesi del 2020 si sono registrate circa 420 segnalazioni;

richiamato che la lettera n-*bis*) dell'articolo 1, comma 1, del decreto – legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2018, n. 132, ha soppresso gli ultimi due periodi del comma 1-*bis* dell'articolo 32 del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico dell'immigrazione), relativi al permesso di soggiorno per minori stranieri non accompagnati, al compimento del diciottesimo anno d'età; la predetta lettera n-*bis*), introdotta in fase di conversione del decreto – legge n. 113, ha in tal modo soppresso la previsione secondo cui il mancato rilascio del parere da parte del Comitato per i minori stranieri non può legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno, nonché la previsione dell'applicazione a tale procedimento del silenzio assenso,

esprime,

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *e)*, numero 2), dello schema, provveda il Governo a chiarire i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno al minore straniero non accompagnato, in coerenza con le previsioni della legge n. 47 del 2017, di cui lo schema in esame costituisce attuazione, anche alla luce di quanto rilevato al riguardo nel parere reso dal Consiglio di Stato;

2) con riferimento al nuovo articolo 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *d)*, dello schema, provveda il Governo a valutare tali previsioni alla luce di quanto stabilito dall'articolo 32 del Testo unico dell'immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, tenuto conto di quanto evidenziato nel parere del Consiglio di Stato e di quanto già disposto dalle « Linee Guida dedicate al rilascio dei pareri per la conversione del permesso di soggiorno dei minori stranieri non accompagnati al raggiungimento della maggiore età », adottate in attuazione del citato articolo 32, comma 1-*bis*, del Testo unico dell'immigrazione,

e con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *e)*, dello schema, il quale apporta talune modifiche all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, relativo al rilascio del permesso di soggiorno nei casi in cui sono vietati l'espulsione o il respingimento, valuti il Governo l'opportunità di integrare la disposizione nel senso di modificare anche il comma 1 del predetto articolo 28, facendo esplicito riferimento, oltre che ai casi di divieto di espulsione, anche ai casi di divieto di respingimento;

b) con riferimento alla legge 7 aprile 2017, n. 47, risulta opportuno accelerare l'adozione dei decreti attuativi mancanti per dare piena attuazione a tale provvedimento;

c) si sollecita il Governo ad adottare successivi provvedimenti volti a:

1) rafforzare l'azione di contrasto al fenomeno dei minori stranieri non accompagnati irreperibili;

2) valorizzare adeguatamente il ruolo dei tutori volontari dei minori stranieri non accompagnati, anche con misure come i permessi di lavoro;

3) reintrodurre gli ultimi due periodi del comma 1-*bis* dell'articolo 32 del Testo unico dell'immigrazione di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, previgenti alla modifica apportata con il decreto – legge 4 ottobre 2018, n. 113.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador, con Allegati. (C. 2091 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della Commissione Affari costituzionali,

esaminato il disegno di legge C. 2091, recante « Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 novembre 2016 »;

evidenziato come il disegno di legge in esame sia finalizzato a ratificare l'adesione dell'Ecuador all'Accordo commerciale tra l'Unione europea, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra (cosiddetto « Accordo multipartito »);

segnalato come il richiamato Accordo tra l'UE, la Colombia e il Perù, costituisca uno strumento importante per la crescita e lo sviluppo dell'integrazione regionale, oltre che per il rafforzamento delle relazioni politico-economiche biregionali, risultando inoltre ispirato al rispetto dei princìpi democratici, dello Stato di diritto e dei diritti umani;

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a)*, della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra. (C. 2121 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della Commissione Affari costituzionali,

esaminato il disegno di legge C. 2121, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, fatto a Manila il 7 agosto 2017 »;

segnalata la rilevanza e l'ampia portata dell'Accordo di cui si propone la ratifica, il quale intende consolidare e rafforzare i tre pilastri della collaborazione tra le Parti, promuovendo, in particolare: la cooperazione in materia di politica estera e di sicurezza di interesse comune; la promozione della pace e della sicurezza internazionale; la cooperazione economica e commerciale; la cooperazione settoriale, relativa a ricerca e innovazione, istruzione e cultura; la cooperazione in materia di migrazione irregolare, traffico di persone, tratta di esseri umani, asilo, partecipazione sociale ed economica dei migranti, gestione delle frontiere, dei visti e dati biometrici e di sicurezza dei documenti; la lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata e la criminalità informatica; la cooperazione giudiziaria; la tutela dei diritti di proprietà intellettuale;

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento attenga alla materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a)*, della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo. (C. 875 e abb.-A).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della Commissione Affari costituzionali,

esaminato il testo delle proposte di legge C. 875, C. 1060, C. 1702 e C. 2330-A, rinviato in Commissione Difesa nel corso della seduta dell'Assemblea della Camera del 28 maggio 2019, recante norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

evidenziato che l'intervento legislativo trova ragione nell'urgente necessità di riportare nell'alveo costituzionale l'ordinamento vigente, in conformità a quanto disposto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 120 del 2018, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1475, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), « in quanto prevede che « I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali » invece di prevedere che « I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali » »;

segnalato che la sentenza citata innova la precedente giurisprudenza costituzionale che, in ultimo, nella sentenza n. 449 del 1999 aveva confermato la legittimità del divieto gravante sugli appartenenti alle Forze armate di costituire associazioni professionali a carattere sindacale e, comunque, di aderire ad altri sindacati esistenti, allora consacrato nell'articolo 8, primo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382 (Norme di principio sulla disciplina militare), e ciò sulla base dell'assunzione che la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'articolo 8 citato avrebbe aperto « inevitabilmente la via a organizzazioni la cui attività potrebbe risultare non compatibile con i caratteri di coesione interna e neutralità dell'ordinamento militare »;

sottolineato che il diverso e recente orientamento costituzionale è maturato a seguito di una più approfondita riflessione sulla incidenza delle fonti internazionali che concorrono a integrare l'articolo 117, primo comma, della Costituzione ed in particolare della portata precettiva degli articoli 11 e 14 della CEDU e dell'articolo 5 della CSE, il cui contenuto è dalla Corte giudicato simile alle previsioni della CEDU, tanto da affermare (al punto 11 della motivazione in diritto) che: « Alla stregua di entrambi i parametri, vincolanti ai sensi dell'articolo 117, primo comma, Cost., va riconosciuto ai militari il diritto di costituire associazioni professionali a carattere sindacale »;

preso atto che, a giudizio della Corte, la portata e l'ambito del diritto di costituire associazioni professionali a carattere sindacale devono, tuttavia, essere precisati alla luce dell'intero contenuto delle norme internazionali evocate, la quali fanno entrambe seguire all'affermazione di princi-

pio della libertà sindacale il riconoscimento della possibilità che siano adottate dalla legge restrizioni nei confronti di determinate categorie di pubblici dipendenti, rendendosi necessario verificare se e in quale misura tale facoltà possa o debba essere esercitata, e ciò anche alla stregua dei princìpi costituzionali che presiedono all'ordinamento militare;

acclarato a tale stregua che la Corte ha riaffermato la necessità di considerare le peculiari esigenze di « coesione interna e neutralità », che distinguono le Forze armate dalle altre strutture statali, e ciò in quanto il rinvio dell'articolo 52, terzo comma, della Costituzione all'ordinamento delle Forze armate non sta ad indicare una pretesa (e inammissibile) estraneità di quell'ordinamento particolare all'ordinamento generale dello Stato, ma riassume semmai, con formulazione sintetica, l'assoluta specialità della funzione svolta e della conseguente e coerente organizzazione che in quella funzione si innerva ma che quella stessa funzione al contempo concorre a realizzare;

considerato dunque che grava sul legislatore l'onere di individuare – anche attraverso un opportuno confronto con i soggetti portatori di interesse, di competenze e di esperienze nella materia in esame – un equilibrato e dinamico bilanciamento tra valori principi e regole costituzionali e che tale bilanciamento, per sua natura, non può risolversi nell'applicazione di una sorta di algoritmo algebrico, ma richiede piuttosto una ponderazione complessiva degli elementi di interesse;

segnalato che proprio l'assunzione di questa prospettiva valutativa, in quanto idonea a coniugare specificità ordinamentali e coerenza sistematica, rende ragione e consente di apprezzare anche prescrizioni normative che, isolatamente considerate, potrebbero risultare non pienamente conformi agli obiettivi perseguiti, e risultare differenziate rispetto alle diverse esperienze sindacali delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, quali ad esempio le norme in materia di competenza giurisdizionale sul procedimento per la repressione della condotta antisindacale, ovvero quelle relative alla diversa rilevanza del livello territoriale nell'articolazione dei modelli di relazioni sindacali, ovvero, infine, la regolamentazione, per alcuni versi fin troppo di dettaglio, in tema di finanziamento e trasparenza dei bilanci delle associazioni sindacali militari;

considerato che proprio in ragione di tale difficile e delicato compito una prima formulazione del testo in esame, sulla quale questo Comitato aveva pure espresso parere favorevole senza osservazioni o condizioni nella seduta del 14 maggio 2019, sottoposto al voto dell'Assemblea della Camera nella seduta del 28 maggio 2019, è stato da questa rinviato in Commissione Difesa per una più approfondita valutazione, al cui esito è stato formulato il testo oggi in esame;

sottolineata l'urgenza di adeguare l'ordinamento vigente alla più volte richiamata giurisprudenza costituzionale;

rilevato in ogni caso, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento sia riconducibile alle materie « difesa e Forze armate » e « giurisdizione e norme processuali », attribuite alla potestà legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117 secondo comma, lettere *d)* ed *l)*, della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 5

DL 33/2020: Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (C. 2554 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della Commissione Affari costituzionali,

esaminato il disegno di legge C. 2554, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento appaia riconducibile alle materie « ordinamento civile » e « profilassi internazionale », entrambe di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *l)* e *q)* della Costituzione;

rilevato come assumano inoltre rilievo le materie « istruzione », « tutela della salute » e « tutela e sicurezza del lavoro », attribuite alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nonché la materia « commercio e attività produttive », attribuita alla competenza legislativa residuale regionale, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

osservato come l'articolo 1 del decreto-legge, al comma 9, attribuisca al sindaco la facoltà di disporre la chiusura temporanea di aree pubbliche o aperte al pubblico qualora non sia possibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale, pari ad almeno un metro;

richiamata l'esigenza di chiarire, al riguardo, se tale norma consenta al sindaco di mantenere aperte aree pubbliche o aperte al pubblico anche qualora risultasse impossibile assicurare, in modo adeguato, il rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro;

rilevato come il comma 12 dell'articolo 1 abiliti i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, a stabilire termini di efficacia diversificati, ove dispongano in merito a: quarantena precauzionale (di cui al comma 7); partecipazione del pubblico a eventi, spettacoli, convegni ecc. (di cui al comma 8) o a riunioni (di cui al comma 10) o a funzioni religiose (di cui al comma 11);

segnalato, tuttavia, come l'articolo 3, comma 1, preveda che le misure di cui al decreto-legge si applichino dal 18 maggio 2020 al 31 luglio 2020, fatti salvi i diversi termini previsti dall'articolo 1;

considerato altresì, in relazione alla medesima tematica, che l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020 prevede che le misure di contenimento dell'epidemia possono essere adottate « per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020 »;

valutata dunque l'opportunità di approfondire il combinato disposto tra l'articolo 1, comma 12, e l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge in esame;

rilevato come l'articolo 1, comma 13, modificato dal Senato, demandi ai provvedimenti attuativi del decreto-legge n. 19

del 2020 le modalità di svolgimento delle attività didattiche nelle scuole e nei servizi educativi per l'infanzia, della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, nonché di altri corsi formativi e professionali;

considerato peraltro che, alla luce del già citato articolo 3, comma 1, del decreto-legge, sembra doversi escludere che i provvedimenti richiamati (DPCM) potranno disciplinare il periodo successivo al 31 luglio 2020 e quindi l'anno scolastico 2020/2021;

segnalata dunque, a tale ultimo riguardo, l'opportunità di precisare con quale atto e sulla base di quale autorizzazione legislativa potrà essere disciplinato, successivamente al 31 luglio 2020, l'avvio del nuovo anno scolastico 2020/2021 in relazione ai diversi aspetti concernenti il contenimento dell'epidemia da COVID-19;

rilevato come il comma 14 dell'articolo 1 stabilisca che le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei protocolli o delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali;

segnalato come il comma 15 dell'articolo 1 preveda, nel caso di mancato rispetto dei predetti protocolli o linee guida, tale da non assicurare adeguati livelli di protezione, la sospensione dell'attività economica, produttiva o sociale, fintanto che non siano state ripristinate le condizioni di sicurezza,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge, valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare se al sindaco sia attribuita una mera facoltà, e non un obbligo, di procedere alla chiusura di aree pubbliche o aperte al pubblico, qualora non sia possibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di approfondire il combinato disposto dell'articolo 1, comma 12, e dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge, al fine di escludere un'interpretazione di quest'ultimo che consenta un'applicazione delle misure previste dall'articolo 1 successivamente al 31 luglio 2020, in ossequio al carattere temporaneo e proporzionato che le misure di contrasto dell'epidemia incidenti su libertà fondamentali devono avere;

c) valuti la Commissione di merito il contenuto del comma 13 dell'articolo 1, alla luce di quanto illustrato nelle premesse, precisando con quale atto e sulla base di quale autorizzazione legislativa potrà essere disciplinato, successivamente al 31 luglio 2020, l'avvio del nuovo anno scolastico 2020/2021 in relazione ai diversi aspetti concernenti il contenimento dell'epidemia da COVID-19, non già affrontati dal decreto del Ministro dell'istruzione del 26 giugno 2020;

d) con riferimento al comma 14 dell'articolo 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di stabilire un criterio di prevalenza in caso di compresenza e contrasto tra protocolli o linee guida regionali, da un lato, e protocolli e linee guida della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dall'altro;

e) con riferimento al comma 15 dell'articolo 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare se la sospensione dell'attività sia disposta come mera conseguenza del mancato rispetto dei protocolli o delle linee guida, ovvero se occorra una violazione grave, tale da non poter assicurare adeguati livelli di protezione.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'Ambasciatore dello Stato di Israele in Italia, S.E. Dror Eydar, sulla prospettiva di parziale annessione di territori palestinesi da parte israeliana 49

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della SVIMEZ Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno, nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge recanti Istituzione di una Commissione parlamentare per le questioni degli italiani all'estero C. 802 Longo, C. 925 Caré ed altri, C. 1129 Fitzgerald Nissoli ed altri, C. 2159 Ungaro, C. 2239 Schirò ed altri e C. 2270 Siragusa 49

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 7 luglio 2020.

Audizione dell'Ambasciatore dello Stato di Israele in Italia, S.E. Dror Eydar, sulla prospettiva di parziale annessione di territori palestinesi da parte israeliana.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.35 alle 14.40.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 7 luglio 2020.

Audizione di rappresentanti della SVIMEZ Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno, nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge recanti Istituzione di una Commissione parlamentare per le questioni degli italiani all'estero C. 802 Longo, C. 925 Caré ed altri, C. 1129 Fitzgerald Nissoli ed altri, C. 2159 Ungaro, C. 2239 Schirò ed altri e C. 2270 Siragusa.

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.15 alle 17.10.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione. (COM(2020)440 *final* e relativi allegati (Parere alla XIV Commissione) *(Esame e conclusione – Nulla osta)* 50

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo di esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, riferita all'anno 2019. Doc. LXVII, n. 3 *(Rinvio dell'esame)* 51

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 7 luglio 2020. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giulio Calvisi.

La seduta comincia alle 13.05.

Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione.
(COM(2020)440 *final* e relativi allegati.
(Parere alla XIV Commissione).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame.

Giovanni RUSSO (M5S), *relatore*, ricorda che – quest'anno – la Commissione ha già avuto modo di esaminare, nelle sedute del 4 marzo e del 20 maggio, il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2020 congiuntamente alla Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, secondo quanto prevede il parere della Giunta per il regolamento della Camera del 14 luglio 2010. Tuttavia, tali documenti sono stati adottati prima che la crisi della COVID-19 scoppiasse in Europa nella sua forma più drammatica. Evidenzia, quindi, che nella proposta di parere alla Commissione Politiche dell'Unione europea presentata nella seduta del 20 maggio aveva sottolineato come, a causa della pandemia del Coronavirus, negli ultimi mesi la situazione aveva subito profondi mutamenti, dal punto di vista sia squisitamente economico, sia sotto quello della situazione strategico militare, così che era verosimile che la Commissione europea avrebbe redatto in tempi non lunghi un nuovo Programma di lavoro. Per la precisione, ciò è accaduto lo scorso 27 maggio.

Nel nuovo programma si legge che, dall'inizio della crisi, la Commissione ha adottato 291 decisioni e altri atti, la maggioranza dei quali non era prevista né figurava nel programma di lavoro della Commissione per il 2020. Ciò testimonia l'urgenza e la natura drammatica della situazione, così come la rapidità con cui la Commissione ha dovuto riadattare il proprio lavoro. Inoltre, vengono enunciati i due principi sulla base dei quali la Commissione intende adeguare il programma di lavoro per il 2020. Il primo, ribadisce

che la Commissione è determinata a rispettare gli impegni previsti dal suo programma di lavoro. Il secondo afferma che, a causa della natura e della portata della crisi che stiamo attraversando e della necessità di concentrarsi sulla sua gestione, è necessario rivedere la tempistica di alcune delle azioni proposte. Tale tempistica è riportata nell'allegato I. Viene, infine, confermato che la Commissione è fermamente determinata a realizzare tutte le sue principali iniziative nell'ambito delle sei tematiche ambiziose già delineate. I lievi ritardi previsti rispecchiano la necessità di trarre insegnamenti dalla crisi e di lasciare più tempo per un'adeguata consultazione o di garantire il rispetto dei principi del legiferare meglio.

Passando, quindi, all'allegato che presenta le nuove iniziative e la nuova tempistica, segnala – con riferimento ai settori che abbracciano materie di interesse della Commissione difesa – che, nell'ambito dell'obbiettivo del rafforzamento della sicurezza cybernetica, la revisione della direttiva sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi (direttiva NIS) è prevista per il 4º trimestre del 2020, mentre, con riguardo all'obbiettivo del rafforzamento della sicurezza dell'Europa, la proposta concernente misure aggiuntive per la protezione delle infrastrutture critiche è prevista, anch'essa, per il 4º trimestre 2020. Tutto ciò considerato, propone l'espressione di un nulla osta.

Il sottosegretario Giulio CALVISI condivide l'orientamento del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di nulla osta.

La seduta termina alle 13.20.

RELAZIONI AL PARLAMENTO

Martedì 7 luglio 2020. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giulio Calvisi.

La seduta comincia alle 13.20.

Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo di esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, riferita all'anno 2019. Doc. LXVII, n. 3.

(Rinvio dell'esame).

Gianluca RIZZO, *presidente*, ricorda che l'articolo 5, comma 1, della legge n. 185 del 1990 prevede che il Governo presenti annualmente al Parlamento la relazione oggetto dell'esame odierno. Fa presente, quindi, che il documento è stato presentato al Parlamento il 7 maggio 2020 e trasmesso – in considerazione dei diversi profili di competenza – alle Commissioni Affari esteri, Difesa e Attività produttive.

Andrea FRAILIS (PD), *relatore*, segnala l'esigenza di disporre di ulteriore tempo per riferire, in considerazione dell'esigenza di approfondire adeguatamente la corposa e complessa documentazione.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia l'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.25.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. C. 2500-A Governo ... 52

SEDE REFERENTE:

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. C. 2500-A Governo *(Esame e conclusione)* ... 52

ALLEGATO 1 (Emendamenti e relativi subemendamenti esaminati a seguito del rinvio in Commissione) ... 67

ALLEGATO 2 (Documentazione depositata dalla rappresentante del Governo) ... 76

ERRATA CORRIGE ... 65

COMITATO DEI NOVE

Martedì 7 luglio 2020.

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.
C. 2500-A Governo.

Il Comitato si è riunito dalle 11.25 alle 11.45.

SEDE REFERENTE

Martedì 7 luglio 2020. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli e Antonio Misiani.

La seduta comincia alle 13.50.

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.
C. 2500-A Governo.

(Esame e conclusione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Claudio BORGHI, *presidente*, dà conto delle sostituzioni.

Avverte quindi che, alla luce del rinvio deliberato dall'Assemblea, la Commissione è ora chiamata ad esaminare le proposte emendative predisposte dai relatori a seguito del rinvio, che sono poste in distribuzione *(vedi allegato 1)*. Segnala che dette proposte sono finalizzate al riesame dei profili problematici del testo del provvedimento, evidenziati nella nota della Ragioneria generale dello Stato pervenuta nella giornata di ieri *(vedi allegato 2)* o

comunque ad essi connessi, qualora attinenti alla copertura finanziaria del provvedimento.

Luigi MARATTIN (IV), *relatore*, evidenzia che le proposte emendative presentate dei relatori recepiscono gran parte delle osservazioni contenute nella nota della Ragioneria generale dello Stato, relative ai profili finanziari del testo predisposto in sede referente. Segnala in particolare come sia stato presentato solo un numero limitato di emendamenti soppressivi di disposizioni introdotte durante l'esame in sede referente. Ritiene quindi opportuno concedere ai componenti della Commissione un congruo lasso di tempo per l'esame delle proposte emendative presentate.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA) chiede se siano disponibili relazioni tecniche relative alle disposizioni del testo per le quali la Ragioneria generale dello Stato ha avanzato rilievi attinenti alla copertura finanziaria.

La sottosegretaria Laura CASTELLI evidenzia che non sono state ancora formalizzate le relazioni tecniche relative alle disposizioni del testo che presentano profili problematici dal punto di vista finanziario. Segnalando che la relazione tecnica sul provvedimento verrà aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, all'atto del passaggio del provvedimento all'altro ramo del Parlamento, si dichiara pronta a fornire oralmente, nel corso della presente seduta, i chiarimenti sugli aspetti di carattere finanziario che verranno richiesti dai parlamentari.

Andrea MANDELLI (FI), concordando sulla necessità di disporre di adeguato tempo per l'esame degli emendamenti dei relatori, chiede che sia comunque consentita la presentazione di subemendamenti.

Paolo TRANCASSINI (FDI), sottolineando come i gruppi di opposizione abbiano potuto leggere i rilievi della Ragioneria generale dello Stato solo in mattinata, chiede che sia concesso un congruo lasso di tempo per una approfondita valutazione degli emendamenti dei relatori e per la presentazione di subemendamenti.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA) esprime disappunto per il fatto che la Ragioneria generale dello Stato ha presentato le proprie osservazioni a distanza di molto tempo rispetto alla presentazione e all'approvazione degli emendamenti oggetto di rilievi. Anche sulla base di questa considerazione, chiede di poter esaminare con attenzione gli emendamenti dei relatori e si associa alla richiesta di poter presentare subemendamenti.

Claudio BORGHI, *presidente*, sospende brevemente la seduta per consentire la valutazione delle proposte emendative presentate dai relatori e fissa alle ore 15 della giornata odierna il termine per la presentazione dei relativi subemendamenti.

La seduta, sospesa alle 14, riprende alle 14.30.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che, in pendenza del termine per la presentazione dei subemendamenti, fissato alle ore 15, non è possibile procedere alla votazione degli emendamenti dei relatori. Propone quindi di procedere a un'illustrazione delle proposte emendative presentate.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA), in relazione all'emendamento 1.1000 dei relatori, osserva che la destinazione di 25 milioni di euro per l'anno 2021 alla sperimentazione di strutture di prossimità per la promozione della salute, fermo restando lo stanziamento del Fondo sanitario nazionale, comporterà inevitabilmente che per il prossimo anno verranno ridotte le risorse destinate alla realizzazione dei livelli essenziali di assistenza.

La sottosegretaria Laura CASTELLI, in relazione agli eventi eccezionali che si sono registrati nel settore sanitario nel

2020, segnala l'intenzione del Governo di incrementare per il prossimo anno le risorse del Fondo sanitario nazionale e pertanto ritiene che il problema segnalato dell'onorevole Garavaglia potrà essere superato.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA) osserva pertanto che, in assenza di interventi, il Fondo sanitario nazionale nel 2021 registrerà una riduzione delle risorse destinate alle attuali finalità.

Luigi MARATTIN (IV), *relatore*, ricorda che il decreto-legge n. 18 del 2020, cosiddetto « Cura Italia », ha provveduto a rifinanziare il Fondo sanitario nazionale.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA) evidenzia che il rifinanziamento citato dal relatore Marattin è destinato a fronteggiare l'emergenza causata dall'epidemia da COVID-19. Chiede quindi conferma che parte di detto rifinanziamento possa essere destinata alla sperimentazione in discussione.

Luigi MARATTIN (IV), *relatore*, conferma che la sperimentazione di strutture di prossimità per la promozione della salute è connessa all'emergenza sanitaria in atto.

Claudio BORGHI, *presidente*, si dichiara soddisfatto per le modalità con le quali si sta svolgendo il dibattito, diretto ad approfondire il merito delle osservazioni della Ragioneria generale dello Stato e delle proposte emendative presentate.

Luigi MARATTIN (IV), *relatore*, in relazione all'emendamento 3-*bis*.1000 dei relatori, segnala che lo stesso è diretto a circoscrivere la portata dell'estensione ai sanitari non medici delle disposizioni dell'articolo 1, comma 548-*bis*, della legge n. 145 del 2018.

Rileva poi che l'emendamento 26.1000 dei relatori è volto a precisare che i costi che il Gestore del Fondo Patrimonio PMI dovrà sostenere per avvalersi delle società finanziarie partecipate e vigilate dal Ministero dello sviluppo economico saranno posti a carico delle risorse del Fondo medesimo.

Segnala che l'emendamento 27.1000 dei relatori propone la soppressione del comma 18-*ter* dell'articolo 27, il quale prevede che al Patrimonio Destinato di Cassa depositi e prestiti possono affluire le disponibilità dei contribuenti che intendano investire i loro risparmi a sostegno della crescita dell'economia reale, usufruendo dei benefici fiscali previsti per i piani di risparmio a lungo termine – PIR. Al riguardo evidenzia che la Ragioneria generale dello Stato ha rilevato la mancanza di copertura delle minori entrate derivanti dal riconoscimento dei menzionati benefici fiscali.

Sestino GIACOMONI (FI) considera estremamente grave che una norma, introdotta dal Parlamento con largo consenso e con il parere favorevole del Governo, sia posta nel nulla acquisendo acriticamente i rilievi di una struttura burocratica, quale la Ragioneria generale dello Stato. Chiede inoltre perché la settimana scorsa il problema di copertura non fosse stato rilevato e teme che la decisione di sopprimere il comma 18-*ter* nasconda in realtà una scelta politica, contraria a questo nuovo strumento proposto dall'opposizione, al quale si preferirebbe l'introduzione di un'imposta patrimoniale.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA) rileva che la nota della Ragioneria generale dello Stato non chieda la soppressione del comma 18-*ter* dell'articolo 27, ma si limiti a segnalare la necessità di acquisire una relazione tecnica. Chiede quindi il motivo della mancata richiesta di una relazione tecnica e osserva che, volendo, si potrebbe trovare il modo di prevedere una forma di copertura dell'onere. Ritiene che si preferisca sopprimere il comma 18-*ter* in quanto proposto dall'opposizione.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) rileva come nella nota della Ragioneria generale dello Stato siano presenti diversi emendamenti per il quali si rileva la

mancanza o l'incompletezza della relazione tecnica. Chiede quindi se la proposta di sopprimere proprio il comma 18-*ter* dell'articolo 27 e non altre disposizioni sia legata alla circostanza che il gruppo politico promotore dell'emendamento non faccia parte della maggioranza.

La sottosegretaria Laura CASTELLI evidenzia che, per alcuni degli emendamenti in questione, successivi approfondimenti hanno consentito di superare alcuni dubbi relativi ai profili finanziari.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) rileva la necessità di acquisire un documento scritto dal quale risultino le disposizioni per le quali è pervenuta la relazione tecnica in un momento successivo alla redazione della nota.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA) critica la decisione di porre in votazione, con un parere favorevole dei relatori e del Governo, proposte emendative per le quali sussistevano dubbi di onerosità.

Sestino GIACOMONI (FI) rileva che il problema segnalato dalla Ragioneria generale dello Stato potrebbe essere superato con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze che dovrà dettare le modalità attuative della disposizione. Esprime quindi il dubbio che la soppressione della norma possa essere stata richiesta per evitare che i privati si inseriscano nel Patrimonio Destinato, limitando e controllando in qualche modo l'agire di Cassa depositi e prestiti.

Luigi MARATTIN (IV), *relatore*, evidenzia come le criticità manifestate sul comma 18-*ter* dell'articolo 27 discendano dal fatto che detta disposizione comporta l'applicazione estensiva della disciplina fiscale agevolativa già prevista per i PIR, fermo restando che su quest'ultima questione il Governo e la sua maggioranza parlamentare intendono nel prossimo futuro intervenire con specifici interventi normativi, tanto più nella considerazione che la ripresa economica dovrà necessariamente poggiare non solo sulle risorse pubbliche ma anche attivando il risparmio privato.

Il sottosegretario Antonio MISIANI, nel condividere in linea di principio lo spirito della norma oggetto di soppressione, ritiene altresì che, qualora si potesse espungere dal testo la previsione di un regime fiscale agevolativo, si potrebbe anche pervenire a una soluzione positiva del tema.

Sestino GIACOMONI (FI), nell'apprezzare la disponibilità dichiarata dal sottosegretario Misiani, evidenzia come la disposizione oggetto di soppressione sia primariamente orientata a mobilitare risorse private, che altrimenti rischierebbero di rimanere sostanzialmente inutilizzate sui conti correnti.

Luigi MARATTIN (IV) si associa alle considerazioni svolte dal sottosegretario Misiani.

La sottosegretaria Laura CASTELLI, nel dichiararsi disponibile a un accantonamento dell'emendamento 27.1000 dei relatori, anche al fine di una sua eventuale riformulazione, osserva tuttavia come le perplessità manifestate dal Governo circa il comma 18-*ter* dell'articolo 27 siano originariamente derivate dal tenore letterale della norma, dal quale non si evincevano direttamente le diverse implicazioni applicative.

Luigi MARATTIN (IV), *relatore*, proseguendo nella illustrazione degli emendamenti, segnala che l'emendamento 31.1000 riveste carattere di mera precisazione contabile, onde tenere conto del fatto che le risorse previste a copertura degli oneri non sono più nella disponibilità di bilancio e devono pertanto essere prelevate dalla giacenza del conto corrente di tesoreria per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al pertinente capitolo di spesa. L'emendamento 38-*bis*.1000 è volto invece a precisare espressamente che l'erogazione di contributi a fondo perduto da destinare all'industria

tessile, di cui all'articolo 38-*bis* del provvedimento, è prevista nel limite massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2020, mentre l'emendamento 38-*ter*.1000 è volto a precisare che il Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi del comma 3 dell'articolo 38-*ter* è volto esclusivamente alla promozione delle società benefit nel territorio nazionale, fermo restando il riconoscimento del credito d'imposta, nell'ammontare massimo di 7 milioni di euro, previsto dal comma 1 del medesimo articolo per il rafforzamento nell'intero territorio nazionale del sistema delle società *benefit*. Rileva altresì che l'emendamento 48.1000 è volto a precisare che le risorse iscritte nel capitolo 2515 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, incrementate di 5 milioni di euro per l'anno 2020 dal provvedimento in esame, sono quelle stanziate ai sensi dell'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, mentre l'emendamento 52-*bis*.1000 si limita a introdurre una apposita clausola di neutralità finanziaria al fine di assicurare che dalla rinegoziazione dei finanziamenti agevolati non derivino oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, ciò al pari dell'emendamento 66-*bis*.1000, che prevede che ai componenti dei comitati tecnici di cui ai commi 2, in materia di mascherine chirurgiche, e 3, in materia di dispositivi di protezione individuale, dell'articolo 66-*bis* del provvedimento non spettino compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Rileva inoltre che l'emendamento 71.1000 dei relatori è volto a prevedere che gli oneri derivanti dall'articolo 89-*bis* siano imputati all'articolo 265, provvedendo alla contestuale riduzione della dotazione del nuovo capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro istituito dall'articolo 71, comma 1, capoverso articolo 22-*ter*, destinato all'ulteriore finanziamento delle integrazioni salariali, in modo da creare il corrispondente spazio finanziario sul predetto articolo 265. Rileva invece che l'emendamento 82.1000 dei relatori si limita ad aggiornare gli importi di cui al comma 10 dell'articolo 82, in conformità alle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente. Osserva inoltre che l'emendamento 104.1000 dei relatori introduce un comma aggiuntivo volto a prevedere che, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, siano definiti i tetti di spesa per singola regione e provincia autonoma, i criteri per l'erogazione degli ausili, ortesi e protesi di cui al primo periodo e le modalità per garantire il rispetto dei tetti di spesa regionali e nazionale. Precisa altresì che gli emendamenti 111.1000 e 111-*bis*.1000 sono volti a sopprimere, rispettivamente, il comma 4-*bis* dell'articolo 111 – che prevede la sospensione di un anno della quota capitale dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti (CDP) agli enti locali, disposta dall'articolo 112 del decreto-legge n. 18 del 2020, anche in relazione ai mutui concessi alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano – e l'articolo 111-*bis* del provvedimento in esame, che tra l'altro estende alle regioni a statuto speciale la sospensione, nell'esercizio 2020, del pagamento delle quote capitale dei prestiti concessi dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla Cassa Depositi e prestiti spa, prevista per le regioni a statuto ordinario dall'articolo 111 del decreto-legge n. 18 del 2020. Sottolinea come la proposta di soppressione delle due citate disposizioni del provvedimento è sostanzialmente dettata dal fatto che esse determinano oneri privi di quantificazione e copertura. Chiarisce inoltre che l'emendamento 126.1000 dei relatori è volto a limitare al solo anno 2020 l'incremento, in misura pari a 4 milioni di euro, del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici, giacché in caso contrario la disposizione risulterebbe priva di copertura, fermo restando che l'incremento è destinato agli imprenditori che

hanno subito danni economici a causa del COVID-19. L'emendamento 129-*bis*.1000 dei relatori è invece volto a sopprimere l'onere per l'anno 2031, posto che per tale annualità le disposizioni di cui all'articolo 129-*bis* determinano maggiori entrate. Avverte inoltre che l'emendamento 164-*bis*.1000 dei relatori contiene una riformulazione dell'articolo 164-*bis* del provvedimento, approvato dalla Commissione in sede referente, prevedendo l'attivazione di un tavolo della raffinazione presso il Ministero dello sviluppo economico finalizzato alla promozione degli investimenti da parte delle imprese operanti in tale settore, posto che l'attuale testo dell'articolo 164-*bis* prevede l'utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dal gettito delle accise e dell'imposta sul valore aggiunto, determinando con ciò effetti negativi sulla finanza pubblica.

Roberto OCCHIUTO (FI) rileva come la riformulazione dell'articolo 164-*bis* proposta dai relatori vada in una direzione assai differente rispetto alle finalità perseguite dalle disposizioni approvate nel corso dell'esame in sede referente. A tale proposito, anticipa che il gruppo di Forza Italia ha presentato due subemendamenti volti a ripristinare il testo attuale del provvedimento, scongiurando altresì riflessi negativi a carico della finanza pubblica, e sottolinea come, qualora non vi fosse da parte della maggioranza l'intenzione di considerare con debita attenzione tale ipotesi subemendativa, tanto meglio sarebbe che il Governo e la sua maggioranza parlamentare si assumessero direttamente la responsabilità di sopprimere una norma approvata dalla Commissione di merito e di tale rilevante impatto per il comparto produttivo.

Luigi MARATTIN (IV), *relatore*, fa presente che, qualora i subemendamenti del gruppo di Forza Italia fossero effettivamente diretti a ripristinare il testo approvato in Commissione, i relatori si riserverebbero di ritirare l'emendamento 164-*bis*.1000 a loro firma e di presentarne uno nuovo volto alla soppressione dell'articolo medesimo.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA) osserva come la previsione di una sorta di riserva di accisa in favore dei singoli territori fiscalmente interessati potrebbe costituire uno scenario assai interessante nell'ottica di un reale federalismo fiscale.

Luigi MARATTIN (IV), *relatore*, nel confermare il carattere oneroso dell'articolo 164-*bis*, nel testo approvato dalla Commissione in sede referente, in replica alle osservazioni svolte dall'onorevole Garavaglia fa comunque presente che, una volta conclusa la difficile fase emergenziale dovuta alle conseguenze del COVID-19, il Governo e la sua maggioranza parlamentare sono fermamente intenzionati a riavviare la discussione sul tema complessivo di una riforma delle autonomie differenziate. Proseguendo nella illustrazione degli emendamenti, evidenzia che l'emendamento 177.1000 dei relatori è volto ad adeguare l'onere derivante dall'esenzione dall'IMU per il settore turistico e fieristico in conformità alla relazione tecnica predisposta dal Dipartimento delle finanze. Quanto all'emendamento 182.1000 dei relatori, evidenzia che esso è volto a esplicitare il limite di spesa, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, entro cui riconoscere i benefici in favore degli studenti iscritti ai corsi per il conseguimento di laurea, di master universitario e di dottorato di ricerca. In merito all'emendamento 182.1001 dei relatori, evidenzia che esso è volto a sopprimere alcune disposizioni della nuova disciplina introdotta in materia di concessioni demaniali poiché appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e in contrasto con la normativa comunitaria. In proposito, segnala che i relatori ed il Governo stanno approfondendo la materia al fine di definire meglio le disposizioni che è necessario sopprimere.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) fa presente che la Ragioneria generale dello Stato ha rilevato la necessità di sopprimere solamente i commi da 2-*ter* a 2-*novies* dell'articolo 182.

Paolo BARELLI (FI), evidenziando che il comma 2-*bis* dell'articolo 182 estende la proroga quindicennale delle concessioni marittime demaniali di cui ai commi 682 e 683 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 anche alle concessioni lacuali e fluviali, ivi comprese quelle gestite dalle società sportive iscritte nel registro istituito dal Comitato olimpico nazionale italiano, nonché alle concessioni per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, compresi i punti di ormeggio, non comprende la contrarietà della Ragioneria generale dello Stato su questo punto, che, a suo avviso, presuppone una contrarietà rispetto alle citate disposizioni della legge n. 145 del 2018.

Luigi MARATTIN (IV), *relatore*, replicando all'onorevole Barelli, evidenzia che nella nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato non si mette in discussione la proroga quindicennale prevista dalla legge n. 145 del 2018. Evidenzia, invece, che le perplessità della Ragioneria generale dello Stato riguardano la compatibilità generale di altre disposizioni previste dai commi da 2 a 2-*undecies* dell'articolo 182, come ad esempio la previsione per cui i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge siano sospesi fino al 31 dicembre 2020 e siano inefficaci i relativi provvedimenti già adottati oggetto di contenzioso, inerenti al mancato pagamento dei canoni, concernenti le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e le concessioni demaniali marittime per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto.

La sottosegretaria Laura CASTELLI, replicando all'onorevole Comaroli, evidenzia che l'emendamento 182.1001 estende la portata delle osservazioni della Ragioneria generale dello Stato ai commi da 2 a 2-*undecies* dell'articolo 182 al fine di permettere un'ulteriore complessiva riflessione sul tema delle concessioni demaniali in ambito lacuale e fluviale, sottolineando che l'obiettivo del Governo è quello di confermare il maggior numero di disposizioni approvate durante l'esame in Commissione.

Umberto BURATTI (PD), in merito alla disposizione dell'articolo 182 che estende anche alle concessioni lacuali e fluviali le previsioni di cui ai commi 682 e 683 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, sottolinea che tale intervento è quantomeno opportuno anche in vista della chiusura dei contenziosi in materia e del superamento delle quotazioni OMI. Non comprende, pertanto, le perplessità espresse dalla Ragioneria generale dello Stato ed auspica che la politica riesca a chiarire tali perplessità. In proposito, annuncia di aver presentato un subemendamento volto a mantenere in vita i commi da 2 a 2-*undecies* dell'articolo 182.

Roberto OCCHIUTO (FI) si dichiara confortato dall'intervento della sottosegretaria Castelli, che ha assicurato che il Governo e la maggioranza hanno intenzione di confermare il maggior numero di disposizioni approvate durante l'esame in Commissione in relazione all'articolo 182. In proposito auspica che la riformulazione dell'emendamento 182.1001 proposta dai relatori sia depositata per tempo al fine di consentire ai gruppi parlamentari di svolgere i dovuti approfondimenti. Sottolinea, inoltre, che se anche erano risapute le criticità relative al contrasto con la normativa europea, rispetto alle quali ritiene sia la politica a dover prendere una decisione, durante l'esame del provvedimento in Commissione non sono mai stati eccepiti problemi relativi alla copertura finanziaria.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA), evidenziando che le considerazioni della Ragioneria generale dello Stato relativamente ai commi da 2 a 2-*undecies* dell'articolo 182 erano prevedibili, non ritiene corretto che il Governo e i relatori non abbiano affrontato in modo adeguato il tema della copertura finanziaria durante l'esame del provvedimento in sede referente.

Luigi MARATTIN (IV), *relatore*, proseguendo nell'illustrazione degli emendamenti, fa presente che l'emendamento 182.1002 dei relatori modifica la copertura degli oneri derivanti dai *voucher* turistici prevista per l'anno 2021 dall'attuale testo del provvedimento mediante corrispondente riduzione dell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, giacché tale disposizione è stata abrogata. Conseguentemente, l'onere, ridotto da 5 a 1 milione per il medesimo anno 2021, viene ora coperto tramite corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 98, del decreto-legge n. 262 del 2007. Quanto all'emendamento 199.1000 dei relatori, evidenzia che esso è volto ad evitare eventuali effetti sugli equilibri di bilancio delle autorità portuali in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 199. In merito all'emendamento 199.1001 dei relatori, evidenzia che lo stesso è volto a registrare gli oneri derivanti dalla compensazione dei minori introiti percepiti dalle Autorità portuali di sistema, di cui ai commi 10-*bis* e 10-ter dell'articolo 119, pari a 10 milioni di euro per il 2020, non solo in termini di saldo netto da finanziare ma anche di fabbisogno e indebitamento netto. In merito all'emendamento 208.1000 dei relatori, evidenzia che esso è volto a espungere la previsione di apposita convenzione tra gli enti interessati, mediante la quale definire i reciproci obblighi finalizzati allo sviluppo dell'area nonché le attività di progettazione e realizzazione degli interventi di adeguamento infrastrutturale. Fa presente quindi che l'emendamento 211-*bis*.1000 dei relatori è volto ad introdurre una apposita clausola di invarianza finanziaria in relazione alle attività in capo al Ministero dell'interno di cui al comma 2 dell'articolo 211-*bis*, relative alla protezione informatica delle infrastrutture critiche. In merito all'emendamento 214.1000 dei relatori, evidenzia che lo stesso è volto a sopprimere la disposizione che estende ai servizi di trasporto passeggeri con autobus il contributo già previsto per le imprese ferroviarie per i servizi di trasporto passeggeri e merci in regime di libero mercato per compensare gli effetti economici subiti direttamente imputabili dall'emergenza COVID-19, sottraendo disponibilità economiche alla misura a sostegno delle predette imprese ferroviarie, che invece erano state quantificate e coperte sulla base dei relativi fabbisogni, determinando con ciò maggiori oneri per la finanza pubblica. In merito all'emendamento 216.1000 dei relatori, segnala che la decisione di ridurre a tre il numero di rate mensili attraverso le quali possono essere dilazionati i canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi è giustificata dalla necessità di evitare effetti negativi sull'indebitamento netto, derivanti dal completamento del pagamento nel 2021. Osserva poi che le modifiche all'articolo 225 recate dall'emendamento 225.1000 dei relatori sono dovute alla necessità di escludere che le risorse a disposizione dei consorzi di bonifica idraulica siano destinate alla manutenzione ordinaria. Con riferimento all'emendamento 229.1000 dei relatori, segnala che le modifiche proposte sono volte ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa autorizzati e a prevedere il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze nella definizione del decreto attuativo. Segnala che l'emendamento 230-*bis*.1000 dei relatori è diretto a chiarire, dal punto di vista contabile, che gli oneri di cui all'articolo 230-*bis* sono imputati all'articolo 265, provvedendo alla contestuale riduzione del Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso il Ministero delle dell'istruzione. Fa presente che l'emendamento 231-*bis*.1000 dei relatori è volto ad escludere la possibilità di incremento della dotazione organica del personale docente e ATA della scuola. In merito all'emendamento 244.1000 dei relatori osserva che la proposta emendativa, sulla base di quanto evidenziato nella nota della Ragioneria generale dello Stato, provvede a incrementare di 32,9 milioni di euro la copertura dell'onere annuo derivante dall'estensione del credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo alle regioni colpite dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017.

Gabriele LORENZONI (M5S) osserva che il maggior costo rilevato dalla Ragioneria generale dello Stato potrebbe essere conseguente a una diversa considerazione dei territori beneficiari del credito di imposta. Questo infatti non è stato esteso a tutti i comuni di Lazio, Marche ed Umbria, ma soltanto a quelli colpiti dal sisma del Centro Italia.

Luigi MARATTIN (IV), *relatore*, evidenzia la difficoltà di circoscrivere questa tipologia di credito d'imposta a livello comunale. Assicura comunque che la misura sarà oggetto di monitoraggio ai fini della valutazione della congruità della copertura proposta.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA) non ritiene coerente la copertura degli oneri derivanti dall'articolo 244 mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Ritiene inoltre che le imprese manifesteranno scarso interesse per il credito d'imposta in oggetto.

Claudio BORGHI, *presidente*, ricorda come l'onorevole Garavaglia avesse già manifestato questa opinione in occasione dell'approvazione dell'emendamento Nevi 244.5.

Luigi MARATTIN (IV), *relatore*, in relazione all'emendamento 263.1000 dei relatori, osserva che lo stesso è volto a collegare il raggiungimento della percentuale di personale da porre in *smart working* alla sussistenza delle occorrenti risorse finanziarie, al fine di evitare nuovi o maggiori oneri privi di copertura. La disposizione deve inoltre prevedere la conseguente riduzione strutturale dei costi connessi a fitti dei locali, utenze e quanto altro rapportabile alla numerosità del personale in presenza, le cui economie restano nel bilancio dell'ente. Appare inoltre necessario precisare che la partecipazione all'Osservatorio non comporta la corresponsione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati ed allineare la data (31 dicembre) di redazione del Piano organizzativo del lavoro agile – POLA a quella del Piano delle performance (31 gennaio) al fine di evitare aggravi burocratici connessi a scadenze differenziate. Deposita infine una nuova formulazione dell'emendamento 27.1000 dei relatori *(vedi allegato 1)*, la quale, in luogo della soppressione del comma 18-*ter* dell'articolo 27, prevede l'eliminazione del beneficio fiscale, superando in tal modo i problemi di copertura precedentemente segnalati.

La sottosegretaria Laura CASTELLI esprime parere favorevole sugli emendamenti presentati dai relatori.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che sono stati presentati i seguenti subemendamenti riferiti agli emendamenti dei relatori: Garavaglia 0.71.1000.1, Schullian 0.104.1000.1, Prestigiacomo 0.164-*bis*.1000.1, Prestigiacomo 0.164-*bis*.1000.2, Garavaglia 0.182.1000.1 e Buratti 0.182.1001.1 *(vedi allegato 1)*.

Evidenzia quindi che subemendamento Buratti 0.182.1001.1 risulta inammissibile, in quanto volto a ripristinare il testo che l'emendamento 182.1001 intende sopprimere.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) chiede quante risorse sarebbero necessarie per la copertura delle proposte emendative delle quali si propone la soppressione o la modifica.

Claudio BORGHI, *presidente*, segnala come non sempre sia stato possibile quantificare l'onere derivante dalle disposizioni e come la soppressione sia spesse volte conseguenza della mancata quantificazione dell'onere.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) ribadisce la propria richiesta, finalizzata ad evitare di votare proposte emendative delle quali non è nota la portata finanziaria.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), osservando come la nota della Ragioneria generale dello Stato lamenti la mancanza

di relazione tecnica per alcune delle norme introdotte nel corso dell'esame parlamentare, chiede se dal momento di redazione della nota fino ad ora sia intervenuta qualche novità.

La sottosegretaria Laura CASTELLI, in relazione all'emendamento 1.12, segnala che sono stati acquisiti elementi informativi che consentono di superare le problematiche rilevate e assicura che l'Istituto superiore di sanità è in grado di provvedere agli adempimenti posti a suo carico con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento all'emendamento 26.07 assicura che gli oneri per interessi ed eventuali oneri accessori restano a carico dell'impresa richiedente.

Per quanto riguarda gli emendamenti approvati all'articolo 28, segnala che sono stati acquisiti i pareri dei Dipartimenti competenti ed è stato effettuato il necessario coordinamento tra gli stessi.

In merito all'emendamento 30.4, segnala che non sussistono problemi di quantificazione in quanto il Fondo ha una dotazione già determinata in 10 milioni di euro per l'anno 2021.

I rilievi espressi dalla Ragioneria generale dello Stato sull'articolo aggiuntivo 199.06 hanno ad oggetto i possibili riflessi sulla concorrenza e pertanto possono essere superati da valutazioni politiche.

Evidenzia quindi che i rilievi espressi dalla Ragioneria generale dello Stato sull'emendamento 216.7 sono stati superati da una relazione tecnica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Anche per quel che riguarda l'articolo aggiuntivo 245.07 è stata acquisita una relazione tecnica di Invitalia che conferma che l'importo stanziato per la misura « Resto al Sud » è sufficiente per la copertura dell'estensione della misura stessa.

Segnala poi che il Dipartimento delle finanze ha assicurato l'assenza di effetti finanziari derivanti dall'emendamento 117.1 e che l'emendamento 157.6 non produce effetti distorsivi nella riscossione dei tributi degli enti territoriali.

Assicura inoltre che il Ministero dell'interno non rileva minori entrate in relazione all'emendamento 157.7, che l'INPS ha certificato l'assenza di effetti finanziari derivanti dall'emendamento 164.2 e che l'Agenzia delle entrate può svolgere le attività poste a suo carico dall'articolo aggiuntivo 175.03 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Infine, con riferimento alle concessioni per la gestione dello sviluppo dell'attività aeroportuale di cui all'emendamento 202.5, rileva che è stata ritenuta prevalente la volontà politica di approvazione della norma emersa nel corso dell'esame in Commissione.

Vannia GAVA (LEGA) esprime preoccupazioni per il mantenimento dell'articolo 119-*bis*, sulla compatibilità del quale con la normativa nazionale e comunitaria la Ragioneria generale dello Stato manifesta perplessità, al fine di evitare il rischio di procedure di infrazione.

La sottosegretaria Laura CASTELLI rileva come il carattere ordinamentale della norma ne consenta il mantenimento e come spetti al Parlamento scegliere se tenere conto o meno delle citate perplessità manifestate dalla Ragioneria generale dello Stato.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) invita i relatori e il Governo a cogliere l'occasione del rinvio in Commissione per tentare di portare a soluzione talune esigenze largamente dibattute nel corso dell'esame in sede referente, tra cui richiama nella presente sede la necessità di prevedere un differimento dei termini per il pagamento degli acconti sui saldi IRES e IRPEF nonché di intervenire sul perdurante blocco degli sfratti.

Claudio BORGHI, *presidente*, replicando all'onorevole Gusmeroli, fa presente che l'ambito di intervento della Commissione in sede di rinvio risulta circoscritto al perimetro deliberato in Assemblea.

Luigi MARATTIN (IV), *relatore*, nel raccomandare l'approvazione degli emendamenti presentati dai relatori, esprime parere contrario su tutti i subemendamenti ad eccezione dell'emendamento Schullian 0.104.1000.1, su cui esprime parere favorevole.

La Sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura CASTELLI esprime parere favorevole su tutte le proposte emendative presentate dai relatori e parere conforme a quello del relatore sui subemendamenti.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1.1000, 1-*ter*.1000, 3-*bis*.1000 e 26.1000, 27.1000 *(Nuova formulazione)*, 31.1000, 38-*bis*.1000, 38-*ter*.1000, 48.1000, 52-*bis*.1000 e 66-*bis*.1000 dei relatori *(vedi allegato 1)*.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) illustra il subemendamento Garavaglia 0.71.1000.1, volto a destinare maggiori risorse al Fondo di cui all'articolo 265, comma 5, del presente decreto, onde destinarle a successivi interventi di sostegno a categorie seriamente poste in difficoltà dalla attuale crisi epidemiologica. Coglie inoltre l'occasione per esprimere il proprio rammarico circa le modalità attraverso cui nel corso dell'esame in sede referente il Governo, talvolta inopinatamente e all'ultimo istante, ha dichiarato la propria contrarietà rispetto a proposte emendative presentate dai gruppi di minoranza, sulle quali viceversa sembrava potesse esserci, anche sulla base di un orientamento in tal senso fatto trasparire dal Governo stesso, una posizione in linea di massima favorevole.

Mauro D'ATTIS (FI) si associa alle considerazioni da ultimo svolte dalla deputata Comaroli.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Garavaglia 0.71.1000.1 e approva gli emendamenti 71.1000 e 82.1000 dei relatori, il subemendamento Schullian 0.104.1000.1, l'emendamento 104.1000 dei relatori, nel testo subemendato, nonché gli emendamenti 111.1000, 111-*bis*.1000, 126.1000 e 129-*bis*.1000 dei relatori *(vedi allegato 1)*.

Luigi MARATTIN (IV), *relatore*, preso atto del contenuto dei subemendamenti Prestigiacomo 0.164-*bis*.1000.1 e 0.164-*bis*.1000.2, essenzialmente volti a ripristinare il testo approvato dalla Commissione in sede referente, ritira, come dianzi anticipato, l'emendamento 164-*bis*.1000 dei relatori e presenta l'ulteriore proposta emendativa 164-*bis*.1001 dei relatori, soppressiva dell'articolo 164-*bis* del provvedimento *(vedi allegato 1)*.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che, a seguito del ritiro dell'emendamento 164-*bis*.1000 dei relatori, i relativi subemendamenti si intendono decaduti.

Andrea MANDELLI (FI), nell'esprimere rammarico per la contrarietà espressa da relatori e Governo sul mantenimento dell'articolo 164-*bis* nel testo approvato nel corso dell'esame in sede referente, ritiene tuttavia a questo punto preferibile, nel quadro di una maggiore chiarezza delle rispettive posizioni politiche, che il Governo e la maggioranza parlamentare si assumano direttamente la responsabilità di sopprimere una disposizione di così rilevante impatto, in precedenza approvata con un vasto consenso in Commissione, piuttosto che accogliere una riformulazione del medesimo articolo che avrebbe finito con lo snaturare le finalità originarie della proposta emendativa approvata in Commissione.

La sottosegretaria Laura CASTELLI esprime rammarico per la mancata condivisione della riformulazione dell'articolo 164-*bis* contenuta nell'emendamento 164-*bis*.1000 dei relatori, che a suo avviso avrebbe potuto costituire un punto di equilibrio avanzato, comunque propedeutico all'avvio di un processo di riforma di un settore che necessita ormai di un intervento di incisivo riordino.

La Commissione approva gli emendamenti 164-*bis*.1001 e 177.1000 *(vedi allegato 1)*.

Claudio BORGHI, *presidente*, prende atto che il subemendamento Garavaglia 0.182.1000.1 viene ritirato dal presentatore.

La Commissione approva l'emendamento 182.1000 dei relatori *(vedi allegato 1)*.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che l'emendamento 182.1001 dei relatori s'intende accantonato, in attesa della riformulazione dagli stessi anticipata.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 182.1002, 199.1000, 199.1001, 208.1000 e 211-*bis*.1000 dei relatori *(vedi allegato 1)*.

Mauro D'ATTIS (FI), intervenendo sull'emendamento 214.1000 dei relatori, ritiene inaccettabile che, sulla base di rilievi, peraltro tardivi, della Ragioneria generale dello Stato, risultino sconfessate le disposizioni in precedenza approvate dalla Commissione in relazione al sostegno delle imprese che effettuano servizi di trasporto passeggeri con autobus, sulle quali si era invece registrato il consenso da parte di un ampio arco di forze parlamentari. Invita pertanto il Governo a compiere un approfondimento sulla materia, al fine di individuare una soluzione capace di superare le criticità evidenziate dal punto di vista finanziario.

Paolo TRANCASSINI (FDI) censura anch'egli il comportamento incoerente del Governo, che nega il giusto supporto a un'intera categoria pesantemente colpita da un momento di eccezionale difficoltà economica, sottolineando come ciò accada esclusivamente a causa dei dissidi interni alla maggioranza parlamentare.

Andrea MANDELLI (FI) si associa alle considerazioni svolte dal collega D'Attis, nel senso di auspicare un maggiore sforzo del Governo nella giusta considerazione di un comparto fortemente penalizzato dall'emergenza epidemiologica, giudicando paradossale che vengano ora frustrate le legittime aspettative maturate sulla base delle disposizioni in precedenza approvate nel corso dell'esame in sede referente, al riguardo non ritenendo persuasive le argomentazioni ostative contenute nella nota trasmessa dalla Ragioneria generale dello Stato.

Maurizio LUPI (M-NI-USEI-C !-AC), nel condividere le osservazioni formulate dai colleghi che lo hanno preceduto, osserva che, qualora le perplessità manifestate dalla Ragioneria generale dello Stato attenessero esclusivamente al profilo temporale del contributo destinato alle imprese che effettuano servizi di trasporto passeggeri con autobus, si potrebbe perlomeno ipotizzare una forma di sostegno parametrata alla durata del *lockdown*, salvo intervenire, anche per i periodi successivi, solo in presenza delle occorrenti risorse finanziarie.

Ylenja LUCASELLI (FDI), nel concordare circa la necessità di non vanificare le soluzioni che la Commissione nel corso dell'esame in sede referente aveva saputo positivamente individuare, invita il Governo e i relatori a effettuare una seria valutazione in ordine ad eventuali ipotesi alternative, in grado comunque di assicurare il necessario ristoro a una categoria duramente colpita dalla crisi attuale.

Stefano FASSINA (LEU) propone di destinare parte delle risorse stanziate dall'articolo 214 a sostegno delle imprese ferroviarie in favore delle imprese che svolgono servizi di trasporto passeggeri con autobus. Ritiene, infatti, che tale valutazione comporti una scelta di carattere politico e non tecnico.

Paolo TRANCASSINI (FDI), concordando con l'onorevole Fassina, ribadisce quanto già affermato nel suo intervento precedente e sottolinea la necessità di sostenere un comparto che si trova in forte difficoltà.

La sottosegretaria Laura CASTELLI evidenzia che non è possibile rimodulare gli oneri recati dall'articolo 214, come

proposto dall'onorevole Fassina. In proposito, pur condividendo dal punto di vista politico la previsione di un sostegno alle imprese che svolgono servizi di trasporto passeggeri con autobus, ritiene sarebbe stato più opportuno prevedere a tal fine una diversa copertura finanziaria.

Claudio BORGHI, *presidente*, prendendo atto dell'intervento della sottosegretaria Castelli che esclude la possibilità della rimodulazione degli oneri recati dall'articolo 214, invita gli onorevoli D'Attis e Trancassini a presentare un ordine del giorno in Assemblea di contenuto analogo a quello delle previsioni che l'emendamento 214.1000 dei relatori intende sopprimere.

Paolo TRANCASSINI (FDI) annuncia il voto contrario del gruppo Fratelli d'Italia sull'emendamento 214.1000 dei relatori.

Mauro D'ATTIS (FI) annuncia il voto contrario del gruppo Forza Italia sull'emendamento 214.1000 dei relatori.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 214.1000, 216.1000, 225.1000, 229.1000, 230-*bis*.1000, 231-*bis*.1000, 244.1000 e 263.1000 dei relatori *(vedi allegato 1)*.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che è stata presentata dai relatori una nuova formulazione dell'emendamento 182.1001 dei relatori *(vedi allegato 1)*.

Luigi MARATTIN (IV), *relatore*, nell'illustrare la nuova formulazione dell'emendamento, fa presente che rispetto alla precedente essa conserva il comma 2 dell'articolo 182, escludendo dall'ambito di applicazione della disposizione il caso in cui il rilascio o l'assegnazione a terzi dell'area è stata disposta in ragione della revoca della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto e colpa del concessionario, senza più escludere l'ipotesi del mancato pagamento dei canoni.

Roberto OCCHIUTO (FI), intervenendo sulla nuova formulazione dell'emendamento 182.1001 dei relatori, evidenzia che questa, come la precedente, sopprime disposizioni rispetto alle quali la Ragioneria generale dello Stato non aveva espresso perplessità dal punto di vista della copertura finanziaria, ma solo rilievi riguardo a un loro possibile contrasto con la normativa europea. In proposito, ritiene che tale ultimo aspetto riguarda una scelta politica che deve essere espressa dal Parlamento.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA) chiede che i relatori e il Governo illustrino il contenuto della nuova formulazione dell'emendamento 182.1001 dei relatori.

Andrea MANDELLI (FI) evidenzia che la nuova formulazione dell'emendamento 182.1001 dei relatori lascia irrisolta la problematica relativa alle pertinenze.

Bruno TABACCI (MISTO-CD-RI-+E), concorda con la riformulazione dell'emendamento 182.1001 proposta dal relatore, in particolare per quanto riguarda l'inclusione nelle ipotesi di revoca della concessione oppure di decadenza del titolo per fatto e colpa del concessionario anche di quelle derivanti dal mancato pagamento dei canoni.

Paolo BARELLI (FI) evidenzia che la materia trattata dal comma 2-*bis* dell'articolo 182 riguarda una scelta politica e non finanziaria. Pertanto, auspica una presa di posizione politica chiara della Commissione sulla nuova formulazione dell'emendamento 182.1001 dei relatori.

La Commissione approva l'emendamento 182.1001 dei relatori, nel testo riformulato *(vedi allegato 1)*.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) desidera sottolineare che il maggior tempo richiesto dai gruppi di opposizione per esaminare le proposte emendative dei relatori è stato proficuo poiché ha consentito i necessari approfondimenti e un dibattito

costruttivo tra maggioranza, Governo e opposizioni.

Claudio BORGHI, *presidente*, concordando con l'onorevole Comaroli, desidera ringraziare i membri della Commissione per la serietà e la correttezza che caratterizzano i lavori della stessa.

La Commissione delibera di conferire il mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

La seduta termina alle 17.10.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 399 del 30 giugno 2020, apportare le seguenti modificazioni:

a pagina 95, prima colonna, riga trentasettesima, sopprimere le parole: « Murelli 93.10, »;

a pagina 118, prima colonna, riga quattordicesima, sopprimere le parole: « Murelli 93.10, ».

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 400 del 1° luglio 2020, a pagina 73, seconda colonna, riga quarantaduesima, sostituire le parole: per l'anno 2020 con le seguenti: « annui a decorrere dall'anno 2020 ».

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 401 del 2 luglio 2020, a pagina 45, prima colonna, riga terza, sopprimere le parole: « o di parente entro il secondo grado ».

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 402 del 3 luglio 2020, apportare le seguenti modificazioni:

a pagina 33, prima colonna, riga decima, dopo le parole: « dei relatori » aggiungere le seguenti: « , alcuni dei quali risultano inammissibili »;

a pagina 42, seconda colonna, riga sesta, sostituire le parole: « comma 1 » con le seguenti: « comma 2 »;

a pagina 43, prima colonna, sostituire le parole da: « il comma 1-*quater* », alla riga prima, fino a: « presente articolo », alla riga quindicesima, con le seguenti: « durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e, comunque, non oltre il 30 settembre 2020, le disposizioni dei commi 1 e 1-*bis* dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, non si applicano, previa autocertificazione, in presenza di persone minori di età o meritevoli di tutela, quali soggetti malati gravi, disabili, in difficoltà economica e senza dimora, aventi i requisiti di cui al citato articolo 5 del decreto-legge n. 47 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2014 »;

a pagina 57, seconda colonna, dopo la riga trentasettesima, aggiungere il seguente periodo: « *Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole*: pari a 127,5 milioni di euro con le seguenti: pari a 140 milioni di euro. »;

a pagina 64, prima colonna, dopo la riga trentottesima, aggiungere il seguente periodo: « *Conseguentemente, al comma 12, sostituire le parole*: dai commi 1, 2, 3, 9 e 10, pari a 435 milioni di euro *con le seguenti:* dai commi 1, 2, 3, 9, 10 e 10-*bis*, pari a 450 milioni di euro. »;

a pagina 75, seconda colonna, riga sedicesima, dopo la parola: « giochi » aggiungere il seguente periodo: « Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 265. »;

a pagina 75, seconda colonna, dopo la riga diciannovesima, aggiungere il seguente periodo: « *Conseguentemente, all'articolo 265, comma 7, alinea, sostituire le parole:* 211, 214 con le seguenti: 211, 213-*bis*, 214. »;

a pagina 78, prima colonna, riga quarantaduesima, sostituire le parole: « 31 maggio » con le seguenti: « 11 maggio »;

a pagina 81, prima colonna, riga quindicesima, sostituire le parole « per l'anno 2021 » con le seguenti: « per l'anno 2020 »;

a pagina 82, prima colonna, sostituire le parole da: « 8. Agli oneri » alla riga trentaquattresima fino a « comma 7. » alla riga quarantunesima con le seguenti: « 8. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2, 3, 4, 5 e 9 del presente articolo, determinati in 579,9 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 499,9 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 265 e, quanto a 80 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui al comma 7 del presente articolo. »;

a pagina 82, seconda colonna, sopprimere le parole da: « Agli oneri » alla riga decima, sino a « presente decreto. » alla riga diciottesima;

a pagina 82, seconda colonna, dopo la riga diciottesima aggiungere il seguente periodo: « *Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole:* di 800 milioni di euro *con le seguenti:* di 800,1 milioni di euro;

a pagina 94, prima colonna, riga ottava, sopprimere le parole: « delle persone e »;

a pagina 119, seconda colonna, riga diciannovesima, sostituire la parola: « preclusi » con la seguente: « assorbiti ».

ALLEGATO 1

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. C. 2500-A Governo.

EMENDAMENTI E RELATIVI SUBEMENDAMENTI ESAMINATI A SEGUITO DEL RINVIO IN COMMISSIONE

ART. 1.

Al comma 11, nono periodo, dopo le parole: 25 milioni di euro *aggiungere le seguenti*: per l'anno 2021.

1. 1000. I Relatori.

(Approvato)

ART. 1-*ter*.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-*bis*. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1-*ter*. 1000. I Relatori.

(Approvato)

ART. 3-*bis*.

Al comma 1, lettera c), *apportare le seguenti modificazioni:*

dopo il numero 1) aggiungere il seguente: 1-*bis)* al secondo periodo, dopo le parole: « fatti salvi » sono inserite le seguenti: « , per i medici specializzandi, »;

dopo il numero 2), aggiungere il seguente: 2-*bis)* al decimo periodo, dopo la parola: « specializzandi » è inserita la seguente: « medici » e dopo le parole: « trattamento economico previsto » sono inserite le seguenti: « per i predetti specializzandi medici ».

3-*bis*. 1000. I Relatori.

(Approvato)

ART. 26.

Al comma 19-bis, *dopo le parole:* il Gestore può avvalersi *aggiungere le seguenti:* , mediante utilizzo delle risorse di cui al secondo periodo del comma 19,.

26. 1000. I Relatori.

(Approvato)

ART. 27.

Sopprimere il comma 18-ter.

27. 1000. I Relatori.

Al comma 18-ter, *primo periodo, sopprimere le parole da:* e usufruendo *fino alla fine del periodo*.

27. 1000. *(Nuova formulazione)* I Relatori.

(Approvato)

ART. 31.

Al comma 4-bis, *sostituire il secondo periodo con il seguente:* Al relativo onere si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per il corrispondente importo, delle somme di cui all'ar-

ticolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, giacenti nel conto corrente di tesoreria intestato al fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, da riassegnare al pertinente capitolo di spesa.

31. 1000. I Relatori.

(Approvato)

ART. 38-*bis*.

Al comma 1, sostituire le parole da: nel limite *fino alla fine del comma con le seguenti:* nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2020. A tale fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020.

38-*bis*. 1000. I Relatori.

(Approvato)

ART. 38-*ter*.

Al comma 3, sopprimere le parole: Per le finalità di cui al comma 1 e.

38-*ter*. 1000. I Relatori.

(Approvato)

ART. 48.

*Al comma 3-*bis*, sostituire le parole da:* Il capitolo 2515 *fino a:* è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2020 *con le seguenti:* Le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono incrementate di 5 milioni di euro per l'anno 2020.

48. 1000. I Relatori.

(Approvato)

ART. 52-*bis*.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-*bis*. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

52-*bis*. 1000. I Relatori.

(Approvato)

ART. 66-*bis*.

Ai commi 2 e 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai componenti del comitato tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

66-*bis*. 1000. I Relatori.

(Approvato)

ART. 71.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 71. 1000 DEI RELATORI

Sostituire le parole: 46 milioni di euro *con le seguenti:* 41 milioni di euro.

0. 71. 1000. 1. Garavaglia, Gusmeroli.

Al comma 2, sopprimere le parole: e dall'articolo 89-*bis e sostituire le parole:* 2.740,8 milioni di euro per l'anno 2020 *con le seguenti:* 2.673,2 milioni di euro per l'anno 2020.

Conseguentemente:

*all'articolo 89-*bis*, aggiungere, in fine, il seguente comma:* 2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 46 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.;

all'articolo 265, comma 7, alinea, sostituire le parole: 85, 92 *con le seguenti:* 85, 89-*bis*, 92.

71. 1000. I Relatori.

(Approvato)

ART. 82.

Al comma 10, sostituire le parole: 954,6 milioni di euro *con le seguenti:* 966,3 milioni di euro.

82. 1000. I Relatori.

(Approvato)

ART. 104.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 104.1000 DEI RELATORI

Sostituire le parole: e provincia autonoma *con le seguenti:* che accede al Fondo sanitario nazionale.

0. 104. 1000. 1. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini, Vanessa Cattoi, Gava.

(Approvato)

Al comma 3-bis, *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i tetti di spesa per singola regione e provincia autonoma, i criteri per l'erogazione degli ausili, ortesi e protesi di cui al primo periodo e le modalità per garantire il rispetto dei tetti di spesa regionali e nazionale.

104. 1000. I Relatori.

(Approvato)

ART. 111.

Sopprimere il comma 4-bis.

111. 1000. I Relatori.

(Approvato)

ART. 111-*bis*.

Sopprimerlo.

111-*bis*. 1000. I Relatori.

(Approvato)

ART. 126.

Al comma 1-bis, *sostituire le parole:* 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, *ovunque ricorrono, con le seguenti:* 4 milioni di euro per l'anno 2020.

126. 1000. I Relatori.

(Approvato)

ART. 129-*bis*.

Al comma 6, sostituire le parole: , a 1.970.000 euro per l'anno 2030 e a 630.000 euro per l'anno 2031 *con le seguenti:* e a 1.970.000 euro per l'anno 2030.

129-*bis*. 1000. I Relatori.

(Approvato)

ART. 164-*bis*.

Sopprimerlo.

164-*bis*. 1001. I Relatori.

(Approvato)

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 164-*BIS*. 1000 DEI RELATORI

Sostituire le parole da: realizzando gli obiettivi *fino alla fine del comma con le seguenti:* realizzando gli obiettivi del mantenimento e dell'aumento dell'occupazione, del miglioramento della qualità degli investimenti e dell'adattabilità ai cambiamenti economici e sociali, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, assicurando il coinvolgimento delle imprese, degli enti locali e delle Regioni interessate, attiva la procedura per la

formalizzazione del « Patto Stato – settore della raffinazione » finalizzato a promuovere gli investimenti da parte delle imprese operanti nel settore della raffinazione e della bioraffinazione, attraverso la destinazione di quota parte delle risorse rinvenienti dal gettito delle accise e dal gettito dell'imposta sul valore aggiunto vincolato alla realizzazione di iniziative volte alla transizione sostenibile del settore.

0. 164-*bis*. 1000. 1. Prestigiacomo.

Sostituire le parole da: realizzando gli obiettivi *fino alla fine del comma con le seguenti:* realizzando gli obiettivi del mantenimento e dell'aumento dell'occupazione, del miglioramento della qualità degli investimenti e dell'adattabilità ai cambiamenti economici e sociali, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, assicurando il coinvolgimento delle imprese, degli enti locali e delle Regioni interessate, attiva la procedura per la formalizzazione del « Patto Stato – settore della raffinazione » finalizzato a promuovere gli investimenti da parte delle imprese operanti nel settore della raffinazione e della bioraffinazione.

2. La quota delle risorse rinvenienti dal gettito delle accise e dal gettito dell'imposta sul valore aggiunto vincolato del « Patto Stato – settore della raffinazione » di cui al comma precedente è definita nell'ambito della legge di bilancio di ciascun anno.

0. 164-*bis*. 1000. 2. Prestigiacomo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 164-*bis*.

(Tavolo Stato-industria della raffinazione)

1. Al fine di promuovere la rinascita industriale e occupazionale delle regioni del Mezzogiorno attraverso l'aumento dell'occupazione, il miglioramento della qualità degli investimenti e l'adattabilità ai cambiamenti economici e sociali, presso il Ministero dello sviluppo economico è attivato, assicurando il massimo coinvolgimento delle imprese e degli enti locali interessati, il tavolo della raffinazione, volto alla promozione degli investimenti da parte delle imprese operanti nel settore della raffinazione e al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) agevolare e sostenere i livelli occupazionali;

b) istituire centri di ricerca per lo sviluppo di nuove tecnologie, perseguendo gli obiettivi di transizione energetica e di sviluppo sostenibile in conformità al *Green New Deal*.

164-*bis*. 1000. I Relatori.

ART. 177.

Al comma 2, sostituire le parole: 77 milioni di euro *con le seguenti:* 76,55 milioni di euro.

177. 1000. I Relatori.

(Approvato)

ART. 182.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 182. 1000 DEI RELATORI

Sostituire le parole: 10 milioni di euro *con le seguenti:* 15 milioni di euro.

0. 182. 1000. 1. Garavaglia, Gusmeroli.

Al comma 1-bis, *dopo le parole:* per l'anno 2020, *aggiungere le seguenti:* nel rispetto del limite di spesa di 10 milioni di euro per il medesimo anno 2020,.

Conseguentemente, al comma 1-ter *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il predetto decreto definisce le modalità di concessione e di utilizzo dei benefici di cui

al comma 1-*bis*, al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa ivi previsto.

182. 1000. I Relatori.

(Approvato)

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 182. 1001 DEI RELATORI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Ferma la validità di quanto disposto nei riguardi dei concessionari dall'articolo 1, commi 682 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le necessità di un rilancio del settore turistico e al fine di contenere i danni diretti e indiretti derivanti dal l'emergenza COVID-19 a carico dei concessionari che intendono proseguire la propria attività con uso di beni del demanio marittimo, le amministrazioni competenti non possono avviare o proseguire riguardo a tali beni i procedimenti amministrativi per la devoluzione di cui all'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, per il rilascio o l'assegnazione con pubblica evidenza delle aree oggetto di concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. L'utilizzo dei beni oggetto dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente da parte degli operatori è confermato dietro pagamento del canone previsto in concessione e impedisce il verificarsi della devoluzione delle opere. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando la devoluzione, il rilascio o l'assegnazione a terzi dell'area è stata disposta in ragione della revoca della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto e colpa del concessionario diverso dal mancato pagamento dei canoni di cui all'articolo 1, comma 251, punto 2, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

b) *dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

2-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 682 e 683, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applicano anche alle concessioni lacuali e fluviali, ivi comprese quelle gestite dalle società sportive iscritte al registro Coni di cui al decreto legislativo n. 242 del 1999, nonché alle concessioni per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio.

2-*ter*. All'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il comma 1, lettera *b)*, punto 2.1) è sostituito dal seguente: « 2.1) per le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, il canone è determinato ai sensi del punto 1.3) ».

2-*quater*. Alle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto si applicano, con effetto a decorrere dal 1º gennaio 2007, le misure dei canoni di cui al comma 1, lettera *b)*, dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dai comma 2-*quater* del presente articolo. Le somme per canoni relative a concessioni demaniali marittime aventi le finalità di cui al presente comma, versate in eccedenza rispetto a quelle dovute a decorrere dal 1º gennaio 2007, sono compensate con quelle da versare allo stesso titolo, in base alla medesima disposizione, in rate annuali costanti per la residua durata della concessione. Gli enti gestori provvedono al ricalcolo delle somme dovute dai concessionari con applicazione dei citati criteri dal 1º gennaio 2007 fino al 31 dicembre 2019, effettuando i relativi conguagli, con applicazione delle modalità di compensazione di cui al primo periodo.

2-*quinquies*. Dal 1º gennaio 2021 e fino alla revisione e all'aggiornamento dei canoni demaniali posti a carico dei concessionari, l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione

di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità non può, comunque, essere inferiore a euro 2.500.

2-*sexies*. Nelle more della revisione e dell'aggiornamento dei canoni demaniali marittimi ai sensi dell'articolo 1, comma 677, lettera *e)* della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono sospesi fino al 31 dicembre 2020 i procedimenti pendenti alta data di entrata in vigore della presente disposizione e sono inefficaci i relativi provvedimenti già adottati che sono o possono essere oggetto di contenzioso, inerenti al pagamento dei canoni, compresi i procedimenti e i provvedimenti di riscossione coattiva, nonché di sospensione, revoca o decadenza della concessione per mancato versamento del canone, concernenti:

a) le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, laddove i procedimenti o i provvedimenti siano connessi all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, ivi compresi i procedimenti di cui all'articolo 1, comma 484, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) le concessioni demaniali marittime per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto.

2-*septies*. Le disposizioni di cui al comma 2-*septies* non si applicano quando siano in corso procedimenti penali inerenti alla concessione nonché quando il concessionario o chi detiene il bene siano sottoposti a procedimenti di prevenzione, a misure interdittive antimafia o alle procedure di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché nei comuni e nei municipi sciolti o commissariati ai sensi degli articoli 143 e 146 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nei cinque anni precedenti.

2-*octies*. Al fine di ridurre il contenzioso relativo alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, concernenti il pagamento dei relativi canoni, possono essere definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del concessionario, mediante versamento:

a) in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo;

b) rateizzato fino a un massimo di sei annualità, di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo.

2-*novies*. La domanda per accedere alla definizione di cui al comma 2-*novies* è presentata entro il 30 settembre 2020 ed entro il 30 settembre 2021 è versato l'intero importo dovuto, se in un'unica soluzione, o la prima rata, se rateizzato.

2-*decies*. La liquidazione e il pagamento nei termini assegnati degli importi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2-*novies* costituisce a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate.

2-*undecies*. La presentazione della domanda nel termine di cui al comma 2-*decies* sospende i procedimenti giudiziari o amministrativi di cui al comma 2-*novies*, compresi quelli di riscossione coattiva nonché i procedimenti di decadenza della concessione demaniale marittima per mancato pagamento del canone. La definizione dei procedimenti amministrativi o giudiziari si realizza con il pagamento dell'intero importo dovuto, se in un'unica soluzione, o dell'ultima rata, se rateizzato. 11 mancato pagamento di una rata entro

sessanta giorni dalla relativa scadenza comporta la decadenza dal beneficio.

0. 182. 1001. 1. Buratti.

(Inammissibile)

Sopprimere i commi da 2 a 2-undecies.

182. 1001. I Relatori.

Al comma 2, ultimo periodo, sopprimere le parole da: , diverso dal mancato pagamento *fino alla fine del periodo medesimo*.

Conseguentemente, sopprimere i commi da 2-bis *a 2*-undecies.

182. 1001. *(Nuova formulazione)* I Relatori.

(Approvato)

Al comma 3-bis*, lettera* d)*, capoverso 12*-ter*, sostituire le parole:* di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 *con le seguenti*: di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per l'anno 2021;

Conseguentemente, alla medesima lettera d), capoverso 12-quater*, sostituire le parole*: pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 *con le seguenti*: pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1 milione di euro per l'anno 2021 *e sostituire le parole*: riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, *con le seguenti*: utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 98, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

182. 1002. I Relatori.

(Approvato)

ART. 199.

Al comma 1, lettera b)*, dopo le parole:* a legislazione vigente *inserire le seguenti:* e nel rispetto degli equilibri di bilancio.

199. 1000. I Relatori.

(Approvato)

Al comma 10, sostituire le parole: dal presente articolo *fino a:* indebitamento *con le seguenti:* dai commi 7, 8 e 10-*bis* del presente articolo, pari a 40 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e a 50 milioni di euro in termini di fabbisogno e indebitamento.

199. 1001. I Relatori.

(Approvato)

ART. 208.

Al comma 3-bis*, apportare le seguenti modificazioni:*

al secondo periodo, sostituire le parole: la manutenzione e l'eventuale potenziamento della linea *con le seguenti:* l'adeguamento e lo sviluppo delle infrastrutture trasferite *ed aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , prevedendone il finanziamento prioritario nell'ambito del contratto di programma – parte investimenti. Agli interventi per la manutenzione della tratta di cui al primo periodo si provvede nell'ambito dell'efficientamento annuale del contratto di programma – parte servizi.

al terzo periodo, sostituire le parole da: disciplinano *fino alla fine con le seguenti:* definiscono, d'intesa tra loro, la programmazione delle attività finalizzate allo sviluppo dell'area logistica a servizio del porto e dei connessi interventi di adeguamento infrastrutturale e tecnologico nonché i relativi fabbisogni.

208. 1000. I Relatori.

(Approvato)

ART. 211-*bis*.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-*bis*. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

211-*bis*. 1000. I Relatori.

(Approvato)

ART. 214.

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

al primo periodo sopprimere le seguenti parole: e servizi di trasporto passeggeri con autobus;

sopprimere il secondo periodo.

214. 1000. I Relatori.

(Approvato)

ART. 216.

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole:* 4 rate mensili *con le seguenti:* 3 rate mensili.

216. 1000. I Relatori.

(Approvato)

ART. 225.

Sostituire i commi da 6-bis *a 6*-quinquies *con i seguenti:*

6-*bis*. In considerazione della sospensione del pagamento dei contributi dovuti per il servizio di bonifica idraulica, disposta dall'articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e della difficoltà da parte dei consorzi di bonifica e degli enti irrigui di realizzare gli interventi urgenti di manutenzione straordinaria per la corretta gestione dei sistemi idrici e della rete di distribuzione dell'acqua, anche al fine di evitare situazioni di rischio idraulico nelle aree situate all'interno dei loro comprensori, è consentita la riprogrammazione delle economie realizzate su interventi infrastrutturali irrigui approvati e finanziati prima dell'anno 2010 dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche con fondi provenienti da gestioni straordinarie in tale settore, soppresse e attribuite alla competenza dello stesso Ministero.

6-*ter*. L'utilizzo delle economie di cui al comma 6-*bis* è consentito limitatamente alle somme che sono nella disponibilità dei consorzi di bonifica e degli enti irrigui in conseguenza della chiusura delle opere finanziate, ivi compresi gli interessi attivi maturati sui conti correnti accesi per la realizzazione delle opere infrastrutturali irrigue.

6-*quater*. I consorzi di bonifica e gli enti irrigui interessati comunicano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le economie e i relativi interessi di cui ai commi 6-*bis* e 6-*ter*, i fabbisogni manutentivi della rete idrica cui intendono destinare le risorse, il cronoprogramma della spesa e, dopo la conclusione degli interventi, il rendiconto dei costi sostenuti.

225. 1000. I Relatori.

(Approvato)

ART. 229.

Al comma 4-bis, *secondo periodo, sostituire le parole:* L'ammontare del contributo *con le seguenti:* Il contributo di cui al presente comma può essere concesso nel limite delle risorse autorizzate dal primo periodo e fino a esaurimento delle stesse ed.

Conseguentemente, al comma 4-ter *dopo le parole:* Ministro delle infrastrutture e dei trasporti *inserire le seguenti:* , di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,.

229. 1000. I Relatori.

(Approvato)

ART. 230-*bis*.

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 9,3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265;

al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Conseguentemente:

all'articolo 235, comma 1, sostituire le parole: 386,9 milioni di euro *con le seguenti:* 377,6 milioni di euro.

all'articolo 265, comma 7, alinea, dopo la parola: 230, *aggiungere la seguente:* 230-*bis*, commi 1 e 3,.

230-*bis*. 1000. I Relatori.

(Approvato)

ART. 231-*bis*.

Al comma 1, lettera b), *sopprimere le parole:* posti di.

231-*bis*. 1000. I Relatori.

(Approvato)

ART. 244.

Al comma 3, sostituire le parole: 73,5 milioni di euro *con le seguenti:* 106,4 milioni di euro.

244. 1000. I Relatori.

(Approvato)

ART. 263.

Apportare le seguenti modificazioni:

*al comma 4-*bis, *lettera* a), *sostituire le parole:* 31 dicembre *con le seguenti:* 31 gennaio *e aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il raggiungimento delle predette percentuali è realizzato nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Le economie derivanti dall'applicazione del POLA restano acquisite al bilancio di ciascuna amministrazione pubblica;

*al comma 4-*bis, *lettera* b), *capoverso comma 3-*bis, *sostituire il quarto periodo con il seguente:* La partecipazione all'Osservatorio non comporta la corresponsione di emolumenti, compensi, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.

263. 1000. I Relatori.

(Approvato)

ALLEGATO 2

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. C. 2500-A Governo.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DALLA RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO

Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI
UFFICIO VIII

Roma, 6 LUG. 2020

Prot. Uscita: 114667 / 2020
Prot. Entrata: 105472/2020

All' Ufficio Legislativo – Economia
e, p.c.
All' Ufficio del Coordinamento Legislativo

All' Ufficio Legislativo – Finanze

SEDE

OGGETTO: A.C. 2500 A – Disegno di legge concernente "*Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*"

Si fa riferimento al testo del provvedimento in oggetto, come modificato a seguito dell'approvazione delle proposte emendative da parte della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati.

Ad integrazione e in sostituzione di quanto segnalato con nota prot. 114650/2020 si rappresenta quanto segue.

Si segnala preliminarmente che gli emendamenti che recano copertura mediante riduzione dell'incremento del fondo FEI di cui all'articolo 265, comma 5, e ai sensi dell'articolo 265 tramite utilizzo dei margini rimanenti sul peggioramento dei saldi autorizzato ai sensi dell'articolo 6 della legge 243/2012, devono essere valutati nell'ambito della copertura complessiva del provvedimento stesso rinviando alle valutazioni politiche, nel caso di indisponibilità delle corrispondenti risorse, quali emendamenti non approvare.

EMENDAMENTI DA MODIFICARE AL FINE DI ESCLUDERE LA SUSSISTENZA DI EFFETTI FINANZIARI NEGATIVI

Emendamento 1.83
Non è stata colta la riformulazione suggerita.
"*Conseguentemente, al comma 11:*

- *al primo periodo, sostituire le parole:* Per l'attuazione dei commi 2, 3, 4, e 8 è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di 838.737.983 euro *con le seguenti:* Per l'attuazione dei commi 2, 3, 4, 4-*bis* e 8 è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di 838.737.983 euro, di cui 25 milioni di euro per la sperimentazione di cui al comma 4-*bis*;

- *sostituire il penultimo periodo con i seguenti*: Per le finalità di cui ai commi 4, 4-*bis* e 8, a decorrere dall'anno 2021, all'onere complessivo di 766.466.017 euro, di cui 25 milioni di euro **per l'anno 2021** per la sperimentazione di cui al comma 4-*bis*, si provvede a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento. Al termine del periodo di sperimentazione di cui al comma 4-*bis*, le regioni e le province autonome provvedono a trasmettere ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze una relazione illustrativa delle attività messe in atto e dei risultati raggiunti".

Articolo 1-ter (emendamento 1.018)- il parere favorevole è subordinato all'inserimento del seguente comma 4, in coerenza con quanto indicato dalla RT

4. L'attuazione del presente articolo non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 3-bis (emendamento 3.01/3.09)

Prevede che le disposizioni recate ai commi 547, 548 e 548 bis della legge n. 145/2018 concernenti particolari modalità di reclutamento e di svolgimento dell'attività lavorativa da parte dei medici durante il periodo di formazione specialistica siano estese anche ai sanitari non medici (odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici, psicologi) iscritti alle relative scuole di specializzazione.

Al riguardo si segnala che, come già evidenziato in riferimento a precedenti formulazioni dell'emendamento, l'estensione, in particolare, delle disposizioni recate dal citato comma 548 bis, riguardanti anche il rapporto tra attività lavorativa connessa all'incarico a tempo determinato ivi previsto, attività formativa e relativo trattamento economico, potrebbe generare richieste volte all'estensione anche delle più favorevoli disposizioni in materia di formazione medico specialistica e del connesso trattamento economico con conseguenti maggiori oneri non quantificati e non coperti. ***Pertanto, ai fini dell'ulteriore corso della proposta sono necessarie le seguenti modifiche evidenziate in grassetto.***

"All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 547, le parole: «i medici e i medici veterinari» sono sostituite dalle seguenti: «i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi»;

b) al comma 548, le parole: «dei medici e dei medici veterinari» sono sostituite dalle seguenti: «dei medici, dei medici veterinari, degli odontoiatri, dei biologi, dei chimici, dei farmacisti, dei fisici e degli psicologi»;

c) al comma 548-bis:

1) le parole: «di formazione medica specialistica», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di formazione specialistica»;

2) Al secondo periodo dopo le parole "fatti salvi" sono aggiunte le parole ", per i medici specializzandi,"

2) **3)** al quarto periodo, le parole: «I medici e i medici veterinari» sono sostituite dalle seguenti: «I medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi» e le parole: «del personale della dirigenza medica e veterinaria» sono sostituite dalle seguenti: «del personale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria».

4) Al penultimo periodo dopo la parola "specializzandi" è aggiunta la parola "medici" e dopo la parola "previsto" sono aggiunte le parole "per i predetti specializzandi medici"."

Articolo 26, comma 19-bis ***(emendamento 26.31 e 26.47)***
Prevede che il gestore del Fondo Patrimonio PMI si possa avvalere delle società finanziarie che gestiscono la legge Marcora per svolgere le funzioni di soggetto gestore nei confronti delle società cooperative.
Al riguardo, nel rinviare al Dipartimento del tesoro ed al Ministero dello sviluppo economico, si rileva che la disposizione non appare molto chiara nelle modalità di attuazione, da cui potrebbero derivare criticità con riferimento alla misura di rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni
In ogni caso, per quanto di stretta competenza, si rappresenta la necessità della seguente modifica del testo, per la copertura finanziaria degli oneri di avvalimento.

«19-*bis*. In considerazione delle peculiarità normative delle imprese a carattere mutualistico e senza fine di speculazione privata e della loro funzione sociale, **a valere sulle risorse di cui al secondo periodo del comma 19,** il Gestore può avvalersi delle società finanziarie partecipate e vigilate dal Ministero dello sviluppo economico costituite per il perseguimento di una specifica missione di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, le quali assolvono, limitatamente alle società cooperative, le funzioni attribuite al soggetto gestore ai sensi del presente articolo, secondo le condizioni e con le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico. ».

Articolo 31, comma 4-bis (emendamento 31.17)
La proposta intende rifinanziare in misura pari a 30 milioni di euro per il 2020 il fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con copertura mediante riduzione delle risorse del Fondo per le PMI di cui all'art 56 del dl 18.
Al riguardo nel rilevare che le risorse di cui alla copertura proposta non sono più nella disponibilità di bilancio si propone la seguente riformulazione in merito alla copertura
Il secondo periodo va sostituito con il seguente

"Al relativo onere si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello stato, per il corrispondente importo, delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 giacenti sul conto corrente di tesoreria intestato al fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, da riassegnare al pertinente capitolo di spesa."

Art. 38-bis (Misure di sostegno all'industria del tessile, della moda e degli accessori) ***(emendamento* 38.33)**
prevede l'erogazione di contributi a fondo perduto da destinare al sostegno dell'industria tessile, in particolare start-up, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020 con copertura su fondo esigenze indifferibili.
Risulta necessario modificare la parte finale del comma 1 relativamente all'autorizzazione di spesa; *di seguito una riformulazione:*

".....è prevista l'erogazione di contributi a fondo perduto, riconosciuti nella misura massima del 50 per cento delle spese ammissibili, nel limite **di 5 milioni di euro per il 2020,** ~~**dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma. Ai fini di cui al presente comma**~~ **A tal fine,** è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020.

Art. 38-ter (Promozione del sistema delle società benefit) ***(emendamento 38.019)***
La disposizione è volta a stanziare risorse per due finalità afferenti alle società *benefit*:
- 7 milioni di euro per il credito di imposta del comma 1;
- 3 milioni di euro per un Fondo MISE per misure di promozione al comma 3.

Nel rinviare al MISE in merito alle finalità del fondo per le misure di promozione non del tutto chiare, nonché a valutazioni politiche in ordine alla copertura finanziaria, si rappresenta la necessità di apportare le seguenti modifiche contabili al comma 3, già segnalate in precedenza, finalizzate ad evitare dubbi interpretativi.

3. Per le finalità di cui al comma 1 **è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2021** e per la promozione delle società benefit nel territorio nazionale, nello Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo con dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

Articolo 48, comma 3-bis (emendamento 48.36)

La proposta emendativa prevede che il capitolo 2315 dello stato di previsione del MISE sia incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2020 al fine di sviluppare, in stretto collegamento con le comunità di affari residenti all'estero, servizi di informazione, export management e promozione di contatti commerciali per le piccole e medie imprese, anche attraverso piattaforme digitali, da parte delle Camere di commercio italiane all'estero (CCIE). All'onere derivante dalla disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dell'incremento del FEI per l'anno 2020 operato dall'articolo 265, comma 5 del decreto legge oggetto di conversione.

È necessaria la seguente riformulazione:

*3-bis. **~~Il capitolo 2515~~ L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 43 della legge 28 dicembre 1995, n. 549**, dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2020 al fine di sviluppare, in stretto collegamento con le comunità di affari residenti all'estero, nei limiti delle risorse disponibili, servizi di informazione, l'export management e la promozione di contatti commerciali per le piccole e medie imprese, anche attraverso piattaforme digitali, da parte delle camere di commercio italiane all'estero. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.*

Articolo 52-bis (Rinegoziazione dei finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investi-menti in ricerca e dei finanziamenti bancari associati) *(emendamento 52.041, 52.056)*

La proposta introduce disposizioni in materia di rinegoziazione dei finanziamenti agevolati a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca e dei finanziamenti bancari associati.

Al riguardo, si prende atto delle valutazioni del Dipartimento del tesoro pervenute in data 28 giugno, secondo cui la rinegoziazione comporta maggiori oneri che non vengono quantificati ma che comunque trovano capienza nel capitolo di bilancio pertinente.

*In ogni caso, resta fermo che il **Dipartimento del tesoro dovrà predisporre una puntuale relazione tecnica**, con elementi quantitativi tali da dimostrare l'assenza di maggiori oneri per la finanza pubblica.*

*Inoltre, appare opportuno che **l'emendamento sia corredato da una clausola di invarianza finanziaria del seguente tenore:** "**Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**"*

Articolo 66-bis (Emendamento 66.02)

Al fine di evitare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica occorre integrare la disposizione come segue.

Art. 66-*bis*.

(Disposizioni in materia di semplificazione dei procedimenti per l'importazione e la validazione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale)

1. Al fine di assicurare alle imprese il necessario fabbisogno di mascherine chirurgiche e di dispositivi di protezione individuale e di sostenere la ripresa in sicurezza delle attività produttive, per l'importazione e l'immissione in commercio dei predetti dispositivi sono definiti criteri semplificati di validazione, in deroga alle norme vigenti, che assicurino l'efficacia protettiva idonea all'utilizzo specifico fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Per le mascherine chirurgiche i criteri di cui al comma 1 sono definiti entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto da un comitato tecnico composto da un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità (ISS), che lo presiede, da un rappresentante designato dalle regioni, da un rappresentante dell'Ente italiano di accreditamento – ACCREDIA, da un rappresentante dell'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) e da un rappresentante degli organismi notificati indicato dalle associazioni degli organismi di valutazione della conformità socie di ACCREDIA. Il supporto amministrativo al comitato è assicurato dall'ISS. **Ai componenti dei del comitato tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.**

3. Per i dispositivi di protezione individuale i criteri di cui al comma 1 sono definiti entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione da un comitato tecnico composto da un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), che lo presiede, da un rappresentante designato dalle regioni, da un rappresentante di ACCREDIA, da un rappresentante di UNI e da un rappresentante degli organismi notificati indicato dalle associazioni degli organismi di valutazione della conformità socie di ACCREDIA. Il supporto amministrativo al comitato è assicurato dall'INAIL. **Ai componenti dei del comitato tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.**

4. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni definiscono le modalità di presentazione delle domande di validazione delle mascherine chirurgiche e dei dispositivi di protezione individuale ai sensi del presente articolo e individuano le strutture competenti per la medesima validazione, in applicazione dei criteri di cui ai commi 1, 2 e 3, avvalendosi degli organismi notificati e dei laboratori di prova accreditati da ACCREDIA, nonché delle università e dei centri di ricerca e laboratori specializzati per l'effettuazione delle prove sui prodotti, e provvedono ai relativi controlli. Il monitoraggio sull'applicazione dei criteri semplificati di validazione è assicurato dai comitati di cui ai commi 2 e 3, che supportano l'attività delle regioni.

5. Restano ferme le validazioni in deroga effettuate dall'ISS e dall'INAIL in attuazione dell'articolo 15, commi 2 e 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. L'ISS e l'INAIL rimangono competenti per la definizione delle domande pervenute ai predetti istituti fino al quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, salvo che il richiedente rinunci espressamente a presentare domanda alla regione.

6. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 5 del presente articolo, all'articolo 15 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «, importare e immettere in commercio» sono soppresse;

b) al comma 2, le parole: «e gli importatori», ovunque ricorrono, e le parole: «e coloro che li immettono in commercio,» sono soppresse;

c) al comma 3:

1) al primo periodo, le parole: «, gli importatori» e le parole: «e coloro che li immettono in commercio» sono soppresse;

2) al secondo periodo, le parole: «e gli importatori» sono soppresse;

d) al comma 4, le parole: «e all'importatore è fatto divieto di immissione in commercio» sono soppresse.

7. Per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 resta fermo quanto disposto dall'articolo 5-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Articolo 104, comma 3-bis (emendamento 104.11)

Con l'attuale formulazione non si comprende come le singole regioni possano rispettare il tetto di spesa nazionale, in assenza di criteri per l'erogazione degli ausili e dei limiti di spesa per ciascuna regione.

Pertanto, ai fini dell'ulteriore corso **è necessario che sia aggiunto un periodo del seguente tenore**: "*Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i tetti di spesa per singola regione e provincia autonoma, i criteri per l'erogazione degli ausili, ortesi e protesi di cui al primo periodo e le modalità per garantire il rispetto dei tetti di spesa regionali e nazionale.*"

Emendamento 129.05. (Nuova formulazione): si rappresenta che la disposizione di copertura (comma 6) riporta erroneamente un onere di 630.000 euro per l'anno 2031, quando invece si tratta di maggiori entrate per tale importo, come desunto dalla r.t. del Dipart.Finanze.

Articolo 177 (emendamento 177.16) La modifica dell'onere complessivo al comma 4 è coerente con la relazione tecnica inviata dal Dipartimento delle finanze Si segnala invece che al comma 2 il fondo ristoro dei comuni è incrementato da 74,9 milioni a 77 milioni di euro (2,1 milioni), mentre DF ha stimato a titolo di quota comune 1,65 milioni di euro. **Pertanto, l'importo al comma 2 dovrebbe essere indicato in 76,55 milioni di euro.**

Articolo 182, commi 1-bis e 1-ter e modifica al comma 3 (emendamento *182.78*)

Si propone di riconoscere agli studenti iscritti a corsi per il conseguimento di laurea, master universitari e dottorati di ricerca la possibilità di viaggiare gratuitamente sull'intera rete ferroviaria italiana per un mese a scelta, nel corso del triennio 2020-2022, e dell'accesso gratuito per la visita di esposizioni museali ovvero mostre didattiche in corso nelle città del territorio nazionale.

In proposito, occorre acquisire idonea relazione tecnica che dia una puntuale dimostrazione dell'entità degli oneri discendenti dal riconoscimento del beneficio e si rinvia sul punto al Mibact, al Mit e al Mur..

In ogni caso, ai fini dell'ulteriore corso appare necessario che la disposizione sia riformulata nei seguenti termini:

1-*bis*. Al fine di promuovere il turismo culturale, agli studenti iscritti ai corsi per il conseguimento di laurea, di *master* universitario e di dottorato di ricerca presso le università e le istituzioni di alta formazione sono riconosciuti, per l'anno 2020, la concessione gratuita di viaggio sulla rete ferroviaria italiana per la durata di un mese a scelta e l'ingresso a titolo gratuito, per il medesimo periodo, nei musei, monumenti, gallerie e aree archeologiche situati nel territorio nazionale e nelle mostre didattiche che si svolgono in essi. **Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto entro il limite di 10 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa.**

1-*ter*. Le disposizioni per l'attuazione del comma 1-*bis* sono emanate con decreto del **Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,** di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, **Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'università e la ricerca,** da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. **Il decreto individua, in particolare, le modalità di concessione e utilizzo del beneficio in grado di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 1-*bis*.**

Articolo 199 - Emendamento 199. 43
Comma 1- lett. b)
Al fine di evitare eventuali effetti sugli equilibri di bilancio si chiede l'inserimento della seguente specifica all'articolo 199 comma 1 lett. b):
All'articolo 199: al comma 1: alla lettera a), dopo le parole: « *decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, » sono inserite le seguenti: « *convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27*, » e le parole: « *che dimostrino di aver subito subito* » sono sostituite dalle seguenti: « *che dimostrino di aver subito* »; alla lettera b), **primo periodo dopo le parole "*a legislazione vigente*" aggiungere "*e nel rispetto degli equilibri di bilancio*"** e le parole: « *nel limite massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2020, pari ad euro 60 per ogni dipendente e in relazione a ciascuna minore giornata di lavoro* » sono sostituite dalle seguenti: « *nel limite massimo di 4 milioni di euro per l'anno 2020, pari ad euro 90 per ogni lavoratore in relazione a ciascuna giornata di lavoro prestata in meno* » e le parole: « *ed è cumulabile con l'indennità di mancato avviamento (IMA) di cui all'articolo 17, comma 15, della legge 28 gennaio 1994, n. 84* » sono soppresse;

Articolo 199 Commi da 10 a 10 quater (Emendamento 199.15)

Risulta necessaria la seguente riformulazione:

Dopo il comma 9, aggiungere:
9-bis. Presso il Ministero delle Infrastrutture e trasporti è istituito un fondo per l'anno 2020 con una dotazione di 10 milioni di euro destinato a compensare, nei limiti di 5 milioni di euro, anche parzialmente, i mancati introiti, in particolare i «diritti di porto», per le Autorità di sistema portuale, derivanti dal calo del traffico passeggeri e dei crocieristi per effetto dei provvedimenti legislativi assunti a tutela della salute pubblica. e nei limiti di 5 milioni di euro a compensare, anche parzialmente, le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone via mare e per acque interne che dimostrino di aver subito nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 luglio 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019, tenuto conto altresì della riduzione dei costi sostenuti.
9-ter. Con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, sono dettate le misure attuative del comma 9-bis.
9-quater. L'efficacia delle misure di cui al comma 9 bis è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
Conseguentemente
a) Sostituire il comma 10 con il seguente.
10. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 40 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e a 50 milioni di euro in termini di fabbisogno e indebitamento, per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
b) Il fondo di cui all'articolo 265 comma 5 è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

Articolo 208 comma 3-bis - Emendamento 208.14

La disposizione comporta un impatto finanziario sui Contratti di programma determinando nuovi e maggiori oneri specie per quanto concerne gli interventi inerenti la manutenzione e l'eventuale potenziamento della rete.

Peraltro, la previsione di apposita convenzione, mediante la quale vengono definiti i reciproci obblighi finalizzati allo sviluppo dell'area nonché le attività di progettazione e realizzazione degli interventi di adeguamento infrastrutturale e l'individuazione delle occorrenti risorse finanziarie, è suscettibile di determinare oneri a carico della finanza pubblica non quantificati né coperti. Allo stato pertanto la disposizione **va stralciata.**

Per l' ulteriore corso, è necessaria le seguente riformulazione

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Al fine di dare impulso e rilanciare il Porto di Gioia Tauro, il collegamento ferroviario Rosarno - San Ferdinando, nonché gli ulteriori elementi di cui all'Allegato I del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 relativi alla connessione ferroviaria del porto, assumono la qualificazione di infrastruttura ferroviaria nazionale.

Tali infrastrutture sono trasferite, previo accordo tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Calabria, a titolo gratuito, al Demanio ed al patrimonio indisponibile e disponibile dello Stato ai fini del contestuale trasferimento, mediante conferimento in natura, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, che ne assume la gestione ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 31 ottobre 2000 n. 138T.

Agli interventi per ~~la manutenzione e per il potenziamento~~ ***l'adeguamento e lo sviluppo*** *delle infrastrutture trasferite a norma del presente comma, si provvede nell'ambito del Contratto di programma di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 15 luglio 2015 n. 112, che regola i rapporti tra il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e lo Stato,* ***prevedendo una priorità di finanziamento nell'ambito del Contratto di programma – parte investimenti. Agli interventi per la manutenzione della tratta si provvede nell'ambito dell'efficientamento annuale del contratto di programma – parte servizi***

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Regione Calabria, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e- l'Autorità Portuale di Gioia Tauro, ~~disciplinano, mediante accordo, i reciproci obblighi finalizzati allo sviluppo~~ concordano ***lo sviluppo programmatico*** *dell'area logistica a servizio del porto, ~~nonché le attività di progettazione e realizzazione degli~~* ***i connessi*** *interventi infrastrutturali di adeguamento infrastrutturale e tecnologico* ***e relativi fabbisogni.*** *~~l'individuazione delle occorrenti risorse finanziarie~~"*

Art. 211-bis. – (Continuità dei servizi erogati dagli operatori di infrastrutture critiche) – emendamento 211.01

Con riferimento alle attività in capo al Ministero dell'interno di cui al comma 2, relative alla protezione informatica delle infrastrutture critiche, stante la possibile onerosità della norma, si chiede che alla fine dell'articolo sia aggiunto un comma 6 del seguente tenore: *'Le amministrazioni interessate svolgono le attività del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica'.*

Art. 216 comma 1 (emendamento 216. 18*)* Premesso che l'emendamento potrebbe recare oneri finanziari connessi al ritardo nell'acquisizione delle entrate per l'Erario, si rappresenta che la rateizzazione prevista comporterebbe lo slittamento all'anno successivo dell'ultima rata prevista, con conseguenti oneri.

Per ovviare, si potrebbe prevedere la rateizzazione in tre rate, invece di quattro.

Allo stato parere contrario.

Articolo 225 commi da 6-bis a 6-quinquies (emendamento 225.1)

La proposta prevede l'utilizzo delle economie realizzate su interventi infrastrutturali irrigui al fine di sopperire alla carenza di liquidità derivante dalla sospensione dei contributi dovuti per il servizio di bonifica idraulica, disposta con decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (il testo normativo, tra l'altro, non fornisce alcuna indicazione dell'articolo).

La disposizione è suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica nella misura in cui destini risorse a manutenzione ordinaria che costituiscano "*un debito nei confronti dell'amministrazione finanziatrice*" in quanto verrebbe meno la restituzione degli importi .

Ai fini dell'ulteriore corso si trasmette di seguito una riformulazione in cui viene chiarito che la disposizione comporta una riprogrammazione delle risorse disponibili già trasferite agli enti interessati, che vengono indirizzate a interventi di manutenzione straordinaria e di investimenti sui sistemi irrigui. Si segnala che gli aggravi sulla manutenzione ordinaria lamentati dai Consorzi derivano proprio da un deficit di investimenti e manutenzione straordinaria.

Proprio in considerazione dell'urgenza di tali investimenti, la riformulazione prevede anche una semplificazione delle procedure autorizzatorie.

I commi da 6-bis a 6-quinquies vanno sostituiti con i seguenti commi:

*6-bis. ~~Al fine di evitare che la~~ **In considerazione della** sospensione del pagamento dei contributi dovuti per il servizio di bonifica idraulica, **disposta dall'articolo 62** ~~ai sensi~~ del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ~~determini l'impossibilità~~ **e della difficoltà** da parte dei consorzi di bonifica e degli enti irrigui di **realizzare** ~~eseguire~~ gli interventi **urgenti** di manutenzione ~~ordinaria~~ **straordinaria per la corretta gestione dei sistemi idrici e** della rete di distribuzione dell'acqua, **anche per evitare** ~~con il conseguente verificarsi di~~ situazioni di rischio idraulico nelle aree ricadenti all'interno dei relativi comprensori, è consentito ~~l'utilizzo~~ **la riprogrammazione per detti interventi** delle economie realizzate su interventi infrastrutturali irrigui approvati e finanziati prima dell'anno 2010 ~~con fondi del~~ **dal** Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ~~compresi i~~ **anche con** fondi provenienti da gestioni straordinarie in tale settore, soppresse e attribuite alla competenza dello stesso Ministero.*

*6-ter. L'utilizzo delle economie di cui al comma 6-bis è consentito limitatamente alle somme che~~, in quanto già erogate in anticipazione,~~ sono nella disponibilità dei consorzi di bonifica e degli enti irrigui **in conseguenza della** ~~alla~~ chiusura **delle opere finanziate, ivi inclusi** ~~del finanziamento dell'opera e costituiscono un debito nei confronti dell'amministrazione finanziatrice, compresi~~ gli interessi attivi maturati sui conti correnti accesi per la realizzazione delle opere infrastrutturali irrigue..*

~~6-quater. Le economie e gli interessi attivi maturati sui conti correnti accesi con oneri a carico dello Stato prima dell'anno 2010 per la realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui al comma 6-bis possono essere utilizzati per lavori urgenti di manutenzione anche ordinaria all'interno del comprensorio interessato, con esclusione di qualsiasi intervento nelle aree aziendali. A tale fine i consorzi di bonifica e gli enti irrigui interessati presentano istanza motivata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che, verificate la disponibilità delle risorse e la compatibilità degli interventi alle finalità del presente articolo, ne autorizza preventivamente l'utilizzo; al termine degli interventi autorizzati, i citati consorzi di bonifica e gli enti irrigui rendicontano, per l'approvazione, i costi sostenuti, che sono detratti dalla gestione da cui derivano.~~

~~6-quinquies. L'autorizzazione all'utilizzo delle economie e degli interessi è subordinata all'avvenuto collaudo degli investimenti infrastrutturali irrigui da cui sono generati e all'assenza di autorizzazioni precedenti per opere complementari o della stessa tipologia, ove consentito dai relativi programmi di investimento, salva l'espressa rinuncia.~~

6-quater. I consorzi e gli enti irrigui interessati comunicano le economie e relativi interessi di cui ai commi precedenti, i fabbisogni manutentivi della rete idrica cui intendono destinare le risorse e un cronoprogramma della spesa al Ministero delle politiche agricole e forestali, nonché apposita rendicontazione dei costi sostenuti una volta conclusi gli interventi.

Emendamento 231.7 E' necessaria la seguente riformulazione:
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Per le finalità di cui al comma 6 sono stanziati ulteriori 2 milioni di euro per l'anno 2020 da trasferire alla regione autonoma Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano per il riparto in favore delle istituzioni scolastiche situate nei territori di competenza.

Conseguentemente,
sostituire il comma 12 dell'articolo 231 con il seguente: "12. Agli oneri derivanti dai commi 1, 7 e 7-bis, pari a 372,23 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265;
al comma 5 dell'articolo 265 sostituire le parole: di 800 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: di 798 milioni di euro per l'anno 2020;

ART 229, comma 4bis (229.52 e 229.5)
Parere contrario. La disposizione andrebbe formulata in termini di limiti di spesa e con riferimento al decreto MIT, andrebbe previsto il concerto MEF.
Sono pertanto necessarie le seguenti modifiche:
al comma 4-bis sostituire il secondo periodo con il seguente: *"Il contributo di cui al presente comma può essere concesso nel limite delle risorse autorizzate al primo periodo e fino ad esaurimento delle stesse, ed è pari al 60 per cento della spesa sostenuta, e comunque in misura non superiore ad euro 500, dal 19 maggio 2020 al 31 dicembre 2020 per la sostituzione di motori entro o fuoribordo a due tempi con motori entro o fuoribordo elettrici.*
Al comma 4 ter inserire dopo le parole "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti" le parole " di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze".

Art. 231-bis (emendamento 231.011 n.f.)
Al fine di evitare nuovi o maggiori oneri derivanti dalla possibilità di incrementare la dotazione organica, che l'emendamento non esclude, attribuendo esclusivamente incarichi temporanei di supporto all'ordinaria attività scolastica è necessaria la seguente modifica in grassetto:

Dopo l'articolo 231, aggiungere il seguente:

Art. 231-bis.

(Misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza)

1. Al fine di consentire l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con ordinanza del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte ad autorizzare i dirigenti degli uffici scolastici regionali, nei limiti delle risorse di cui al comma 2, a:

a) derogare, nei soli casi necessari al rispetto delle misure di cui all'alinea ove non sia possibile procedere diversamente, al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun ordine e grado di istruzione, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81;

b) attivare ulteriori ~~*posti di*~~ *incarichi temporanei di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato dalla data di inizio delle lezioni o dalla presa di servizio fino al termine delle lezioni, non disponibili per le assegnazioni e le utilizzazioni di durata temporanea. In caso di sospensione dell'attività in presenza, i relativi contratti di lavoro si intendono risolti per giusta causa, senza diritto ad alcun indennizzo;*

c) prevedere, per l'anno scolastico 2020/2021, la conclusione degli scrutini entro il termine delle lezioni.

2. All'attuazione delle misure di cui al comma 1 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 235, da ripartire tra gli uffici scolastici regionali con decreto

del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'adozione delle predette misure è subordinata al predetto riparto e nei limiti dello stesso.

3. Il Ministero dell'istruzione, entro il 31 maggio 2021, provvede al monitoraggio delle spese di cui al comma 2 per il personale docente e ATA, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il mese successivo. Le eventuali economie sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

Articolo 244 comma 1 (Emendamento 244.5)

Si estende anche alle regioni Lazio, Marche ed Umbria la maggiore intensità del credito R&S. Il Dipartimento delle finanze ha quantificato, sulla base della medesima metodologia utilizzata in sede di relazione tecnica originaria all'articolo 244, gli effetti differenziali nella misura di 57,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

La disposizione approvata individua invece una copertura pari a 25 milioni di euro annui: si determinano pertanto oneri privi di copertura per un importo di 32,9 per ciascun anno del triennio; **conseguentemente si esprime parere contrario nell'attuale riformulazione.**

Ai fini dell'ulteriore corso è necessario modificare il comma 3 adeguando la quantificazione dell'onere e la relativa copertura finanziaria, alla quantificazione comunicata dal Dipartimento delle finanze.

Articolo 263 (emendamento 263.6 n.f)

Al riguardo, esaminata anche la relazione tecnica predisposta da UL PA, si segnala che il raggiungimento della percentuale, prevista dalla proposta, di personale da porre in smart working va subordinato, al fine di evitare nuovi o maggiori oneri privi di copertura, alla sussistenza delle risorse finanziarie per sopportare gli oneri connessi.

La disposizione deve inoltre prevedere la conseguente riduzione strutturale dei costi connessi a fitti dei locali, utenze e quanto altro rapportabile alla numerosità del personale in presenza, le cui economie restano nel bilancio dell'ente.

Al fine di escludere nuovi o maggiori oneri, il comma 3-bis va sostituito dal seguente: "*La partecipazione all'Osservatorio non dà luogo, in alcun caso, alla corresponsione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati*" al fine di evitare l'insorgenza di potenziali oneri finanziari

Si valuti al fine di non determinare difficoltà applicative e gestionali alle amministrazioni, l'opportunità di prevedere il raggiungimento un incremento graduale della citata percentuale in luogo di una fissazione immediata.

Si rappresenta inoltre che essendo previsto che il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA) sia una sezione del Piano delle performance e che quest'ultimo va redatto entro il 31 gennaio di ciascun anno, appare opportuno allineare la data di redazione del POLA (31 dicembre) a quella del Piano delle performance (31 gennaio) al fine di evitare aggravi burocratici connessi a scadenze differenziate.

Si rappresenta infine la necessità di chiarire meglio, quanto all'art. 87, comma 1, quali effetti cessino alla data del 15 settembre 2020 e quali, invece, siano destinati a perdurare sino alla fine dello stato di emergenza, ove fosse prorogato.

Ai fini dell'ulteriore corso sono pertanto necessarie le seguenti modifiche in grassetto:

Dopo il comma 4, aggiungere, il seguente:

All'articolo 263 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l'operatività di tutti gli uffici

pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera *a)*, e comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera *b)*, del medesimo articolo 87, al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità. In considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione possono essere stabilite modalità organizzative e fissati criteri e princìpi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi. Alla data del 15 settembre 2020, l'articolo 87, comma 1, **secondo periodo** ~~lettera *a)*,~~ del citato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 cessa di avere effetto; **fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-2019 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo, n. 165 prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.**»

b) dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:

«4-*bis*. All'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: «e, anche al fine» fino a: «forme associative» sono sostituite dalle seguenti: «. Entro il 31 ~~**dicembre**~~ **gennaio** di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche redigono, sentite le organizzazioni sindacali, il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione del documento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Il Piano individua le modalità attuative del lavoro agile prevedendo, per le attività che possono essere svolte in modalità agile, che almeno il 60 per cento dei dipendenti possa avvalersene, garantendo che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera, e definisce, altresì, le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi, nonché della qualità dei servizi erogati, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative. In caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica ad almeno il 30 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano. **Il raggiungimento delle predette percentuali è subordinato alla sussistenza delle risorse finanziarie destinate alla copertura degli oneri connessi al lavoro agile. Le economie derivanti dall'applicazione del POLA restano acquisite al bilancio di ciascuna amministrazione pubblica.**»;

b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

« *3*. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere definiti, anche tenendo conto degli esiti del monitoraggio del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri nei confronti delle pubbliche amministrazioni, ulteriori e specifici indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo e della legge 22 maggio 2017, n. 81, per quanto applicabile alle pubbliche amministrazioni, nonché regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere il lavoro agile e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti.

3-*bis*. Presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei

ministri è istituito l'Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti la composizione, le competenze e il funzionamento dell'Osservatorio. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione all'Osservatorio non dà luogo, in alcun caso, alla corresponsione di **compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti** ~~**emolumenti, compensi, indennità o rimborsi di spese**~~ comunque denominati».

4-*ter*. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Dipartimento della funzione pubblica è socio fondatore dell'associazione, con una quota associativa non inferiore al 76 per cento; il diritto di voto di ciascun associato è commisurato all'entità della quota versata».

EMENDAMENTI DA STRALCIARE IN QUANTO COMPORTANO ONERI NON QUANTIFICATI O COMUNQUE PRIVI DI COPERTURA

ART. 111, comma 4bis (emendamento 111. 4).
Premesso che l'articolo risulta mal formulato riferendosi alla legge di conversione e non al decreto legge n. 18 del 2020, **si esprime parere contrario** in quanto:
1. alla lettera a) si sovrappone parzialmente all'art. 111, che già prevede la sospensione delle quote capitali CDP MEF delle Regioni a statuto ordinario;
2. comporta oneri non compensati, di importo pari alle quote capitali per il 2020 anticipazioni CDP MEF delle Autonomie speciali;
3. comporta oneri non compensati, di importo pari a quello delle quote capitale sospese nel 2020 delle anticipazioni di liquidità di cui al DL 35/2013;
4. con riferimento alle lettere b) e c) la norma dà luogo a incertezze interpretative, in quanto non chiarisce se la sospensione si applica a decorrere dell'entrata in vigore della conversione del DL in esame o anche alle quote capitale del 2020 già pagate degli enti.

Art. 111-bis. (emendamento 111. 012)
Parere contrario. La norma comporta oneri sui saldi di finanza pubblica privi di copertura.
La norma presenta altresì incertezze interpretative, in quanto non chiarisce se la sospensione si applica a decorrere dell'entrata in vigore della conversione del DL in esame o anche alle quote capitale del 2020 già pagate degli enti.

Emendamento 126.12 L'emendamento reca oneri pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 e la copertura è prevista per il solo anno 2020. Parere contrario in quanto gli anni a decorrere dal 2021 sono privi di copertura.

Emendamento 164. 024. (Nuova formulazione): Si esprime parere contrario all'emendamento, in quanto la previsione di finanziare l'intervento previsto mediante il gettito di accise ed IVA (peraltro in misura assolutamente indeterminata) reca oneri per la finanza pubblica non quantificati e privi di copertura.

Articolo 214 comma 3 (emendamento 214.1)
Si amplia la platea dei beneficiari, sottraendo disponibilità economiche alla misura a sostegno delle imprese ferroviarie, che invece erano state quantificate e coperte sulla base dei fabbisogni. Pertanto la disposizione comporterebbe la necessità di reperire risorse aggiuntive, ***con conseguenti oneri. Si esprime pertanto parere contrario****. Peraltro l'indennizzo agli autobus ha un periodo di riferimento (23 febbraio – 31 dicembre) più ampio rispetto a quello dei servizi ferroviari (23 febbraio – 31 luglio), con la conseguenza che si dovrebbe attendere la fine dell'anno per l'attribuzione dei contributi e verrebbe riconosciuto a prescindere da un attento esame dei ricavi e costi sostenuti dalle imprese nel periodo di riferimento e a prescindere dall'effettivo utilizzo degli autobus.*

Art. 230-bis. Emendamento 230.041. (Disposizioni finalizzate al reclutamento di assistenti tecnici nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo, di proroga degli incarichi dei dirigenti tecnici e di bonus ai dirigenti scolastici)
Il comma 3 prevede la copertura di 13,1 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sul funzionamento scuole.
Al riguardo, si ribadisce il **parere contrario** già espresso in diverse occasioni, sia in relazione alla riduzione delle risorse di cui alla legge 440/1997 che risultano essere già ridotte dalla medesima amministrazione, quale concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, sia in relazione alla necessità di rifinanziare, in corso d'anno le spese per le supplenze. Infatti, si segnala che le somme iscritte sul fondo di funzionamento delle istituzioni scolastiche, ivi incluse quelle previste dalla medesima legge 440/1997, possono essere utilizzate, ai sensi dell'articolo 1, comma 696 della legge 190 del 2014, mediante opportune variazioni compensative, al rifinanziamento delle spese per le supplenze brevi e saltuarie delle istituzioni scolastiche. Al riguardo, si rappresenta che il livello di fabbisogno delle supplenze per l'anno scolastico in corso ed il prossimo anno scolastico 2020/2021, riferito al presente esercizio finanziario, risulta superiore al fabbisogno, pertanto una ulteriore riduzione potrebbe compromettere il regolare avvio dell'anno scolastico.
Alla luce di quanto sopra, va espunto ultimo periodo del comma 3 (copertura funzionamento scuole) e riformulata copertura sul comma 235 nel seguente modo

- **articolo 230-bis**
  3. Al fine di evitare la ripetizione di somme già erogate in favore dei dirigenti scolastici negli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un fondo con uno stanziamento di 13,1 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare alla copertura delle maggiori spese sostenute per i predetti anni scolastici in conseguenza dell'ultrattività riconosciuta dai contratti collettivi regionali relativi all'anno scolastico 2016/2017. In nessun caso possono essere riconosciuti emolumenti superiori a quelli derivanti dalla predetta ultrattività. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dell'area dirigenziale «Istruzione e ricerca». ~~Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di bilancio di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.~~
- **Articolo 235, comma 1,**
  sostituire le parole:"386,9 milioni con le seguenti: 377,6 milioni

EMENDAMENTI DA STRALCIARE IN QUANTO LA RELAZIONE TECNICA NON E' PERVENUTA OPPURE NON E' ESAUSTIVA

1.12. L'emendamento, al comma 1-ter, dispone che "Per la comunicazione dei dati di cui al presente comma sono adottate adeguate misure tecniche e organizzative idonee a tutelare la riservatezza dei dati stessi.", mentre poi al comma 1quater afferma che "L'Istituto superiore di sanità, le regioni e le province autonome provvedono agli adempimenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente". Sembra emergere un

contrasto tra le due disposizioni, il cui superamento richiede una dettagliata relazione tecnica che fornisce elementi informativi sulle caratteristiche delle misure tecniche e organizzative, dando dimostrazione che le stesse non siano onerose e trovino coperture nelle risorse stanziate a legislazione vigente.

Art. 26-ter (Misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese) ***(emendamento* 26.07)**
La proposta prevede che le misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19 (art.56 d1 n.18/2020) possano essere estese anche ai finanziamenti relativi al Sisma 2012 (Emilia-Romagna) e Sisma 2016 (Amatrice).
Si prende atto che è stata recepita la riformulazione proposta da questo Dipartimento, volta a specificare che gli oneri per interessi ed eventuali oneri accessori restano a carico dell'impresa richiedente.
Tuttavia, si ribadisce la necessità di acquisire le valutazioni del Dipartimento del tesoro e del Dipartimento delle finanze per verificare l'idoneità della riformulazione ad escludere oneri per la finanza pubblica.

Articolo 27, comma 18-ter ***(emendamento* 27.13)**
Prevede che al conto corrente di cui al comma 18 possano affluire le disponibilità liquide anche dei contribuenti che intendano investire i loro risparmi usufruendo dei benefici fiscali già previsti per i Piani di risparmio alternativi di cui all'articolo 136.
Prevede altresì che le disponibilità liquide del Patrimonio destinato così costituite siano gestite dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. assicurando il massimo coinvolgimento anche delle SGR italiane.
Al riguardo, si rappresenta la ***necessità di acquisire la relazione tecnica*** *del Dipartimento delle* ***finanze*** *per i possibili profili di gettito fiscale nonché le valutazioni del Dipartimento del tesoro.*
Sin d'ora, si esprimono perplessità in merito alla commistione di risorse che si verrebbe a creare e all'introduzione di un meccanismo di gestione affidato a una pluralità di soggetti. In ogni caso la proposta dovrebbe prevedere le modalità di remunerazione dell'attività svolta dalle SGR.

Articolo 28 Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda
All'articolo sono state apportate le seguenti modificazioni:

- **Comma 3** ***(emendamento* 183.77)**
  Estensione agenzie di viaggio turismo e tour operator – onere valutato in **8,5 milioni di euro per l'anno 2020**
- **Comma 3-bis** ***(emendamento 28.67)***
  Estensione alle imprese con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro. Oneri indicati in **61,4 milioni di euro per l'anno 2020.**
- **Comma 5, ultimo periodo** ***(emendamento 28.128 28.58, 28.173***
  estensione alle imprese che hanno iniziato attività dopo 1 gennaio e che hanno sede in zone per cui è stata dichiarato stato di emergenza.
  Oneri indicati in **5 milioni di euro per l'anno 2020.**
- **Comma 5-bis e modifica al comma 6** ***(emendamento 28.145, 28.123, 28.103, 28.64, 28.38***
  Prevede la cessione del credito di imposta previsto dalla disposizione al locatore in luogo del pagamento del canone.
- **Comma 10**
  Modifica quantificazione oneri. Da 1.424,1 a 1.499 nel 2020 (**incremento di 74,9 milioni**)

Al riguardo, si rappresenta l'esigenza di una complessiva relazione tecnica del Dipartimento delle finanze per verificare gli oneri dell'articolo alla luce delle modifiche.

Sono comunque pervenute le RT del Dipartimento delle finanze relativamente agli emendamenti approvati 28.67 e 28.58,28.173 che confermano le quantificazioni riportate negli emendamenti.
Nella fase di discussione degli emendamenti erano pervenute inoltre le valutazioni del Dipartimento sono pervenute unicamente a conferma dell'onere recato dalla modifica al comma 3 (emendamento 183.77)
Tuttavia, con riguardo al ***comma 5, ultimo periodo,*** *appare necessario che la* ***RT di Finanze sia integrata con maggiori informazioni sui criteri adottati per la quantificazione e l'individuazione della platea dei beneficiari.*** *Infatti, la disposizione* ***è mal formulata*** *nella parte in cui richiama genericamente gli eventi calamitosi con stato di emergenza in corso. Considerata la difficoltà a determinare nell'immediato il numero degli eventi richiamati e l'ampiezza della platea dei beneficiari, si ritiene che sono necessarie le valutazioni del Dipartimento della protezione civile per la definizione dell'elenco esatto degli stati di emergenza e dei territori interessati cui si applicherebbe la disposizione in ragione dell'estensione. Allo stato, pertanto, si esprime* ***parere contrario alla modifica del comma 5.***

Art. 30-bis (Fondo per la compensazione dei pagamenti effettuati con carte di credito o di debito) ***(emendamento 30.04)***
La proposta prevede al comma 1 l'istituzione di un Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze di euro 10 milioni per l'anno 2021 per la parziale compensazione, nei limiti dello stanziamento di cui al presente comma, che costituisce tetto di spesa, dei costi sostenuti dagli esercenti attività commerciali sulle commissioni dovute per il pagamento delle transazioni effettuate mediante pagamento con carte di credito e di debito effettuate dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020. Mediante apposito decreto vengono stabilite le modalità di attribuzione del beneficio in parola. Il **comma 4** stabilisce la copertura mediante riduzione del Fondo esigenze indifferibili.
Al riguardo, si rappresenta la necessità di acquisire la ***relazione tecnica del Dipartimento del tesoro,*** *in particolare circa gli eventuali oneri correlati alla gestione del Fondo in esame vista la rilevante quantità di informazioni che verrebbero generate ed elaborate.*
Si rinvia inoltre al Dipartimento delle finanze, anche in relazione al coordinamento con altre misure già previste a legislazione vigente per finalità analoghe: si fa riferimento in particolare all'articolo 22 del decreto legge n. 124 del 2019 che prevede, a partire dal 1° luglio 2020, in favore degli esercenti attività di impresa, arte o professioni un credito di imposta pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate.

Art. 182 commi da 2 ter a 2 novies (Emendamento 182. 81)
Ferme restando le criticità della disposizione in relazione alla normativa comunitaria in tema di concorrenza e di proroga automatica delle concessioni, di seguito riportate, si segnala in primo luogo ***che i commi da 2 ter fino alla fine*** *sono suscettibili di determinare* ***oneri in termini di minori entrate*** *e comunque criticità applicative, anche in relazione alla coerenza delle norme con la normativa comunitaria, sulle quali comunque occorre acquisire anche il parere dell'agenzia del demanio.* ***In mancanza di RT quindi se ne chiede lo stralcio.***

Art. 199-bis. – (Disposizioni in materia di operazioni portuali - Emendamento 199.06
La disposizione intende sostituire la lett. d) del comma 4, della legge n. 84/1994 (che riguarda le autorizzazioni specifiche) prevedendo che qualora non sia possibile soddisfare la domanda né mediante il ricorso alle società autorizzate ai sensi dell'articolo 16 né tramite il ricorso all'impresa o agenzia di fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui ai commi 2 o 5 dell'articolo 17, la nave, dotata dei requisiti richiesti, è ammessa a procedere alle operazioni in autoproduzione, previo versamento del corrispettivo e accensione di apposita cauzione.

La Relazione tecnica specifica solo che la proposta ha carattere ordinamentale e che, pertanto, la stessa non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La proposta sembra limitare la possibilità di ricorrere all'autoproduzione, con possibili riflessi sulla concorrenza. Nel rinviare anche al MIT e al Dipartimento per le politiche europee, occorre acquisire conferma sulla compatibilità della disposizione con la normativa nazionale e comunitaria, al fine di evitare il rischio di procedure di infrazione collegate alla non conformità della norma al principio di libera concorrenza, e i conseguenti oneri. In mancanza si esprime ***parere contrario***

ART 216, comma 2 (emendamenti 216.17 e 216.023)
Viene prevista che la possibilità di revisione dei rapporti concessori si estenda a tutti i contratti in essere e non solo a quelli scadenti entro il 31 luglio 2023.
Al riguardo, pur trattandosi di una facoltà, si fa presente che l'attuale RT afferma che la possibilità di revisione è stata limitata ai soli contratti che scadranno entro il 31 luglio 2023 in quanto per i rapporti concessori più lunghi è presumibile un "assorbimento" delle diseconomie derivate dall'emergenza attraverso piani di recupero. In ogni caso la previsione di una data certa è comunque necessaria poiché non si può genericamente prevedere l'estensione della possibilità di revisione per le concessioni esistenti cristallizzando per un orizzonte temporale indefinito una facoltà che è stata legislativamente prevista come eccezionale strumento di risposta all'emergenza socio-sanitaria in atto. Pertanto si esprime ***parere contrario.***

Articolo 245 bis (emendamento 245.07)
Parere contrario in mancanza di RT. La relazione tecnica deve indicare l'eventuale fabbisogno aggiuntivo per la misura derivante dalla diversa composizione delle agevolazioni e le risorse disponibili a legislazione vigente per farvi fronte, nell'ambito di quelle già stanziate, a valere sul Fondo sviluppo e coesione, dall'art. 1 d.l. 91/2017.

Emendamento *117.1. (Nuova formulazione), *117. 5. (Nuova formulazione) e *117. 6. (Nuova formul.): occorre relazione tecnica del Dipartimento delle Finanze che illustri i possibili effetti finanziari derivanti dagli emendamenti;

Emendamento 157.6: La proposta normativa in esame prevede che le disposizioni di cui all'articolo 157 non si applicano alle entrate degli enti territoriali.
Tale formulazione sembra quindi includere anche IRAP e addizionale regionale che sono tributi gestiti dall'agenzia delle Entrate cui si rinvia per ogni valutazione rispetto agli effetti negativi stimati nella RT originaria.
si prende atto delle criticità rilevate dal Dipartimento delle finanze in ordine ai possibili effetti finanziari e si ribadisce che potrebbero sorgere criticità derivanti dalla successione delle diverse norme che recentemente hanno disciplinato questo istituto.
In particolare. l'art. 67 del dl. N. 18/2020 ha sospeso i termini per accertamenti e riscossioni fino al 31 maggio 2020, mentre l'articolo 157 del d.l. 34 differisce l'emissione degli accertamenti al 31 dicembre 2020 e la loro notificazione nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021.
Pertanto, occorre acquisire conferma dell'assenza di effetti negativi dipendenti dalla non applicazione della sospensione prevista dall'art. 157 agli enti territoriali per i periodi successivi al 31 maggio 2020.
Ciò tenuto conto che nel periodo successivo al 31 maggio 2020, in assenza di sospensione, potrebbero maturare decadenze per gli enti interessati.
Si rappresenta pertanto la necessità di acquisire una relazione tecnica dell'Agenzia delle entrate.

Emendamento 157.7. l'emendamento è suscettibile di recare minori entrate con riguardo ai tributi dovuti relativamente all'emissione di nuovi documenti; pertanto, occorre relazione tecnica del Ministero dell'interno per la valutazione dei possibili oneri.

Emendamento 164. 2. (Nuova formulazione) Si rinvia al Dipart. Tesoro e all'Agenzia del Demanio, in particolare per quanto concerne la valutazione dei possibili riflessi finanziari.

Emendamento 175. 03. (Nuova formulazione) Si rappresenta la necessità della relazione tecnica dell'Agenzia delle entrate.

CRITICITÀ IN ORDINE ALLA COMPATIBILITÀ EUROPEA E POSSIBILI ONERI PER PROCEDURE DI INFRAZIONE.

Articolo 181, commi 4-bis, 4-ter (emendamento 181.17)
La proposta emendativa prevede che le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza il 31 dicembre 2020 siano rinnovate, se non già riassegnate ai sensi della previgente Intesa in Conferenza Unificata 5 luglio 2012, nel rispetto del comma 4-bis dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, per la durata di 12 anni e secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico, relativamente al soggetto titolare dell'azienda sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa la verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, ivi compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva, ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento all'esercizio dell'attività.
Viene altresì previsto che, nelle more di un generale riordino della disciplina normativa del commercio su aree pubbliche, al fine di promuovere e garantire gli obiettivi connessi alla tutela dell'occupazione, le Regioni hanno facoltà di disporre che i Comuni possano assegnare, su richiesta degli aventi titolo, in via prioritaria e in deroga ad ogni altro criterio, concessioni per posteggi liberi, vacanti o di nuova istituzione ove necessario, agli operatori, in regola con i requisiti prescritti, che sono rimasti esclusi dai procedimenti di selezione previsti dalla previgente normativa, ovvero che, in forza degli esiti dei procedimenti stessi, non hanno avuto la riassegnazione della concessione.
Al riguardo, si esprime ***parere contrario*** *in quanto la disposizione, nel prevedere la proroga delle concessioni di parcheggio anche a soggetti che all'esito di una procedura di selezione non abbiano avuto l'assegnazione o la riassegnazione della concessione comporta effetti in termini di contenziosi e di procedure di infrazione in conseguenza delle proroghe delle concessioni in deroga a qualsiasi principio.*

Articolo 182, commi 2 e 2-bis (Emendamento 182. 81)
La modifica al comma 2 , in tema di concessioni demaniali marittime, nel ribadire la validità di quanto disposto dall'art. 1, commi 682 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è volta a prevedere che le amministrazioni competenti non possono avviare o proseguire i procedimenti amministrativi di devoluzione, ai sensi dell'art. 49 del codice della navigazione, delle opere non amovibili costruite sul demanio marittimo, per il rilascio o l'assegnazione con pubblica evidenza delle aree oggetto di concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, stabilendo, altresì, che l'utilizzo dei beni oggetto degli anzidetti procedimenti amministrativi da parte degli operatori è confermato dietro pagamento del canone previsto in concessione e impedisce il verificarsi della devoluzione delle opere. Inoltre, viene previsto che le predette disposizioni non si applicano quando la devoluzione, il rilascio o l'assegnazione a terzi dell'area è stata disposta in ragione della revoca della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto e colpa del concessionario "diverso dal mancato pagamento dei canoni di cui all'articolo 1, comma 251, punto 2, della legge 27 dicembre 2006, n. 296".
Il **comma 2-bis** estende le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 682 e 683, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche alle concessioni lacuali e fluviali, ivi comprese quelle gestite dalle società sportive iscritte nel registro istituito dal Comitato olimpico nazionale italiano ai sensi dell'articolo 5, comma

2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, nonché alle concessioni per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, compresi i punti di ormeggio.

Al riguardo, si osserva che le disposizioni in esame non risultano in linea con l'ottimale utilizzo dei beni pubblici anche in funzione della futura destinazione degli stessi a fini diversi, nel rispetto dell'interesse pubblico generale, in quanto consentirebbe la prosecuzione nell'utilizzo dei beni del demanio marittimo da parte dei medesimi soggetti, anche quando siano stati già avviati o siano da avviare i procedimenti per la devoluzione delle opere non amovibili eventualmente erette sulle aree demaniali ovvero quelli di rilascio e assegnazione delle aree stesse, determinando, in concreto, che i beni in questione non potrebbero formare oggetto di nuovi affidamenti con procedure ad evidenza pubblica, potenzialmente forieri di positivi effetti sulle entrate erariali, specialmente nel caso delle pertinenze demaniali, per le quali la legislazione vigente prevede l'applicazione di un canone commisurato ai valori di mercato.

Per quanto riguarda le citate opere non amovibili, si osserva che la proposta, di fatto, procrastinerebbe sine die *il relativo incameramento al patrimonio dello Stato.*

Inoltre, si rileva che la disposizione consentirebbe di continuare l'utilizzo i beni del demanio marittimo anche da parte dei concessionari non in regola con il pagamento del canone di concessione demaniale, in chiaro contrasto con l'art. 47 c. n., che annovera l'omesso pagamento del canone tra le espresse ipotesi di decadenza dalla concessione, e con intuibili ricadute sfavorevoli sul gettito delle entrate erariali della specie.

Infine, si evidenzia che la proposta, la quale ribadisce pure la validità dell'art. 1, commi 682 e seguenti, della legge n. 145/2018, recanti la proroga automatica di quindici anni delle concessioni demaniali marittime, si pone anche in contrasto con i principi di tutela della concorrenza e libertà di stabilimento sanciti dal diritto europeo, potendo suscitare per questo l'avvio di procedure di infrazione potenzialmente foriere di maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Infatti, non è poi inopportuno richiamare preliminarmente la portata generale dell'ambito di applicazione della Dir. 2006/123/CE (c.d. Bolkenstein), il cui scopo primario è anzitutto quello di garantire la libertà di stabilimento e condizioni non discriminatorie nel rilascio delle concessioni, nel rispetto del principio di imparzialità, evidenziando che l'articolo 12, paragrafo 2, della medesima Direttiva espressamente dispone che: "(...) l'autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami." Si aggiunga che la Commissione europea, con lettera amministrativa del 21 dicembre 2018–DG GROW 7404850, ha avviato (secondo la nuova prassi che ha sostituito i casi Pilot), una procedura di pre-infrazione proprio sul tema delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, lamentando un'estensione delle concessioni esistenti non in linea con la decisione della Corte di Giustizia dell'UE (sentenza del 14 luglio 2016) che ha ritenuto in contrasto con il diritto europeo "la proroga automatica delle autorizzazioni demaniali marittime e locali in essere per attività turistico-ricreative, in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra potenziali candidati".

Ciò utilmente premesso, in merito poi alla richiamata normativa di cui ai commi da 675 e 684 della L. 145 del 2018, già attenzionati (come si è detto) dalla Commissione europea per contrasto con il diritto unionale, val la pena sottolineare come la giurisprudenza amministrativa abbia sancito, in via generale, l'illegittimità di una normativa sulle proroghe ex lege della scadenza di concessioni demaniali, perché equivalenti ad un rinnovo automatico di per sé ostativo ad una procedura selettiva.

In buona sostanza, alla luce del prevalente indirizzo giurisprudenziale (di recente, confermato da ***Consiglio di Stato, sez. III, 18 novembre 2019, n.2019****), non è in alcun modo riscontrabile una proroga automatica ex lege di una concessione demaniale marittima.*

Ciò vuol dire, secondo il massimo Organo della giustizia amministrativa, che "*anche la più recente proroga legislativa automatica delle concessioni demaniali in essere fino al 2033, provocata dall'articolo unico, comma 683, della legge 30 dicembre 2028, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) ... è coinvolta, con*

le conseguenze del caso, nel ragionamento giuridico sopra esposto e ciò, non solo perché detta disposizione rievoca norme nazionali già dichiarate in contrasto con l'ordinamento eurounitario dalla Corte di Giustizia nel 2016 (determinando una giuridicamente improbabile reviviscenza delle stesse) ma, a maggior ragione, dopo il recente intervento della Corte di giustizia UE che, nella sentenza 30 gennaio 2018, causa C-360/15 Visser, ha esteso addirittura la platea dei soggetti coinvolti dalla opportunità di pretendere l'assegnazione della concessione demaniale solo all'esito dello svolgimento di una procedura selettiva".
Poiché la situazione prospettata dai proposti emendamenti (che configurano una vera e propria proroga di fatto), nel protrarre lo status quo, potrebbe determinare un'ingiustificata compressione dell'assetto concorrenziale del mercato del demanio marittimo, essendo in grado di rappresentare una barriera all'ingresso al mercato per nuove imprese in quanto favorisce i vecchi concessionari e consente a costoro la prosecuzione dell'utilizzo dei beni del demanio marittimo (senza l'espletamento di gare) a scapito degli aspiranti nuovi, ***si manifestano fortissime perplessità in ordine al suo ulteriore corso****, essendo il suo accoglimento suscettibile di determinare l'apertura di una procedura di infrazione, con conseguenti possibili effetti finanziari negativi a carico dei saldi di finanza pubblica derivanti da una condanna dello Stato italiano al pagamento di sanzioni.*
Sul punto ***si rappresenta quindi la necessità di acquisire le valutazioni del Dipartimento per le politiche europee, all'Agenzia del Demanio e al MISE.***

Articolo 202 comma 1 bis - emendamento 202.5
La disposizione prevede che i titolari di concessioni per la gestione e lo sviluppo dell'attività aereoportuale hanno diritto al riequilibrio economico finanziario delle concessioni mediante estensione della durata delle stesse di due anni.
Al riguardo suscitano perplessità sia il suddetto allungamento automatico per tutte le gestioni aeroportuali che sono caratterizzate da sostanziali diversità, soprattutto in relazione ai volumi di traffico, sia il mancato rispetto dell'iter procedimentale di cui all'art. 165, comma 6, del d. lgs. 50 del 2016, che prevede l'analisi della situazione concreta da parte degli attori coinvolti e contempla specifiche condizioni poste a tutela della finanza pubblica.
Fermo quanto sopra, la disposizione rischia di ledere i principi generali di matrice comunitaria, da cui trae origine il decreto legislativo n. 50/2016, volti ad assicurare la piena contendibilità del mercato e la parità di trattamento di tutti gli operatori economici, suscettibile di determinare procedure di infrazione con conseguenti oneri.
Inoltre, non può non rilevarsi come critica la circostanza che la procedura di estensione della durata della concessione, non coinvolge MIT e MEF, amministrazioni concedenti.

ULTERIORI OSSERVAZIONI NEL MERITO DI TALUNE DISPOSIZIONI E DI OPPORTUNO COORDINAMENTO CON ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 1 comma 7-bis (emendamento 1.9/1.79) La disposizione è diretta a prevedere, ai fini di una corretta gestione delle implicazioni psicologiche e dei bisogni delle persone conseguenti alla pandemia, che all'interno delle unità sanitarie di continuità assistenziale (USCA) possano operare, sino al 31 dicembre 2021, con incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, anche gli psicologi in numero non superiore ad uno ogni due Unità.

Criticità di merito

Al riguardo, con riferimento alla disposizione volta a prevedere che i predetti incarichi di lavoro autonomo operano sino al 31 dicembre 2021, nel limite di spesa del personale di cui all'art. 11, comma 1 del dl n. 35/2019, si fa presente che permangono le criticità legate all'utilizzo dei predetti incarichi anche oltre il periodo emergenziale, considerato che tale forma di reclutamento è prevista

dalla legislazione vigente soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo ed eccezionali, con conseguente non conformità di tale previsione con l'articolo 97 della Costituzione.

Inoltre, si segnala la possibilità di richieste emulative, ad esempio da parte degli assistenti sociali per quali è previsto l'impiego presso le USCA solo fino al 31 dicembre 2020, il cui accoglimento determinerebbe la necessità di reperire idonea copertura per i maggiori oneri conseguenti.

Si osserva, infine, che l'emendamento è privo di qualsiasi riferimento in ordine alla misura del compenso da riconoscere a differenza di quanto previsto per gli assistenti sociali dall'articolo 1, comma 7, del dl 34.

Articolo 4, modifiche al comma 3 (emendamento 4.4)

Si fa presente che i criteri indicati per la determinazione delle funzioni e delle tariffe da riconoscere agli erogatori privati sembrerebbero non facilmente applicabili. La proposta emendativa pertanto ritarda l'approvazione del decreto previsto al comma 2 dell'articolo 4, il cui iter è in fase avanzata sulla base di quanto attualmente previsto dalla disposizione, ovvero ne impedisce l'emanazione, con ciò vanificando la portata della norma con effetti sulle prestazioni sanitarie da erogare agli assistiti.

Art. 38-quater (Disposizioni transitorie in materia di princìpi di redazione del bilancio) ***(emendamento 38.020)***

In materia di principi civilistici di redazione del bilancio, la norma individua la data di chiusura dell'esercizio (23 febbraio 2020) in relazione alla quale la valutazione delle prospettive di continuazione delle attività è effettuata senza tenere conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla chiusura del bilancio. Di tali circostanze va dato atto nella nota integrativa.

Al riguardo si prende atto dell'inserimento del comma 3 che limita l'applicazione dell'articolo ai soli fini civilistici, escludendo così ripercussioni dal punto di vista fiscale.

Si richiama comunque l'attenzione sulle criticità rilevate tanto dal Dipartimento del tesoro quanto dal Dipartimento delle finanze, che avrebbero sconsigliato l'approvazione dell'emendamento, in quanto, poiché sembra riprodurre l'interpretazione già adottata dall'OIC di norme vigenti, rischia di ingenerare ulteriori dubbi interpretativi e difficoltà applicative per le imprese, anche collegate all'esigenza di tenere una doppia contabilità, civilistica e fiscale.

Articolo 44 commi 1-bis 1-novies (emendamento 44. 15).

Si rinvia alle valutazioni del Dipart. Finanze, segnalando che il credito di imposta che con l'emendamento si intende incrementare è gestito dal MISE, pertanto sarebbe più logico che il MISE fosse il proponente e il MEF il concertante del decreto previsto dalla disposizione. Si suggerisce la modifica seguente:

> *1-octies. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato di 50 milioni di euro per l'anno 2020 quale limite di spesa da destinare esclusivamente all'attuazione dei commi da 1-bis a 1-septies del presente articolo.* ***Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze****, da emanare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità per assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al presente comma.*

Art. 44-bis (Modifica all'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di incentivi per l'acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi) ***(emendamento 44.026, 213.05)***

La proposta sostituisce il comma 1057 dell'art. 1 della legge n. 145/2018 al fine di modificare le modalità di riconoscimento del contributo per l'acquisto di veicoli elettrici o ibridi per l'anno 2020, già previsto dal in relazione all'anno 2019.

Al riguardo, premesso che sul piano sostanziale l'incentivo in esame era stato già esteso nelle medesime modalità per l'anno 2020 dall'art. 12, comma 1, del DL n. 162/2019, nel limite di 8 milioni di euro per l'anno 2020, si rileva che la norma amplia la possibilità di accesso agli incentivi, aumentando la tipologia di categorie di veicoli elettrici o ibridi immatricolabili, non prevedendo peraltro la necessità che il veicolo rottamato debba essere di proprietà del soggetto o a lui intestato da almeno dodici mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da almeno dodici mesi, un familiare convivente.
Pur se, come comunicato dal DF, la proposta emendativa non determina alcun effetto di natura finanziaria, in quanto non modifica il limite del contributo, fissato dal citato art. 12, comma 1, del dl n. 162/2019 nella misura di 8 milioni di euro per l'anno 2020, perplessità si rilevano in merito alla soppressione della specifica dell'intestazione da almeno 12 mesi del veicolo, che potrebbe dar luogo a operazioni di passaggi di proprietà dei veicoli al solo fine di accedere al contributo.

Articolo 110, comma 1-bis (emendamento 110.1 e 110.3)
Diretti a prevedere lo slittamento dei termini per l'adozione e l'approvazione dei bilanci d'esercizio dell'anno 2019 da parte delle regioni e degli enti del servizio sanitario e del bilancio consolidato dell'anno 2019 del Servizio sanitario regionale.
Si fa presente che non si ravvisano criticità nella presentazione dei bilanci 2019 nei termini già posticipati dall'articolo 107 del decreto-legge 18/2020.
Invece, la tardiva presentazione dei bilanci 2019 si ripercuote sul monitoraggio dei conti pubblici e sull'attività dei tavoli tecnici di monitoraggio. Inoltre, si segnala l'incongruenza relativa all'introduzione di un termine già decorso (30 giugno per l'adozione dei bilanci di esercizio per l'anno 2019).

ULTERIORI MODIFICHE CONTABILI NECESSARIE

Si segnalano poi le seguenti modifiche contabili necessarie per mancanza di coordinamento di emendamenti approvati.

a) **al comma 2 dell'articolo 71** le parole "2.740,8 milioni di euro per l'anno 2020" vanno sostituite con "2.673,2 milioni di euro per l'anno 2020" **e al comma 2 medesimo dell'articolo 71 non va inserito il riferimento all'articolo 89-bis;**

b) **all'articolo 89-bis** va aggiunto il seguente comma: "2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo pari a 46 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265"

c) **all'articolo 265 al comma 7** va aggiunto nell'elencazione anche articolo 89-bis.

d) **Articolo 82:** al comma 10 le parole "954,6 milioni di euro" vanno sostituite con le seguenti: "966,3 milioni di euro"

Si segnala infine la seguente modifica formale:
Art. 129, comma 3: È necessario inserire la parola «e in» dopo le parole «per l'anno 2020

Il Ragioniere Generale dello Stato

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui mercati finanziari al servizio della crescita economica.

Audizione della Presidente dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), Maria Bianca Farina *(Svolgimento e conclusione)* 98

Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana dei *venture capital* (VC Hub Italia) *(Svolgimento e conclusione)* 98

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 7 luglio 2020. — Presidenza del presidente Raffaele TRANO.

La seduta comincia alle 13.10.

Indagine conoscitiva sui mercati finanziari al servizio della crescita economica.

Audizione della Presidente dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), Maria Bianca Farina.

(Svolgimento e conclusione).

Raffaele TRANO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Maria Bianca FARINA, *Presidente dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni i deputati Massimo UNGARO (IV) e Giulio CENTEMERO (LEGA), ai quali risponde Maria Bianca FARINA, *Presidente dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA)*.

Raffaele TRANO, *presidente*, ringrazia la dottoressa Farina per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana dei *venture capital* (VC Hub Italia).

(Svolgimento e conclusione).

Raffaele TRANO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Francesco CERRUTI, *Direttore generale dell'Associazione italiana dei venture capital (VC Hub Italia)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni i deputati Giulio CENTEMERO (LEGA), Davide ZANICHELLI (M5S) e Massimo UNGARO (IV), ai quali rispondono Fausto BONI, *Presidente dell'Associazione italiana dei venture capital (VC Hub Italia)* e Francesco CERRUTI, *Direttore generale dell'Associazione italiana dei venture capital (VC Hub Italia)*.

Raffaele TRANO, *presidente*, ringrazia il dottor Boni e il dottor Cerruti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Generale di brigata dell'Arma dei carabinieri Mauro Cipolletta sullo stato di avanzamento dei lavori del Grande Progetto Pompei 100

RISOLUZIONI:

7-00438 Frassinetti, 7-00443 Casa, 7-00444 Sasso, 7-00450 Aprea, 7-00454 Toccafondi, 7-00480 Aprea, 7-00483 Casa, 7-00501 (nuova formulazione) Fusacchia, 7-00502 Fratoianni, 7-00503 Frassinetti, 7-00504 Piccoli Nardelli e 7-00508 Aprea: Misure in materia di istruzione, anche alla luce dell'epidemia COVID-19 *(Rinvio del seguito della discussione congiunta)* 100

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 7 luglio 2020.

Audizione del Generale di brigata dell'Arma dei carabinieri Mauro Cipolletta sullo stato di avanzamento dei lavori del Grande Progetto Pompei.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.05 alle 14.

RISOLUZIONI

Martedì 7 luglio 2020. — Presidenza del presidente Luigi GALLO.

La seduta comincia alle 14.

7-00438 Frassinetti, 7-00443 Casa, 7-00444 Sasso, 7-00450 Aprea, 7-00454 Toccafondi, 7-00480 Aprea, 7-00483 Casa, 7-00501 (nuova formulazione) Fusacchia, 7-00502 Fratoianni, 7-00503 Frassinetti, 7-00504 Piccoli Nardelli e 7-00508 Aprea: Misure in materia di istruzione, anche alla luce dell'epidemia COVID-19.

(Rinvio del seguito della discussione congiunta).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata nella seduta del 30 giugno scorso.

Luigi GALLO, *presidente*, avverte che sulla stessa materia delle interrogazioni in titolo è stata assegnata alla Commissione la risoluzione 7-00508 Aprea, che sarà discussa congiuntamente alle altre. Avverte quindi che la deputata Aprea ha chiesto di illustrare la sua risoluzione in altra seduta. Quindi, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame congiunto, in sede di atti dell'Unione europea, del Libro Bianco sull'intelligenza artificiale – Un approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia (COM(2020)65 final), della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una strategia europea per i dati (COM(2020)66 final), della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Plasmare il futuro digitale dell'Europa (COM(2020)67 final).

Audizione di esperti della materia 101

Audizione di rappresentanti di ASSTEL e di Confindustria digitale 101

Audizione di rappresentanti della Fondazione Ugo Bordoni 101

Audizione di rappresentanti del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) della Presidenza del Consiglio dei ministri 101

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 7 luglio 2020.

Audizioni nell'ambito dell'esame congiunto, in sede di atti dell'Unione europea, del Libro Bianco sull'intelligenza artificiale – Un approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia (COM(2020)65 final), della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una strategia europea per i dati (COM(2020)66 final), della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Plasmare il futuro digitale dell'Europa (COM(2020)67 final).

Audizione di esperti della materia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.35 alle 13.55.

Audizione di rappresentanti di ASSTEL e di Confindustria digitale.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.55 alle 14.20.

Audizione di rappresentanti della Fondazione Ugo Bordoni.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.20 alle 14.50.

Audizione di rappresentanti del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.50 alle 15.20.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 33/2020: Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2554 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) *(Esame e rinvio)* 102

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione per l'anno 2020 del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori. Atto n. 182 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 102

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali nell'ambito dell'esame congiunto, in sede di atti dell'Unione europea, delle Comunicazioni della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni: Individuare e affrontare le barriere al mercato unico – COM(2020)93, Piano d'azione a lungo termine per una migliore attuazione e applicazione delle norme del mercato unico – COM(2020)94, Una nuova strategia industriale per l'Europa – COM(2020)102, Una strategia per le PMI per un'Europa sostenibile e digitale – COM(2020)103 e nell'ambito dell'esame della Trentottesima relazione annuale della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulle attività antidumping, antisovvenzioni e di salvaguardia dell'UE e sull'utilizzo degli strumenti di difesa commerciale da parte di Paesi terzi nei confronti dell'UE nel 2019 COM(2020)164.

Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e UGL 108

Audizione di rappresentanti di Confetra 108

SEDE CONSULTIVA

Martedì 7 luglio 2020. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI.

La seduta comincia alle 13.

DL 33/2020: Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
C. 2554 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea GIARRIZZO (M5S), *relatore*, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in esame.

Il provvedimento è stato presentato al Senato della Repubblica per la conversione in legge. Constava di 4 articoli e 23 commi, dopo la lettura al Senato consta di 5 articoli e 25 commi.

L'articolo 1, al comma 1 dispone la cessazione delle limitazioni imposte ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 19 del 2020, con effetto dal 18 maggio 2020. Per quanto concerne la circolazione tra Regioni, la cessazione delle misure restrittive è posticipata dai commi 2 e 3,

quanto a decorrenza, al 3 giugno 2020. La medesima scansione temporale è determinata – dal comma 4 – per gli spostamenti da e per l'estero. Il comma 5 dispone che gli spostamenti tra lo Stato della Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni con essi rispettivamente confinanti, non siano soggetti ad alcuna limitazione. Il comma 6 ha per oggetto la quarantena dell'ammalato, il quale deve permanere nella propria abitazione o dimora, se sottoposto, in quanto positivo al virus Covid-19, alla misura di quarantena per provvedimento dell'autorità sanitaria. Il comma 7, modificato dal Senato, impone l'applicazione della quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente, con provvedimento dell'autorità sanitaria, ai soggetti che abbiano avuto « contatti stretti » con soggetti confermatisi positivi al virus. Il comma 8 stabilisce un divieto di assembramento per le riunioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Il comma 9 attribuisce al sindaco la facoltà di disporre la chiusura temporanea di aree pubbliche o aperte al pubblico qualora non sia possibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale, pari ad almeno un metro. Il comma 10 dispone che le riunioni si svolgano garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Il comma 11 prevede che lo svolgimento di funzioni religiose con la partecipazione di persone sia tenuto al rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle confessioni religiose rispettive. Il comma 12 abilita i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19, a stabilire termini di efficacia diversificati, ove dispongano in merito a: la quarantena precauzionale (di cui al comma 7); la partecipazione del pubblico a eventi, spettacoli, convegni ecc. (comma 8) o a riunioni (comma 10) o a funzioni religiose (comma 11). Il comma 13, modificato dal Senato, demanda ai provvedimenti attuativi del decreto-legge n. 19 del 2020 le modalità di svolgimento delle attività didattiche nelle scuole e nei servizi educativi per l'infanzia, della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, nonché di altri corsi formativi e professionali. L'articolo 1-*bis* – introdotto dal Senato nel corso dell'esame in prima lettura – reca disposizione integrativa circa i poteri del Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19. L'articolo 2 introduce una disciplina sanzionatoria destinata a trovare applicazione nei casi di inosservanza delle misure di contenimento previste dal decreto-legge in esame, nonché dai decreti e dalle ordinanze emanati in attuazione del medesimo. L'articolo 3, comma 1, prevede che le misure di cui al decreto-legge si applichino dal 18 maggio 2020 al 31 luglio 2020, fatti salvi i diversi termini previsti dall'articolo 1. Il comma 2 prevede che le si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione. Il comma 3 reca la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore del decreto.

Sono di specifico interesse della Commissione i commi da 14 a 16 dell'articolo 1.

Il comma 14 stabilisce che le attività economiche, produttive e sociali si svolgono nel rispetto dei protocolli o delle linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. Nel caso di mancato rispetto di detti documenti, il comma 15 dispone la sospensione dell'attività fintanto che non siano state ripristinate le condizioni di sicurezza. Il comma 16 demanda alle regioni l'effettuazione di un monitoraggio, con cadenza giornaliera, dell'evoluzione della situazione epidemiologica, in esito al quale è consentito alle stesse di introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, nelle more dell'adozione di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il comma 14 dispone, nello specifico, che le attività economiche, produttive e sociali si svolgono nel rispetto dei protocolli o delle linee guida definiti al fine di prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi. Detti documenti, che sono adot-

tati « dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome », devono rispettare i princìpi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. Il comma prevede, al secondo periodo, che in mancanza di protocolli regionali, trovino diretta attuazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. L'ultimo periodo del comma in esame dispone che solo i d.P.C.m. o i provvedimenti regionali di cui al comma 16 del presente articolo, possono imporre misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali, nel rispetto dei princìpi di adeguatezza e proporzionalità.

Il comma 16 consente, a determinate condizioni, alle regioni di introdurre « misure derogatorie, ampliative o restrittive » rispetto a quelle disposte dai d.P.C.m.. L'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, al comma 1, demanda l'adozione delle misure di contenimento (elencate nell'articolo 1) ai d.P.C.m., per l'adozione dei quali si procede: su proposta del Ministro della salute o su impulso delle regioni (con una proposta dei Presidenti delle regioni interessate, qualora le misure riguardino esclusivamente una o più regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, qualora le misure riguardino l'intero territorio nazionale). In entrambi i casi, il decreto è adottato sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia. La disposizione recata all'ultimo periodo del comma in commento opera in linea con l'articolo 3 del decreto-legge n. 19 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2020, di cui ne riproduce parte dei contenuti. Tale articolo circoscrive la facoltà delle regioni di introdurre misure di contrasto all'emergenza epidemiologica stabilendo che esse: possano essere individuate solo fra quelle elencate all'articolo 1; possano introdurre solo misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle attualmente vigenti; mirino a far fronte a specifiche situazioni sopravvenute che implichino un aggravamento del rischio sanitario e che interessino il relativo territorio (nella sua interezza o anche solo in una parte di esso); possano essere introdotte solo nelle more dell'adozione dei d.P.C.m., con un'efficacia che si esaurisce nel momento dell'adozione di questi ultimi. Per quanto qui più interessa, l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge stabilisce che le misure regionali possono essere introdotte « esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza » e « senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale ».

Il comma 15 dispone in ordine alle conseguenze per il mancato rispetto, da parte dell'esercente di attività economiche, produttive o sociali, dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali, o, in assenza, nazionali, « che non assicuri adeguati livelli di protezione ». Esse consistono nella sospensione dell'attività fintanto che non siano state ripristinate le condizioni di sicurezza. La misura della sospensione di cui si è detto si somma, peraltro, alle sanzioni previste ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto, comminate per le violazioni di norme recate nel provvedimento: si tratta della sanzione amministrava pecuniaria, nonché della sanzione amministrativa accessoria consistente nella chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

Il comma 16 demanda alle regioni il compito di monitorare « con cadenza giornaliera » l'andamento della situazione epidemiologica e, su tale base, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario nazionale. La finalità dichiarata della norma è quella di garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali. Gli esiti del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630. Sulla base dell'andamento della situazione epidemiologica nel territorio, è consentito alle regioni introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte dai d.P.C.m.. Il

comma specifica inoltre che tale attività è svolta dalle regioni nelle more dell'adozione dei d.P.C.m. e con contestuale informazione nei confronti del Ministro della salute. L'andamento della situazione epidemiologica è accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020. Con il comma in commento viene rafforzato il coinvolgimento delle regioni nella gestione dell'emergenza epidemiologica, rispetto a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge n. 19 del 2020 in cui, come si è ricordato, alle regioni residuava solo la possibilità di introdurre misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle vigenti, dirette a far fronte a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario. Con il decreto-legge in esame è ora consentita alle Regioni l'adozione di misure ampliative rispetto a quelle recate nei d.P.C.m.. Fra gli altri principali tasselli di tale processo si segnalano: il rinvio ai protocolli/linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni per prevenire o ridurre il rischio di contagio nello svolgimento di attività economiche, produttive e sociali; la previsione, recata nel d.P.C.m. 11 giugno 2020 (e in parte già contenuta nel d.P.C.m. 17 maggio 2020), secondo cui le regioni hanno la responsabilità di dover accertare la compatibilità dello svolgimento di talune attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.05.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 7 luglio 2020. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI.

La seduta comincia alle 13.05.

Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione per l'anno 2020 del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori.
Atto n. 182.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Fabio BERARDINI (M5S), *relatore*, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in esame.

Lo schema di decreto ministeriale, trasmesso dal Governo alle Camere, ai fini dell'espressione del prescritto parere parlamentare, trova il suo presupposto normativo nell'articolo 148 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (Legge finanziaria 2001). L'articolo citato dispone, al comma 1, che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori, facendo salvo quanto disposto dal successivo comma 2. Il comma 2, primo periodo, specifica che le predette entrate possono essere riassegnate anche nell'esercizio successivo – per la parte eccedente l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 – con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per essere destinate alle iniziative a vantaggio dei consumatori individuate di volta in volta con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le Commissioni parlamentari competenti. In attuazione di quanto previsto dal comma 2, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 124331 del 2002 nello stato di previsione della spesa del citato Ministero è stato istituito il capitolo n. 1650 « Fondo derivante da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori ».

Lo Schema in esame concernente la ripartizione, per l'anno 2020, del citato Fondo è costituito da 9 articoli e due Allegati (Allegato A e B). Lo schema individua, nel dettaglio, le iniziative pluriennali a favore dei consumatori – che si svilupperanno nel triennio 2020-2022 – a valere sulle risorse finanziare del Fondo iscritto, a bilancio dello Stato, sul capitolo 1650 dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico.

Le iniziative a vantaggio dei consumatori, elencate nell'allegato A dello schema di decreto e attuate con le modalità stabilite negli articoli 2 e seguenti dello schema stesso sono finanziate – secondo quanto dispone l'articolo 1 – nel limite dell'importo complessivo di 43 milioni di euro per gli anni 2020-2022, mediante le risorse finanziarie disponibili sul relativo Fondo, con imputazione di complessivi 16 milioni sull'anno 2020, di complessivi 13 milioni sull'anno 2021 e di complessivi 14 milioni sull'anno 2022.

L'articolo 2, comma 1 dello schema, assegna, per l'anno 2020, alle Regioni la somma complessiva di 10 milioni di euro per far fronte all'emergenza sanitaria e alle conseguenze socio-economiche derivanti dall'epidemia da Covid-19 mediante iniziative di assistenza socio-sanitaria, compreso il sostegno psicologico alla popolazione, di potenziamento della disponibilità e dell'impiego degli strumenti di comunicazione digitale e di supporto agli sportelli o canali dedicati a favore dei consumatori. L'importo è ripartito fra le Regioni secondo i seguenti criteri: il 50 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascuna Regione, in base ai dati ISTAT al gennaio 2020, come riportato nell'Allegato B; il 20 per cento della somma complessiva è ripartito in proporzioni uguali tra tutte le Regioni; il restante 30 per cento in proporzione al numero di casi positivi in atto, risultanti dall'ultimo dato ufficiale diffuso dalla Protezione civile alla data di adozione del provvedimento in esame, rispetto alla popolazione residente nella Regione, in base ai dati ISTAT al 1º gennaio 2020, come riportato nell'allegato B. Il comma 2 fa obbligo alle Regioni di comunicare preventivamente, ai fini del trasferimento, l'indicazione della destinazione delle risorse assegnate e gli estremi per l'effettuazione del trasferimento. Entro e non oltre 12 mesi dal trasferimento, le Regioni devono attestare l'avvenuto utilizzo ai sensi del presente decreto e relazionano sugli interventi realizzati.

L'articolo 3 assegna alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza la tutela del consumatore e la normativa tecnica la somma di 13,5 milioni di euro per il triennio 2020-2022, per la realizzazione di iniziative in materia di vigilanza del mercato e controlli sulla sicurezza, conformità e qualità dei prodotti, compresi gli strumenti di misura, e dei servizi, allo scopo di assicurare la piena attuazione della normativa nazionale ed europea in materia.

L'articolo 4 assegna alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza la tutela del consumatore e la normativa tecnica la somma di 1,5 milioni di euro per il triennio 2020-2022, per la realizzazione di iniziative dirette ad assicurare il rafforzamento della tutela dei consumatori attraverso specifiche azioni nel settore dell'educazione al consumo, comprese quelle da realizzare nell'ambito del sistema di educazione scolastica, volte altresì all'educazione al consumo responsabile e sostenibile.

L'articolo 5 assegna alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza la tutela del consumatore e la normativa tecnica la somma di 3 milioni di euro per il triennio 2020-2022, per la realizzazione di iniziative dirette a garantire una maggiore consapevolezza e coinvolgimento del ruolo dei consumatori attraverso 5 specifiche azioni nel settore dell'economia circolare, della lotta allo spreco alimentare e della sostenibilità ambientale.

L'articolo 6 assegna alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza la tutela del consumatore e la normativa tecnica la somma di 3 milioni per il triennio 2020-2022 per la realizzazione di iniziative volte a favorire l'informazione, la formazione, la sicurezza e la tutela dei consumatori e degli utenti nell'ambito

delle comunicazioni digitali, dell'economia e dei mercati digitali, anche nell'ambito scolastico.

L'articolo 7 assegna alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza la tutela del consumatore e la normativa tecnica la somma di 2 milioni di euro per il triennio 2020-2022 per la realizzazione di iniziative destinate ad aumentare la consapevolezza, la conoscibilità, l'efficacia degli strumenti messi a disposizione dei cittadini consumatori attraverso un'adeguata comunicazione ed informazione, per promuovere i diritti dei consumatori anche in ambito europeo European Consumer Centres network (ECC-Net – Network dei centri europei per i consumatori), per assicurare la più ampia diffusione e sensibilizzazione alle tematiche consumeristiche, nonché per il supporto, monitoraggio e verifica delle iniziative comprese quelle del Consiglio nazionale dei consumatori ed utenti (CNCU).

L'articolo 8 assegna alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica la somma di 10 milioni di euro per il biennio 2021-2022 per favorire l'assistenza, l'informazione e l'educazione sull'esercizio dei diritti e delle opportunità previste da disposizioni regionali, nazionali ed europee, in ambito regionale, mediante, in particolare sportelli aperti ai consumatori.

L'articolo 9 dispone, al comma 1, che per la copertura della spesa complessiva di 43 milioni di euro prevista per le iniziative descritte negli articoli precedenti, saranno utilizzate le somme di competenza disponibili sul capitolo n. 1650/MISE « Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori » secondo l'anno di esigibilità dell'impegno. Ai sensi del comma 2, nei limiti di tali risorse effettivamente disponibili sul predetto capitolo di spesa, con successivi provvedimenti del Direttore generale della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, si provvede ad attivare gli interventi e le iniziative di cui agli articoli da 2 a 8 del decreto in esame, mediante l'adozione dei più confacenti strumenti attuativi, tra cui la stipula di convenzioni, l'acquisizione di servizi e l'adozione di decreti con cui disciplinare le modalità di attuazione; gli ambiti di collaborazione, definire il piano delle attività da realizzare, le modalità di liquidazione delle risorse e di rendicontazione delle spese sostenute, nonché la valutazione dei risultati. Ai sensi del comma 3, a seguito della verifica sull'andamento delle attività e con riguardo agli obiettivi prefissati, nonché di speciali esigenze sopravvenute, nei limiti dell'importo complessivo di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, con successivi provvedimenti del Direttore generale della direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica, può provvedere a riprogrammare e rimodulare le iniziative di cui agli articoli da 3 a 8, sia con riguardo agli importi nei limiti del 10 per cento, che all'anno di imputazione degli impegni esigibili. Infine, ai sensi del comma 3, la Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica, provvede – per la realizzazione degli interventi e delle iniziative di cui agli articoli da 2 a 8 – all'impegno delle somme, secondo il principio di esigibilità della spesa ai sensi della normativa vigente, nonché, avuto riguardo all'articolo 1, alla riprogrammazione temporale degli stessi in casi di necessità sopravvenute.

Il provvedimento sottoposto al parere è corredato di una Relazione illustrativa e della Relazione sullo stato di attuazione degli interventi realizzati a vantaggio dei consumatori a valere sulle risorse del Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, ricordando che il termine per l'espressione del parere scadrà il prossimo lunedì 13 luglio.

La seduta termina alle 13.10.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 7 luglio 2020.

Audizioni informali nell'ambito dell'esame congiunto, in sede di atti dell'Unione europea, delle Comunicazioni della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni: Individuare e affrontare le barriere al mercato unico – COM(2020)93, Piano d'azione a lungo termine per una migliore attuazione e applicazione delle norme del mercato unico – COM(2020)94, Una nuova strategia industriale per l'Europa – COM(2020)102, Una strategia per le PMI per un'Europa sostenibile e digitale – COM(2020)103 e nell'ambito dell'esame della Trentottesima relazione annuale della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulle attività antidumping, antisovvenzioni e di salvaguardia dell'UE e sull'utilizzo degli strumenti di difesa commerciale da parte di Paesi terzi nei confronti dell'UE nel 2019 COM(2020)164.

Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e UGL.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.15 alle 13.55.

Audizione di rappresentanti di Confetra.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.55 alle 14.10.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 33/2020: Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2554 Governo, approvato dal Senato *(Seguito dell'esame e rinvio)* 109

ALLEGATO (Proposte emendative) 114

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 113

SEDE REFERENTE

Martedì 7 luglio 2020. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la salute, Sandra Zampa.

La seduta comincia alle 14.05.

DL 33/2020: Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2554 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° luglio 2020.

Marialucia LOREFICE, *presidente e relatrice*, ricorda che alle ore 13 di giovedì 2 luglio è scaduto il termine per la presentazione delle proposte emendative al provvedimento in oggetto. Avverte che ne sono state presentate 33, sei delle quali presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità (*vedi allegato*).

Al riguardo ricorda che, trattandosi di un decreto-legge, il regime di ammissibilità delle proposte emendative è stabilito dall'articolo 96-*bis*, comma 7, del Regolamento, ai sensi del quale non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.

Rammenta, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento « ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo ». La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 22 del 2012, n. 32 del 2014, dell'ordinanza n. 34 del 2013 e della sentenza n. 5 del 2018, nonché di alcuni richiami del Presidente della Repubblica nel corso della precedente legislatura.

Alla luce di tali considerazioni, avverte che devono considerarsi inammissibili per estraneità di materia le seguenti proposte emendative: emendamento Tasso 1.1, concernente l'inserimento dei profili professionali dell'assistente sociale e dell'operatore socio-sanitario nel ruolo socio-sani-

tario; emendamento Tasso 1.2, volto a sospendere l'esame di Stato per l'esercizio delle professioni di farmacista, biologo e psicologo; emendamento Tasso 1.3, volto ad estendere determinati benefici agli agenti nell'ambito di attività finanziarie, ai loro collaboratori e ai collaboratori di società di mediazione creditizia; emendamento Tasso 1.4, che proroga, per coloro che abbiano svolto per un determinato periodo alcune professioni sanitarie, la possibilità di iscriversi negli elenchi speciali a esaurimento; emendamento Tasso 1.5, sulla stabilizzazione della figura dell'assistente all'autonomia e comunicazione nel comparto scuola; articolo aggiuntivo Tasso 1.01, che introduce una procedura derogatoria per il reclutamento di docenti specializzati nel sostegno didattico.

Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi avverso la declaratoria di inammissibilità testé pronunciata è fissato alle ore 17 della giornata odierna.

Segnala che è possibile procedere, nel frattempo, all'esame e alla votazione delle altre proposte emendative in quanto gli emendamenti e l'articolo aggiuntivo sui quali pende il termine per la presentazione di eventuali ricorsi sono, rispettivamente, aggiuntivi di un comma finale, dopo il comma 16 dell'articolo 1, e di un articolo dopo l'articolo 1; essi, pertanto, non pregiudicano l'ordine di votazione.

Prima di procedere ad esprimere il parere, in qualità di relatrice, sulle proposte emendative presentate, ricorda che il provvedimento in esame costituisce l'ultimo di tre decreti-legge contenenti misure volte a fronteggiare l'emergenza epidemiologica tuttora in atto. Nel rilevare che l'attuale contesto sanitario appare decisamente migliore rispetto alla situazione dei mesi precedenti, ricorda che con i primi due decreti-legge – nn. 6 e 19 del 2020 – sono state introdotte restrizioni consistenti a libertà costituzionalmente garantite, rese assolutamente necessarie a fronte della gravità della situazione in quella fase.

Nel preannunciare che esprimerà un parere contrario su tutte le proposte emendative presentate, dichiara di comprendere alcune perplessità di cui si sono fatti interpreti i colleghi della Lega e di Fratelli d'Italia circa l'utilizzo dello strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Al riguardo fa presente, tuttavia, che in relazione all'emergenza pandemica è necessario prevedere la possibilità di adottare interventi tempestivi, difficilmente conciliabili con il normale *iter* legislativo, compreso quello di un decreto-legge. Ricorda, a titolo di esempio, il provvedimento istitutivo della cosiddetta zona rossa.

Segnala, inoltre, che grazie all'approvazione di una riformulazione degli identici emendamenti presentati dai colleghi Ceccanti e De Filippo al decreto-legge n. 19 del 2020, il Presidente del Consiglio dei Ministri, o un Ministro da lui delegato, è tenuto a illustrare preventivamente alle Camere il contenuto dei decreti che intende emanare e che è sempre possibile l'approvazione di atti di indirizzo al riguardo. Nel rilevare che solo in casi di particolare urgenza si prevede che il Presidente del Consiglio riferisca alle Camere successivamente, fa notare che nella situazione attuale, di netto miglioramento, non ci sarà, presumibilmente, la necessità di adottare con immediatezza interventi restrittivi, diversamente da quanto accaduto mesi passati. Ritenendo, quindi, che quello in discussione sia un testo equilibrato, ne auspica una sollecita approvazione.

Sulla base di tali considerazioni, esprime parere contrario sugli emendamenti Panizzut 1.6, Gemmato 1.19, Panizzut 1.7, Gemmato 1.20, Panizzut 1.8, Tiramani 1.9, Panizzut 1.10 e 1.11, Gemmato 1.21, sugli identici emendamenti Panizzut 1.12 e Gemmato 1.22, sugli emendamenti Panizzut 1.13, 1.14 e 1.15 e Gemmato 1.23, sugli identici emendamenti Panizzut 1.16 e Gemmato 1.24, sugli emendamenti Gemmato 1.25 e 1.26 e Panizzut 1.17, sugli identici emendamenti Panizzut 1.18 e Gemmato 1.27, sugli emendamenti Panizzut 1-*bis*.2, 1-*bis*.1, 2.1 e 2.2 nonché sull'articolo aggiuntivo Bagnasco 2.01.

La sottosegretaria Sandra ZAMPA esprime parere conforme a quello della relatrice.

Alessandra LOCATELLI (LEGA), precisando di intervenire sull'emendamento Panizzut 1.6 ma anche su altri emendamenti analoghi presentati dal suo gruppo, dichiara di non potersi sentire rassicurata dalle considerazioni svolte dalla presidente Lorefice, data l'adozione di numerosi provvedimenti da parte del Governo nei mesi passati, in modo poco corretto ed efficace. Nel rilevare che il Presidente del Consiglio non è stato eletto dal popolo, sottolinea che il Parlamento, in quanto diretta espressione della volontà popolare, dovrebbe svolgere un ruolo centrale nell'adozione di misure volte a contrastare gli effetti del *coronavirus*, sia sul piano sanitario sia su quello, ancor più difficile, delle conseguenze sociali della pandemia.

Osserva, inoltre, che la ripetuta adozione di atti normativi di rango non legislativo da parte del Governo, con cambiamenti anche repentini, ha generato incertezza nella popolazione e ha contribuito ad alimentare una tensione nel Paese che appare in continua crescita. Rileva che l'atteggiamento di chiusura verso le proposte di modifica avanzate dalle forze di opposizione conferma l'indisponibilità della maggioranza a un confronto volto a dare una risposta ai reali bisogni della società italiana.

La Commissione respinge l'emendamento Panizzut 1.6.

Marcello GEMMATO (FDI), nel riconoscere l'opportunità di adottare misure urgenti in relazione a contesti particolari determinati dal diffondersi del *coronavirus*, come nell'esempio della zona rossa riportato dalla presidente, ribadisce come, in linea generale, debba essere assicurato il coinvolgimento più ampio possibile del Parlamento nelle decisioni. Reputa che vi sia stato un abuso nell'utilizzo e un'eccessiva proliferazione di decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, che hanno di fatto esautorato il ruolo delle Camere e impedito alle minoranze di dare il proprio apporto. Nel dichiararsi consapevole che le proposte emendative presentate intervengono su misure che sono state oramai applicate, ribadisce il principio che in una democrazia deve essere possibile un confronto tra le diverse forze politiche. In relazione all'ennesima chiusura rispetto alle proposte emendative dell'opposizione, osserva che la maggioranza del Paese appare consapevole di quanto sta accadendo e censura tale comportamento.

Elena CARNEVALI (PD), rilevando la legittimità della critica proveniente dalle forze di minoranza, invita tuttavia a contestualizzare l'esame in corso, ricordando l'imminente scadenza del decreto-legge in discussione, che ha fatto venire meno le restrizioni precedenti, e auspicando casomai una riflessione sulle problematiche connesse al rispetto delle funzioni di ambedue i rami del Parlamento. Ricorda che, in ogni caso, nei mesi passati si è registrata una disponibilità ad accogliere le proposte provenienti dai gruppi di opposizione, come è accaduto anche al Senato, nel corso dell'esame in prima lettura del provvedimento in discussione.

Marialucia LOREFICE, *presidente* e relatrice, ribadisce che all'interno della Commissione si è sempre instaurato un clima di apertura verso le proposte emendative di buon senso, a prescindere dal gruppo di provenienza.

La Commissione respinge l'emendamento Gemmato 1.19.

Rossana BOLDI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Panizzut 1.7 e sulle altre proposte emendative aventi un obiettivo analogo, ricorda che la Lega ha, fin dall'inizio, invitato alla cautela rispetto all'adozione di provvedimenti straordinari, pur avendo votato favorevolmente rispetto al primo decreto-legge sul *coronavirus* in ragione della straordinaria gravità della situazione di quei giorni. Segnala poi come, nelle settimane successive, il Presidente del Consiglio abbia abusato degli strumenti a sua disposizione, spesso tenendo parallelamente conferenze stampa dall'esito disastroso, come quella che ha causato un esodo improvviso dalle regioni

del Nord verso quelle del Sud del Paese. Quanto alla procedura di parlamentarizzazione richiamata dalla presidente, introdotta a seguito dell'approvazione degli emendamenti Ceccanti e De Filippo, osserva che una sua prima applicazione, con l'intervento in Assemblea del Ministro Speranza, ne ha mostrato i forti limiti. Rileva, infatti, che il Ministro si è limitato a una ricostruzione di quanto avvenuto in passato e non ha offerto elementi rispetto a future linee di intervento. Sottolinea, inoltre, che a fronte di situazioni di urgenza il Governo avrebbe a disposizione lo strumento del decreto-legge, che assicura tempestività, senza sottrarre al Parlamento un ruolo di verifica.

Si dichiara, infine, consapevole del fatto che il provvedimento in esame reca disposizioni ormai superate, reputando però necessario proporre alcune modifiche, al fine di prevenire aberrazioni che potrebbero verificarsi in futuro. Auspica, quindi, che si ponga fine all'utilizzo abnorme dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in relazione all'emergenza sanitaria o ad altre possibili situazioni future.

Marialucia LOREFICE, *presidente e relatrice*, evidenzia come, in realtà, le cosiddette « riaperture » siano state disposte proprio con il decreto-legge in oggetto; il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2020, infatti, ha previsto norme di dettaglio, solo dopo l'adozione del decreto-legge n. 33, che ha stabilito gli elementi fondamentali.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Panizzut 1.7, Gemmato 1.20, Panizzut 1.8, Tiramani 1.9, Panizzut 1.10 e 1.11, Gemmato 1.21, gli identici emendamenti Panizzut 1.12 e Gemmato 1.22, gli emendamenti Panizzut 1.13, 1.14 e 1.15, Gemmato 1.23, nonché gli identici emendamenti Panizzut 1.16 e Gemmato 1.24.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI), nell'illustrare l'emendamento Gemmato 1.25, di cui è cofirmataria, ribadisce la necessità di prestare attenzione alle problematiche connesse alla sospensione del servizio scolastico in questi mesi. Nel richiamare la difficile condizione vissuta dagli studenti e dalle loro famiglie, rileva come la didattica a distanza abbia ampliato le diseguaglianze determinate da fattori territoriali, di reddito e di composizione del nucleo familiare. Ricorda che un'insufficiente dotazione di strumenti informatici e l'arretratezza delle infrastrutture hanno reso difficile il contemporaneo svolgimento all'interno delle famiglie del lavoro agile e dell'attività didattica. Inoltre, soprattutto con riferimento all'età evolutiva, l'interazione in presenza è importante per un pieno sviluppo delle relazioni umane. Per queste ragioni, ritiene fondamentale assicurare la didattica in presenza al riavvio dell'anno scolastico e invita, pertanto, a riconsiderare il parere contrario espresso in relazione alla proposta emendativa in discussione.

Elena CARNEVALI (PD), nel ringraziare i presentatori dell'emendamento per il loro contributo e ribadendo che non è ipotizzabile una terza lettura del provvedimento al Senato, invita a ritirare l'emendamento 1.25, al fine di trasformarlo in un ordine del giorno da presentare in Assemblea. Reputa, infatti, condivisibile il tema proposto, ricordando, in ogni caso, che la sospensione della didattica in presenza è stata determinata da una situazione oggettiva di pericolo.

Massimo Enrico BARONI (M5S) si associa alla proposta della collega Carnevali, osservando che la didattica a distanza non può sostituire integralmente quella in presenza.

Reputa, pertanto, necessario individuare un punto di equilibrio, al fine di garantire le esigenze degli alunni e la sicurezza sanitaria.

Alessandra LOCATELLI (LEGA), nel riconoscere l'onestà delle considerazioni svolte dai colleghi Carnevali e Baroni, dichiara di non avere fiducia circa la reale volontà del Governo di impegnarsi con-

cretamente sui temi della didattica. In particolare, esprime forti perplessità circa la capacità del Ministero dell'Istruzione di organizzare in maniera efficace la riapertura delle scuole all'inizio del prossimo anno scolastico.

Lisa NOJA (IV) si unisce alla richiesta dei colleghi Carnevali e Baroni, rilevando che il sistema scolastico era comprensibilmente impreparato rispetto a una sfida di così vasta portata come quella determinata dal diffondersi della pandemia. Manifestando consapevolezza circa l'assenza di soluzioni facili, ritiene che, attraverso la presentazione di uno specifico ordine del giorno, si possa rafforzare l'impegno del Governo ad assicurare lo svolgimento corretto dell'attività didattica.

Gilda SPORTIELLO (M5S), nel condividere la proposta di trasformare l'emendamento in esame in un ordine del giorno, trova ingiusta l'accusa rivolta al Governo di non interessarsi alle esigenze degli studenti e delle loro famiglie. Osservando che il tema della didattica investe più aspetti che devono essere conciliati, reputa prematuro individuare sin da ora misure di dettaglio. Ritiene che la predisposizione di un ordine del giorno condiviso possa rappresentare un segnale positivo di attenzione verso un tema di indubbia rilevanza.

Rossana BOLDI (LEGA) sottoscrive l'emendamento Gemmato 1.25 a nome di tutti i deputati del gruppo della Lega della Commissione.

Marialucia LOREFICE, *presidente* e relatrice, ritenendo preferibile evitare contrapposizioni rispetto a una tematica come quella del diritto all'istruzione, auspica, quindi, un ritiro dell'emendamento 1.25, al fine di una sua trasformazione in un ordine del giorno.

Marcello GEMMATO (FDI) insiste per la votazione dell'emendamento a sua prima firma 1.25, precisando che tale volontà non rappresenta una scortesia verso i colleghi quanto piuttosto un atto di scarsa fiducia nell'operato del Governo, in quanto quasi sempre non è stato dato seguito agli ordini del giorno da esso accolti.

Roberto NOVELLI (FI) sottoscrive l'emendamento Gemmato 1.25.

La Commissione respinge l'emendamento Gemmato 1.25.

Marcello GEMMATO (FDI) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.26, ponendo in evidenza l'opportunità di assicurare, in caso di ulteriori interruzioni dell'attività scolastica, una didattica a distanza interattiva al fine di stimolare il livello di attenzione degli alunni, in particolar modo dei bambini.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Gemmato 1.26 e Panizzut 1.17, gli identici emendamenti Panizzut 1.18 e Gemmato 1.27, gli emendamenti Panizzut 1-*bis*.2, 1-*bis*.1, 2.1 e 2.2 e l'articolo aggiuntivo Bagnasco 2.01.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avendo la Commissione concluso l'esame delle proposte emendative ad eccezione di quelle ritenute inammissibili, in relazione alle quali pende il termine per un eventuale ricorso, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.35.

ALLEGATO

DL 33/2020: Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (C. 2554 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: ai sensi degli stessi articoli 2 e 3 *con le seguenti:* , qualora intervengano nel limitare o sospendere libertà costituzionalmente garantite per situazioni di necessità e urgenza, con legge o atto avente forza di legge nel rispetto dell'articolo 77 della Costituzione.

1. 6. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.

Al comma 1, sostituire le parole: ai sensi degli stessi articoli 2 e 3 *con le seguenti:* con legge o atto avente forza di legge qualora limitino o sospendano libertà costituzionalmente garantite.

1. 19. Gemmato, Bellucci.

Al comma 3, sostituire le parole: solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 *con le seguenti:* solamente con legge o atto avente forza di legge.

1. 7. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.

Al comma 3, sostituire le parole: solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 dei 2020 *con le seguenti:* con legge o atto avente forza di legge qualora limitino o sospendano libertà costituzionalmente garantite.

1. 20. Gemmato, Bellucci.

Al comma 4, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 *con le seguenti:* con legge o atto avente forza di legge.

1. 8. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Gli spostamenti fra lo Stato della Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni con essi rispettivamente confinanti sono consentiti ma possono essere limitati secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con provvedimenti bilaterali.

1. 9. Tiramani, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Ziello.

Al comma 6, sostituire le parole: dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena *con le seguenti:* dal luogo in cui il soggetto è collocato in quarantena.

1. 10. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.

Al comma 7, sostituire le parole: individuati con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 *con le seguenti:* per i quali è limitata temporaneamente la libertà personale garantita dall'articolo 13 della Costituzione, con legge o atto avente forza di legge.

1. 11. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.

Al comma 7, sostituire le parole: con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 *con le seguenti:* con legge o atto avente forza di legge.

1. 21. Gemmato, Bellucci.

Al comma 8, sostituire le parole: con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 *con le seguenti:* con legge o atto avente forza di legge.

*** 1. 12.** Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.

Al comma 8, sostituire le parole: con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 *con le seguenti:* con legge o atto avente forza di legge.

*** 1. 22.** Gemmato, Bellucci.

Al comma 11, sopprimere le parole: con la partecipazione di persone.

1. 13. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.

Al comma 11, dopo le parole: la partecipazione di *aggiungere la seguente:* più.

1. 14. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.

Al comma 12, sostituire le parole: sono attuate con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 *con le seguenti:* , qualora incidano sulle libertà fondamentali per situazioni di necessità e urgenza, sono attuate con legge o atto avente forza di legge, nel rispetto dell'articolo 77 della Costituzione.

1. 15. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.

Al comma 12, sostituire le parole: con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 *con le seguenti:* con legge o atto avente forza di legge.

1. 23. Gemmato, Bellucci.

Al comma 13, sostituire le parole: provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 *con le seguenti:* legge o atto avente forza di legge tali, comunque, da garantire il diritto all'istruzione previsto dall'articolo 34 della Costituzione.

*** 1. 16.** Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.

Al comma 13, sostituire le parole: provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 *con le seguenti:* legge o atto avente forza di legge tali, comunque, da garantire il diritto all'istruzione previsto dall'articolo 34 della Costituzione.

*** 1. 24.** Gemmato, Bellucci.

Al comma 13, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La ripresa delle attività didattiche delle scuole statali e paritarie private e degli enti locali di ogni ordine e grado avviene con modalità idonee a garantire, l'insegnamento attraverso la didattica in presenza, anche utilizzando spazi alternativi per la didattica cooperativa e laboratoriale, nonché l'attività didattica in sottogruppi di classi. Tutte le misure di prevenzione del rischio sanitario, incluse le procedure di igienizzazione degli spazi e degli arredi, le procedure di monitoraggio della salute degli studenti, dei docenti e del personale scolastico, nonché delle figure di riferimento dei minori con disabilità, sono scelte tra quelle che garantiscano, in ogni caso, il diritto allo studio e la didattica in presenza di tutti gli studenti con disabilità.

1. 25. Gemmato, Bellucci, Boldi, Panizzut, Locatelli, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Novelli.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-*bis*. Il Ministero dell'istruzione, con decreto adottato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze, individua i *software* disponibili sul mercato utili a favorire e potenziare i processi di istruzione della didattica a distanza e della didattica interattiva ovvero utili a favorire l'insegnamento e l'apprendimento delle materie di studio, tramite funzioni che prevedono attività di interazione e test di verifica dell'apprendimento, relative a tutti gli insegnamenti attivi nelle scuole statali e paritarie private e degli enti locali di ogni ordine e grado. Qualora ricorrano provvedimenti di limitazione o sospensione delle attività delle predette scuole, i collegi dei docenti degli istituti scolastici adottano i *software* individuati dai predetti ministeri per favorire la continuità didattica.

1. 26. Gemmato, Bellucci.

Al comma 14, primo periodo, dopo le parole: linee guida nazionali *aggiungere le seguenti:* che garantiscano, sulla base di chiare evidenze scientifiche, l'applicazione di metodologie e procedure sicure e l'utilizzo di prodotti certificati e autorizzati dagli enti preposti.

1. 17. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.

Al comma 14, terzo periodo, sostituire le parole: provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 *con le seguenti:* legge o atto avente forza di legge.

*** 1. 18.** Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.

Al comma 14, terzo periodo, sostituire le parole: provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 *con le seguenti:* legge o atto avente forza di legge.

*** 1. 27.** Gemmato, Bellucci.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-*bis*. In considerazione dell'evoluzione normativa derivante dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3, e per rispondere al mutato quadro epidemiologico e demografico, il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, appartenente ai profili di assistente sociale e di operatore socio sanitario, è inserito nel ruolo socio sanitario costituito a modifica dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979.

1. 1. Tasso.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-*bis*. Fino al 31 dicembre 2020, nel rispetto delle misure di contrasto al fenomeno epidemiologico da COVID-19, sono

sospese le procedure per l'espletamento dell'esame di stato per l'esercizio della professione di psicologo, farmacista e biologo rendendo, pertanto, abilitante alla professione il completamento e la certificazione del tirocinio professionalizzante *post lauream* da parte di Università pubbliche e private.

1. 2. Tasso.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

Possono accedere ai benefici di cui all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, gli agenti in attività finanziaria, i loro collaboratori e i collaboratori di società di mediazione creditizia, professioni disciplinate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

1. 3. Tasso.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-*bis*. In considerazione dell'emergenza sanitaria in corso causata da COVID-19, all'articolo 4, comma 4-*bis*, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, le parole « entro il 30 giugno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2020 ».

1. 4. Tasso.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-*bis*. Al fine di sostenere i soggetti più deboli colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è prevista la stabilizzazione, il riconoscimento e l'inserimento della figura dell'assistente all'autonomia e comunicazione nel comparto scuola (ASACOM), nella categoria ATA, Area B.

1. 5. Tasso.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

(Misure urgenti in favore dell'inclusione sul reclutamento dei docenti specializzati sul Sostegno didattico)

1. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire per l'anno scolastico 2020-2021, in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie, che rimangono ferme per le successive immissioni in ruolo, una procedura in ciascuna regione distintamente per la scuola dell'infanzia, per quella primaria e per la scuola secondaria di I e II grado per le assunzioni a tempo indeterminato sui posti di sostegno che risultano vacanti e disponibili, in sostituzione delle procedure concorsuali per il sostegno previste dal decreto dipartimentale n. 498 del 21 aprile 2020, dal decreto dipartimentale n. 499 del 21 aprile 2020 e dal decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, per tutti i posti di sostegno previsti da: Allegato 1 – Ripartizione posti, Decreto Dipartimentale n. 498/2020; Allegato 1 – Prospetto Ripartizione Posti, Decreto Dipartimentale n. 499/2020; Allegato A – Prospetto ripartizione Posti, Decreto Dipartimentale n. 510/2020; sono da intendersi posti di sostegno vacanti e disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato anche i posti di sostegno previsti dall'articolo n. 230 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, commi 1 e 2.

2. Alla procedura partecipano, a domanda, gli insegnanti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, conseguito in Italia ai sensi della normativa vigente entro il termine ultimo del mese di maggio 2020, come da decreto ministeriale n. 176 dell'11 marzo 2020, e inseriti a pieno titolo e senza riserva nelle gradua-

torie provinciali di cui all'articolo 1-*quater*, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159. La validità dei titoli conseguiti all'estero è subordinata alla piena validità del titolo nei paesi ove è stato conseguito e al riconoscimento in Italia ai sensi della normativa vigente.

3. La graduatoria di merito regionale della procedura di cui al comma 1 comprende tutti coloro che propongono istanza di partecipazione ed è predisposta sulla base dei titoli posseduti e della valutazione conseguita in un'apposita prova orale selettiva di natura didattico-metodologica, che verterà sull'esposizione di metodologie e modalità di intervento su una tipologia di disabilità, in riferimento ad un caso descritto da specifica diagnosi funzionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994. Per il superamento della prova orale è richiesto un punteggio minimo di 6/10. Tra i titoli valutabili per la graduatoria di merito regionale rientrano il superamento di tutte le prove di precedenti concorsi per il ruolo docente, il titolo di dottore di ricerca e il servizio svolto su posti di sostegno, purché in possesso del titolo prescritto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, presso le istituzioni scolastiche statali.

4. Il contenuto della procedura, i termini e le modalità di presentazione delle istanze, le modalità di espletamento della prova orale con la relativa griglia di valutazione, i titoli valutabili, nonché la composizione della commissione di valutazione sono disciplinati con ordinanza del Ministro dell'istruzione. L'ordinanza fissa, altresì, il contributo di segreteria per coprire l'intero costo di svolgimento della procedura.

5. In considerazione della pandemia COVID-19 in essere e per garantire la stabilizzazione dei docenti di Sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, la prova orale prevista dal comma 3 sarà espletata entro il termine dell'anno scolastico 2020/ 2021. L'assunzione a tempo indeterminato degli insegnanti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno che avranno superato la prova orale di cui al comma 3 sarà retrodatata giuridicamente al 1º settembre 2020.

1. 01. Tasso.

ART. 1-*bis*.

Al comma 1, lettera a)*, capoverso « 1-*bis *», dopo le parole:* imprese distributrici, *aggiungere le seguenti:* , tali comunque da evitare svantaggi competitivi rispetto alle imprese non aderenti, .

1-*bis*. 2. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello.

Al comma 1, lettera a)*, capoverso « 1-*bis *», dopo le parole:* prezzi di acquisto, *aggiungere le seguenti:* , tenendo conto anche delle spese di trasporto, degli oneri doganali e degli altri costi accessori sostenuti dalle imprese distributrici.

1-*bis*. 1. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello.

ART. 2.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: si applica altresì *con le seguenti:* può essere applicata, in caso di inottemperanza alle prescrizioni dell'autorità.

2. 1. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello.

Al comma 2, quarto periodo, dopo le parole: comma 1 *aggiungere le seguenti:* , nei casi di particolare gravità e pericolo immediato, .

2. 2. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

1. È istituita la Commissione parlamentare bicamerale sull'emergenza epidemiologica da COVID-19, composta da dieci senatori e dieci deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che, insieme con il presidente, formano l'Ufficio di presidenza. La Commissione esprime pareri vincolanti sugli schemi di atti del Governo aventi ad oggetto misure di contenimento e contrasto della diffusione del COVID-19, inclusi gli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

2. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: « Gli schemi di decreto sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere vincolante della Commissione parlamentare bicamerale sull'emergenza epidemiologica da COVID-19. La Commissione si pronuncia nel termine perentorio di otto giorni, decorso inutilmente il quale s'intende tacitamente rilasciato parere favorevole sullo schema di decreto ».

2. 01. Bagnasco, Bond, Novelli, Mugnai, Versace, Brambilla.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione in videoconferenza, del Presidente dell'Agenzia nazionale turismo (ENIT), Giorgio Palmucci, nell'ambito dell'esame congiunto del « Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final) », del « Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione (COM(2020)440 final) » e della « Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3) » 120

SEDE CONSULTIVA:

DL 33/2020: Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2554 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) *(Esame e conclusione – Nulla osta)* 120

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, concernente il regolamento di attuazione della direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE. Atto n. 179 *(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* 124

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) 126

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 7 luglio 2020.

Audizione in videoconferenza, del Presidente dell'Agenzia nazionale turismo (ENIT), Giorgio Palmucci, nell'ambito dell'esame congiunto del « Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final) », del « Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione (COM(2020)440 final) » e della « Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3) ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.15 alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 7 luglio 2020. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 14.10.

DL 33/2020: Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2554 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Sergio BATTELLI, *presidente*, dà conto delle sostituzioni.

Piero DE LUCA (PD) illustrando il provvedimento in titolo, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, approvato dal Senato, segnala, preliminarmente, che esso, che in origine constava di 4 articoli e 23 commi, dopo l'esame del Senato è ora composto di 5 articoli e 25 commi. Il decreto-legge si iscrive in una sequenza di atti normativi con i quali è stata affrontata la pandemia da Covid-19, tra cui ricorda, in particolare, i decreti-legge nn. 6 e 19 del 2020, adottati in due momenti diversi dell'emergenza epidemiologica in atto, e volti a fronteggiare, con misure afferenti a vari settori, l'emergenza stessa, incidendo su diritti e libertà costituzionalmente protetti, la cui limitazione si è resa necessaria ai fini della tutela della salute, ai sensi dell'articolo 32 della Costituzione.

Ricorda altresì che tali decreti prevedono che nel processo di attuazione delle misure di contenimento del virus e di gestione dell'emergenza intervengano, a vario titolo, decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ordinanze del Ministro della salute e ordinanze delle autorità regionali e locali, disciplinando diversamente funzione, presupposti di adozione, efficacia e contenuti delle diverse tipologie di atti.

Per quanto riguarda il decreto-legge in titolo, che reca appunto ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, fa presente che in sua attuazione è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dell'11 giugno 2020, recante disposizioni che si applicano dal 15 giugno 2020 e sono efficaci fino al 14 luglio 2020.

Passando al suo contenuto, osserva che l'articolo 1 si riferisce alle misure di contenimento dell'epidemia nell'attuale fase di gestione dell'epidemia medesima (cosiddetta fase due). In particolare, ricorda che l'articolo dispone, al comma 1, la cessazione delle limitazioni imposte ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 19 del 2020, con effetto dal 18 maggio 2020 e, per quanto concerne la circolazione tra Regioni, la cessazione delle misure restrittive con decorrenza dal 3 giugno 2020. A partire da tali date, quindi, cessano di applicarsi le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale e degli spostamenti interregionali. Tali misure potrebbero eventualmente, in futuro, essere adottate o reiterate, solo con riferimento a specifiche aree del territorio, regionale o nazionale, interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree. Qualora dovessero ricorrere tali presupposti, i provvedimenti restrittivi potranno essere adottati con la procedura di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, più volte richiamata dal decreto-legge n. 33, la quale prevede, in sintesi, che le eventuali misure di contenimento siano adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri competenti e le regioni interessate.

Segnala che la medesima predetta scansione temporale è determinata – dal comma 4 – per gli spostamenti da e per l'estero; a decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti da e per l'estero potranno essere limitati solo con provvedimenti adottati con la citata procedura anche in relazione a specifici Stati e territori, sempre secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e degli obblighi internazionali. Il comma 5 dispone che gli spostamenti tra lo Stato della Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni con essi rispettivamente confinanti, non siano soggetti ad alcuna limitazione.

Ricorda, peraltro, che l'articolo 6 del citato decreto del Presidente del Consiglio dell'11 giugno 2020 reca specifiche disposizioni in materia di spostamenti da o per l'estero, prevedendo che, fatte salve le limitazioni eventualmente disposte per

specifiche aree del territorio nazionale nonché in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori (ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, del presente decreto-legge n. 33), non siano soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per i seguenti Stati: *a)* Stati membri dell'Unione europea; b) Stati parte dell'accordo di Schengen; *c)* Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord; d) Andorra, Principato di Monaco; *e)* Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano. Fino al 30 giugno 2020 restavano vietati gli spostamenti da e per Stati e territori diversi, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Evidenzia che il comma 6 dell'articolo 1 ha per oggetto la quarantena dell'ammalato, il quale deve permanere nella propria abitazione o dimora, se sottoposto, in quanto positivo al virus Covid-19, alla misura di quarantena per provvedimento dell'autorità sanitaria. Il comma 7, modificato dal Senato, impone l'applicazione della quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente, con provvedimento dell'autorità sanitaria, ai soggetti che abbiano avuto « contatti stretti » con soggetti confermatisi positivi al virus (o con altri soggetti che siano indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19).

Specifica che il comma 8 stabilisce un divieto di assembramento per le riunioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico, mentre il comma 9 attribuisce al sindaco la facoltà di disporre la chiusura temporanea di aree pubbliche o aperte al pubblico qualora non sia possibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale, pari ad almeno un metro. Il comma 10 dispone che le riunioni si svolgano garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Il comma 11 prevede che lo svolgimento di funzioni religiose con la partecipazione di persone sia tenuto al rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle confessioni religiose rispettive. Il comma 12 abilita i provvedimenti adottati con la procedura di cui al citato articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, a stabilire termini di efficacia diversificati, ove dispongano in merito a: la quarantena precauzionale; la partecipazione del pubblico a eventi, spettacoli, convegni ecc. o a riunioni o funzioni religiose.

Avverte che il comma 13, modificato dal Senato, demanda ai provvedimenti attuativi del decreto-legge n. 19 del 2020 le modalità di svolgimento delle attività didattiche nelle scuole e nei servizi educativi per l'infanzia, della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, nonché di altri corsi formativi e professionali. Il comma 14 stabilisce che le attività economiche, produttive e sociali si svolgano nel rispetto dei protocolli o delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. Nel caso di mancato rispetto di detti documenti, che non assicuri adeguati livelli di protezione, il comma 15 dispone la sospensione dell'attività fintanto che non siano state ripristinate le condizioni di sicurezza.

Ricorda che il comma 16 demanda alle Regioni l'effettuazione di un monitoraggio, con cadenza giornaliera, dell'evoluzione della situazione epidemiologica, in esito al quale è consentito alle stesse di introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte dai decreti del Presidente del Consiglio: con il comma in oggetto viene quindi rafforzato il coinvolgimento delle regioni, rispetto a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge n. 19 del 2020, in base al quale ad esse residuava solo la possibilità di introdurre misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle vigenti, dirette a far fronte a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario.

Evidenzia che l'articolo 1-*bis*, introdotto al Senato, modifica i poteri del Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19, figura prevista dall'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020

(cosiddetto decreto « cura Italia »), che ne ha definito le competenze tra cui quella di organizzare, acquisire e produrre ogni genere di beni strumentali utili a contenere l'emergenza, con facoltà di acquisizione e distribuzione di farmaci, apparecchiature, dispositivi medici e di protezione individuale. La disposizione in esame concerne, in particolare, la fornitura di mascherine facciali di tipo chirurgico. Al proposito ricorda che un'ordinanza del Commissario straordinario (n. 11 del 26 aprile 2020) è intervenuta a calmierare i prezzi di vendita al pubblico delle mascherine facciali ad uso medico (stabilendo che il prezzo finale di vendita al consumo delle mascherine di tipo I, II e IIR, non possa essere superiore a 0,50 euro cadauna, al netto dell'Iva). L'articolo 1-*bis* viene ora a prevedere che il Commissario possa stipulare appositi protocolli con le associazioni di categoria delle imprese distributrici, al fine di « disciplinare i prezzi massimi di vendita al dettaglio ».

Segnala che tali protocolli possono inoltre disciplinare « i rapporti economici necessari ad assicurare la effettiva fornitura e distribuzione » delle mascherine. In tale ambito rientrano, secondo la disposizione, le misure di ristoro per le imprese distributrici, riguardo allo scarto tra i prezzi, quello di acquisto effettuato e quello di vendita calmierato consentito: in tal senso, la previsione sarebbe volta ad evitare che i distributori trattengano le scorte anziché immetterle sul mercato, nel timore della perdita economica dovuta al divario dei prezzi. Inoltre, la disposizione dà facoltà al Commissario di cessione diretta delle mascherine ai distributori, ad un prezzo non superiore a quello di acquisto. La *ratio* pare essere quella di assicurare comunque le forniture, anche in assenza di un approvvigionamento diretto da parte delle imprese distributrici. Per la copertura finanziaria dei protocolli (il cui onere è stimabile in circa 8 milioni), si attinge al Fondo per le emergenze nazionali, le cui risorse sono versate nella apposita contabilità speciale commissariale.

Fa presente che l'articolo 2 introduce una disciplina sanzionatoria destinata a trovare applicazione nei casi di inosservanza delle misure di contenimento previste dal decreto-legge in esame, nonché dai decreti e dalle ordinanze emanati in attuazione del medesimo. Al riguardo, segnala il comma 2-*bis*, introdotto al Senato, al fine di stabilire che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, siano devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, e invece alle Regioni, alle Province e ai Comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti facenti capo, rispettivamente, a tali enti territoriali.

Osserva che l'articolo 3 contiene disposizioni finali, prevedendo che le misure del decreto-legge si applichino dal 18 maggio 2020 al 31 luglio 2020, fatti salvi i diversi termini previsti dall'articolo 1; il comma 3 reca la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 4, infine, dispone circa l'entrata in vigore del decreto-legge.

Conclusivamente, nell'auspicare una rapida conversione in legge del provvedimento, rileva che per quanto di competenza della Commissione non sussistono profili ostativi al suo ulteriore corso. Per tale ragione, salvo eventuali obiezioni da parte dei commissari, propone di esprimere già in questa seduta un parere di nulla osta al suo ulteriore corso.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.20.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 7 luglio 2020. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, concernente il regolamento di attuazione della direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE.
Atto n. 179.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere scadrà il prossimo 10 luglio. Dà quindi conto delle sostituzioni.

Francesca GALIZIA (M5S), *relatrice*, ai fini dell'espressione del prescritto parere, illustra lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, concernente il regolamento di attuazione della direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE, al fine di adeguare la normativa nazionale ad una rettifica della direttiva intervenuta successivamente al suo recepimento.

Fa presente che lo schema di decreto è predisposto in forza dell'autorizzazione di cui all'articolo 18 legge di delegazione europea 2015 (legge 12 agosto 2016, n. 170), per dare attuazione in via regolamentare alla citata direttiva 2014/90/UE, ai sensi degli articoli 30, comma 2, lettera *e)* e 35, comma 1, della legge n. 234 del 2012, che consente il recepimento mediante regolamento governativo quando la materia non è coperta da riserva assoluta di legge e, con le medesime modalità, di dare attuazione anche alle successive modificazioni delle direttive europee.

Ricorda che con il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239 è stata introdotta una nuova cornice normativa in materia di equipaggiamento marittimo, inteso come equipaggiamento a bordo di una nave fornito al momento della costruzione oppure sistemato successivamente, destinato a garantire un'adeguata sicurezza sia per il personale imbarcato che per l'ambiente marino. Al fine di assicurare che l'equipaggiamento marittimo rispetti i requisiti di sicurezza previsti e che sia possibile verificarne la rintracciabilità in tutta la catena di fornitura, sono state introdotte norme specifiche per la valutazione di conformità, per la quale è richiesto l'intervento di organismi di valutazione, autorizzati ad espletare le relative attività e notificati alla Commissione europea.

Ricorda che gli organismi di valutazione svolgono le proprie funzioni allo stesso livello e alle stesse condizioni di mercato. A tal fine è stato previsto che essi si conformino ad una serie di prescrizioni, indicate dettagliatamente nei punti da 2 a 19 dell'Allegato III della direttiva e integralmente recepite nei commi da 1 a 12 dell'articolo 20 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 239 del 2017.

Fa presente che il testo originario della direttiva richiedeva il rispetto dei soli requisiti indicati nei punti da 2 a 17 dell'Allegato III, con esclusione quindi della necessità che gli organismi di valutazione e i loro laboratori siano conformi alle due norme ISO rispettivamente richiamate nei punti 18 e 19 del suddetto Allegato III, restrizione che è stata trasfusa nell'attuale formulazione dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 239 del 2017, in cui infatti si prevede che possano essere autorizzati ad espletare le procedure di valutazione di conformità, previa notifica alla Commissione europea, gli organismi che soddisfano i requisiti indicati nei commi da 2 a 11, con esclusione quindi del comma 12 ai sensi del quale gli organismi di valutazione della conformità si devono conformare alla norma EN ISO/IEC 17065:2012 e devono assicurarsi che i laboratori di prova utilizzati ai fini della valutazione della conformità siano conformi ai requisiti della norma EN ISO/IEC 17025:2005.

Evidenzia, quindi, che successivamente all'entrata in vigore del decreto del Pre-

sidente della Repubblica n. 239 del 2017, e precisamente l'11 giugno 2018, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea una rettifica della direttiva 2014/90/UE, secondo cui, gli organismi per la valutazione della conformità, per essere riconosciuti, devono rispettare i requisiti di cui ai punti da 2 a 19 del citato allegato III, in luogo dell'originaria previsione che richiedeva il rispetto dei soli punti da 2 a 11, cosa che ha reso necessario predisporre lo schema in esame, composto da due articoli: l'articolo 1 modifica l'articolo 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 239, al fine di ricomprendere tra i requisiti necessari per l'autorizzazione ad espletare le procedure di verifica della conformità dell'equipaggiamento marittimo, previa notifica alla Commissione europea, anche quelli indicati al comma 12 dell'articolo, corrispondenti alle prescrizioni contenute nei punti 18 e 19 dell'Allegato III della direttiva europea; l'articolo 2 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Conclusivamente, considerato che il provvedimento reca il corretto recepimento della citata direttiva, propone, salvo eventuali obiezioni da parte dei commissari, di esprimere il parere già nella seduta odierna.

Nessuno chiedendo di intervenire, formula quindi una proposta di parere favorevole *(vedi allegato)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice *(vedi allegato)*.

La seduta termina alle 14.25.

ALLEGATO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, concernente il regolamento di attuazione della direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE. Atto n. 179.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, concernente il regolamento di attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE (atto n. 179);

considerato che successivamente all'entrata in vigore del citato d.P.R. n. 239 nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, in data 11 giugno 2018, è stata pubblicata una rettifica della direttiva 2014/90/UE, la quale dispone che gli organismi per la valutazione della conformità, per essere riconosciuti, devono rispettare i requisiti di cui ai punti da 2 a 19 dell'allegato III della medesima direttiva in luogo dell'originaria previsione che richiedeva il rispetto dei soli punti da 2 a 11;

rilevato che al fine del corretto recepimento della direttiva, così come rettificata, l'articolo 1 dello schema modifica l'articolo 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 239 del 2017, al fine di ricomprendere tra i requisiti necessari per l'autorizzazione ad espletare le procedure di verifica della conformità dell'equipaggiamento marittimo anche quelli indicati al comma 12 del medesimo articolo, corrispondenti alle prescrizioni contenute nei punti 18 e 19 del citato Allegato III della direttiva europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori 127
Relazione sulla missione a Washington e New York 127
Audizione dell'avvocato Domenico Tanzarella, ex sindaco di Ostuni (BR) e del dottor Alfredo Longo, sindaco di Maruggio (TA) 127

Martedì 7 luglio 2020. — Presidenza del presidente MORRA.

La seduta comincia alle 13.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione via *web* tv della Camera dei Deputati.

Relazione sulla missione a Washington e New York.

Il PRESIDENTE comunica che, non essendo pervenute proposte di integrazione o modifica, nella prossima seduta potrà essere posto in votazione il documento finale sulle risultanze dei lavori di una delegazione della Commissione recatasi a Washington e New York.

Audizione dell'avvocato Domenico Tanzarella, ex sindaco di Ostuni (BR) e del dottor Alfredo Longo, sindaco di Maruggio (TA).

Il PRESIDENTE dà il benvenuto agli auditi, ricordando che, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del Regolamento interno, hanno la possibilità di richiedere la secretazione della seduta o di parte di essa qualora ritengano di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non possano essere divulgate.

Chiede, quindi, agli auditi di voler prendere la parola per un intervento introduttivo.

In seguito, potranno intervenire, in ordine di prenotazione, i senatori e i deputati per porre quesiti o svolgere considerazioni e commenti.

Il dottor Alfredo LONGO espone la vicenda relativa al rinvenimento di un pacco esplosivo nei pressi dell'abitazione della propria madre il 9 giugno scorso.

Sottolinea la gravità della minaccia subìta resa evidente dalla circostanza che il pacco rinvenuto era imbottito di tritolo e corredato da apposito detonatore.

Interviene per porre quesiti la deputata FERRO (FdI).

Il dottor LONGO fornisce i chiarimenti richiesti, chiedendone la parziale secretazione.

Il PRESIDENTE sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.53, è ripresa alle 14.57.

L'avvocato Domenico TANZARELLA svolge una relazione, della quale chiede la parziale secretazione, sulle vicende legate ai tre atti intimidatori subìti il 31 ottobre 2019, il 3 gennaio e il 3 giugno 2020, a seguito dei quali è stato disposto nei suoi confronti un servizio di tutela. Illustra altresì una vicenda analoga risalente ad alcuni anni prima, quando ricopriva la carica di sindaco di Ostuni.

Intervengono, per porre quesiti e svolgere considerazioni e commenti, i senatori VITALI (FIBP-UDC), Assuntela MESSINA (PD) ed ENDRIZZI (M5S), nonché la deputata FERRO (FdI).

L'avvocato TANZARELLA fornisce i chiarimenti richiesti.

Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 15.35.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:
Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, di Unipol S.p.A. 129

AUDIZIONI

Martedì 7 luglio 2020. – Presidenza del vicepresidente Adolfo URSO.

La seduta comincia alle 13.40.

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, di Unipol S.p.A.

(Svolgimento e conclusione).

Adolfo URSO, *presidente,* introduce l'audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, del dottor Carlo Cimbri, Amministratore delegato di Unipol, accompagnato dal dottor Roberto Giay e dal dottor Stefano Genovese.

Carlo CIMBRI, *amministratore delegato di Unipol S.p.A.,* svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Adolfo URSO, *presidente,* il deputato Enrico BORGHI (PD) e il senatore Paolo ARRIGONI (Lega), ai quali risponde Carlo CIMBRI, *amministratore delegato di Unipol S.p.A.*.

Adolfo URSO, *presidente,* dopo aver ringraziato il dottor Cimbri, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto »

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori 130
Comunicazione sui collaboratori della Commissione 130
Audizione del Procuratore aggiunto *pro tempore* presso il Tribunale di Firenze, avvocato Giuliano Giambartolomei 130
CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 131

Martedì 7 luglio 2020. — Presidenza della presidente PIARULLI.

La seduta comincia alle 13.05.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Interviene l'avvocato Giuliano Giambartolomei, procuratore aggiunto pro tempore presso il Tribunale di Firenze.

Sulla pubblicità dei lavori.

La presidente PIARULLI (M5S) ricorda che della seduta verrà redatto il resoconto sommario, nonché il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento interno, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e della *web-tv* per le parti della seduta che la Commissione intende considerare pubbliche.

Comunicazione sui collaboratori della Commissione.

La PRESIDENTE comunica che si è completata la procedura per il conferimento dell'incarico a titolo gratuito di collaboratore della Commissione all'avvocato Gaetano Viciconte, previa intesa raggiunta dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi il 22 giugno scorso. Si è completata altresì, avendo acquisito la prescritta autorizzazione dall'Amministrazione di appartenenza, la procedura per il conferimento dell'incarico a tempo parziale e a titolo gratuito di collaboratore della Commissione, al tenente della Guardia di finanza, Leonardo Bernardi, previa intesa raggiunta dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi il 5 maggio scorso.

La seduta, sospesa alle 13.10, è ripresa alle 13.15.

Audizione del Procuratore aggiunto *pro tempore* presso il Tribunale di Firenze, avvocato Giuliano Giambartolomei.

La PRESIDENTE avverte che nella seduta odierna si procederà all'audizione del Procuratore aggiunto *pro tempore* presso il Tribunale di Firenze, avvocato Giuliano Giambartolomei al quale dà la parola, ricordando che anche nel corso della se-

duta potrà rappresentare eventuali ragioni ostative sulla forma di pubblicità adottata e dallo stesso preventivamente assentita.

L'avvocato Giambartolomei svolge la sua relazione sui temi oggetto dell'inchiesta, fornendo anche una precisazione al deputato Mugnai, che replica brevemente.

Pongono quesiti i senatori FERRARA (M5S), RUOTOLO (Misto), la presidente PIARULLI (M5S), che formula dei quesiti anche da parte della senatrice Bottici, NENCINI (IV-PSI), MODENA (FIBP-UDC), ripetutamente la stessa presidente PIARULLI (M5S), nonché i deputati D'ARRANDO (M5S), EHM (M5S) e MUGNAI (FI), ai quali l'audito risponde di volta in volta separatamente.

La PRESIDENTE ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

La presidente PIARULLI (M5S) comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è immediatamente convocato, per la programmazione delle prossime audizioni.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 14.40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul sistema bancario e finanziario

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:
Sulla pubblicità dei lavori 132
AUDIZIONI:
Audizione del dott. Francesco Giordano, Co-Head Commercial Banking Western Europe, del Gruppo Unicredit Spa, sull'applicazione delle misure per la liquidità di cui ai decreti-legge nn. 18 e 23/2000 *(Svolgimento e conclusione)* 132
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 133

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 7 luglio 2020. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO.

La seduta comincia alle 13.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta *streaming* sperimentale sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

AUDIZIONI

Audizione del dott. Francesco Giordano, Co-Head Commercial Banking Western Europe, del Gruppo Unicredit Spa, sull'applicazione delle misure per la liquidità di cui ai decreti-legge nn. 18 e 23/2000.

(Svolgimento e conclusione).

Carla RUOCCO, *presidente,* introduce l'audizione del dott. Francesco Giordano, Co-Head Commercial Banking Western Europe del Gruppo Unicredit Spa.

Francesco GIORDANO, *Co-Head Commercial Banking Western Europe,* svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione, consegnando documentazione alla Commissione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti i senatori Elio LANNUTTI (M5S), Daniele PESCO (M5S), Luciano D'ALFONSO (PD), Massimo FERRO (FIBP-UDC), Rossella ACCOTO (M5S), il deputato Maurizio D'ETTORE (FI) e Carla RUOCCO, *presidente*, ai quali rispondono Francesco GIORDANO, *Co-Head Commercial Banking Western Europe*, e Andrea CASINI, *Co-Head Commercial Banking Italy*.

Carla RUOCCO, *presidente,* ringraziando il dott. Giordano e il dott. Casini,

dispone che la documentazione sia allegata al resoconto stenografico della seduta odierna. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 7 luglio 2020. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.20 alle 14.40.

INDICE GENERALE

GIUNTA DELLE ELEZIONI

AVVERTENZA 3

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

ESAME DI DELIBERAZIONI DEL GOVERNO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2 E 3 DELLA LEGGE 21 LUGLIO 2016, N. 145:

Sulla pubblicità dei lavori 4

Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2020, adottata il 21 maggio 2020 (Doc XXV, n. 3).

Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita al periodo 1º gennaio – 31 dicembre 2019, anche al fine della relativa proroga per il periodo 1º gennaio – 31 dicembre 2020, deliberata dal Consiglio dei ministri il 21 maggio 2020 (Doc XXVI, n. 3) *(Seguito dell'esame congiunto e conclusione)* 4

ALLEGATO 1 (Emendamenti presentati) 8

ALLEGATO 2 (Emendamenti approvati) 9

ALLEGATO 3 (Relazione approvata per l'Assemblea) 10

COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)

COMITATO RISTRETTO:

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla diffusione intenzionale, seriale e massiva di informazioni false (cosiddette *fake news*). C. 1056 Fiano, C. 2103 Boschi, C. 2187 Mollicone e C. 2213 Lattanzio 17

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di Valerio Onida, Presidente emerito della Corte costituzionale, nell'ambito dell'esame della proposta di legge costituzionale C. 2238 Fornaro, recante modifiche agli articoli 57 e 83 della Costituzione, in materia di base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica e di riduzione del numero dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica 19

Audizione informale, in videoconferenza, di Costantino Murgia, professore di diritto costituzionale italiano e comparato presso l'Università di Cagliari, nell'ambito dell'esame della proposta di legge costituzionale C. 2238 Fornaro, recante modifiche agli articoli 57 e 83 della Costituzione, in materia di base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica e di riduzione del numero dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica 19

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di Triantafillos Loukarelis, Direttore dell'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica – UNAR, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1794 Brescia, recante istituzione dell'Autorità garante per il contrasto delle discriminazioni e delle proposte di legge C. 1323 Scagliusi e C. 855 Quartapelle Procopio, recanti istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali 19

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, in videoconferenza, di rappresentanti di CGIL-FP, CISL-FP e UIL-FP, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 242 Fiano, C. 255 Guidesi, C. 318 Rampelli, C. 451 Bordonali, C. 705 Polverini, C. 837 Sandra Savino, C. 1121 Vito e C. 1859 Brescia, recanti disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale 19

Audizioni informali, in videoconferenza, di rappresentanti di CSA RAL – Dipartimento Polizia Locale nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 242 Fiano, C. 255 Guidesi, C. 318 Rampelli, C. 451 Bordonali, C. 705 Polverini, C. 837 Sandra Savino, C. 1121 Vito e C. 1859 Brescia, recanti disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale 20

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. Atto n. 181 *(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni)* 20

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 40

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador, con Allegati. C. 2091 Governo (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 20

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 43

Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra. C. 2121 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 22

ALLEGATO 3 (Parere approvato) 44

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo. C. 875 e abb.-A (Parere alla IV Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 27

ALLEGATO 4 (Parere approvato) 45

DL 33/2020: Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2554 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)* 36

ALLEGATO 5 (Parere approvato) 47

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 39

III Affari esteri e comunitari

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'Ambasciatore dello Stato di Israele in Italia, S.E. Dror Eydar, sulla prospettiva di parziale annessione di territori palestinesi da parte israeliana 49

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della SVIMEZ Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno, nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge recanti Istituzione di una Commissione parlamentare per le questioni degli italiani all'estero C. 802 Longo, C. 925 Caré ed altri, C. 1129 Fitzgerald Nissoli ed altri, C. 2159 Ungaro, C. 2239 Schirò ed altri e C. 2270 Siragusa 49

IV Difesa

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione. (COM(2020)440 *final* e relativi allegati (Parere alla XIV Commissione) *(Esame e conclusione – Nulla osta)* 50

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo di esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, riferita all'anno 2019. Doc. LXVII, n. 3 *(Rinvio dell'esame)* 51

V Bilancio, tesoro e programmazione

COMITATO DEI NOVE:

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. C. 2500-A Governo ... 52

SEDE REFERENTE:

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. C. 2500-A Governo *(Esame e conclusione)* 52

ALLEGATO 1 (Emendamenti e relativi subemendamenti esaminati a seguito del rinvio in Commissione) 67

ALLEGATO 2 (Documentazione depositata dalla rappresentante del Governo) 76

ERRATA CORRIGE 65

VI Finanze

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui mercati finanziari al servizio della crescita economica.

Audizione della Presidente dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), Maria Bianca Farina *(Svolgimento e conclusione)* 98

Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana dei *venture capital* (VC Hub Italia) *(Svolgimento e conclusione)* 98

VII Cultura, scienza e istruzione

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Generale di brigata dell'Arma dei carabinieri Mauro Cipolletta sullo stato di avanzamento dei lavori del Grande Progetto Pompei 100

RISOLUZIONI:

7-00438 Frassinetti, 7-00443 Casa, 7-00444 Sasso, 7-00450 Aprea, 7-00454 Toccafondi, 7-00480 Aprea, 7-00483 Casa, 7-00501 (nuova formulazione) Fusacchia, 7-00502 Fratoianni, 7-00503 Frassinetti, 7-00504 Piccoli Nardelli e 7-00508 Aprea: Misure in materia di istruzione, anche alla luce dell'epidemia COVID-19 *(Rinvio del seguito della discussione congiunta)* 100

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame congiunto, in sede di atti dell'Unione europea, del Libro Bianco sull'intelligenza artificiale – Un approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia (COM(2020)65 final), della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una strategia europea per i dati (COM(2020)66 final), della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Plasmare il futuro digitale dell'Europa (COM(2020)67 final).

Audizione di esperti della materia 101

Audizione di rappresentanti di ASSTEL e di Confindustria digitale 101

Audizione di rappresentanti della Fondazione Ugo Bordoni 101

Audizione di rappresentanti del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) della Presidenza del Consiglio dei ministri 101

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

DL 33/2020: Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2554 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) *(Esame e rinvio)* 102

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione per l'anno 2020 del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori. Atto n. 182 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 102

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali nell'ambito dell'esame congiunto, in sede di atti dell'Unione europea, delle Comunicazioni della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni: Individuare e affrontare le barriere al mercato unico – COM(2020)93, Piano d'azione a lungo termine per una migliore attuazione e applicazione delle norme del mercato unico – COM(2020)94, Una nuova strategia industriale per l'Europa – COM(2020)102, Una strategia per le PMI per un'Europa sostenibile e digitale – COM(2020)103 e nell'ambito dell'esame della Trentottesima relazione annuale della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulle attività antidumping, antisovvenzioni e di salvaguardia dell'UE e sull'utilizzo degli strumenti di difesa commerciale da parte di Paesi terzi nei confronti dell'UE nel 2019 COM(2020)164.

Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e UGL 108

Audizione di rappresentanti di Confetra 108

XII Affari sociali

SEDE REFERENTE:

DL 33/2020: Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2554 Governo, approvato dal Senato *(Seguito dell'esame e rinvio)* 109

ALLEGATO (Proposte emendative) 114

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 113

XIV Politiche dell'Unione europea

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione in videoconferenza, del Presidente dell'Agenzia nazionale turismo (ENIT), Giorgio Palmucci, nell'ambito dell'esame congiunto del « Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final) », del « Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione (COM(2020)440 final) » e della « Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3) » 120

SEDE CONSULTIVA:

DL 33/2020: Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2554 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) *(Esame e conclusione – Nulla osta)* 120

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, concernente il regolamento di attuazione della direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE. Atto n. 179 *(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* 124

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) 126

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

Sulla pubblicità dei lavori 127

Relazione sulla missione a Washington e New York 127

Audizione dell'avvocato Domenico Tanzarella, ex sindaco di Ostuni (BR) e del dottor Alfredo Longo, sindaco di Maruggio (TA) 127

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

AUDIZIONI:

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, di Unipol S.p.A. 129

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ « IL FORTETO »

Sulla pubblicità dei lavori 130

Comunicazione sui collaboratori della Commissione 130

Audizione del Procuratore aggiunto *pro tempore* presso il Tribunale di Firenze, avvocato Giuliano Giambartolomei 130

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 131

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori 132

AUDIZIONI:

Audizione del dott. Francesco Giordano, Co-Head Commercial Banking Western Europe, del Gruppo Unicredit Spa, sull'applicazione delle misure per la liquidità di cui ai decreti-legge nn. 18 e 23/2000 *(Svolgimento e conclusione)* 132

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 133

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

18SMC0107180